



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS 231/01**

SPAZIO APERTO SERVIZI
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 2 di 89

Sommar

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001	4
QUADRO NORMATIVO	4
1.2. DESTINATARI DELLA NORMA E CRITERI DI IMPUTAZIONE	10
1.3. AUTORI DEL REATO	11
1.4. DIVERSO REGIME DI ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	12
1.5. SCOPO E FINALITÀ DEL MODELLO	12
1.6. TIPOLOGIA DI REATI DISCIPLINATI	18
2. Il Modello di organizzazione gestione e controllo	68
2.1. ADOZIONE DEL MODELLO	68
2.2. FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI DEL MODELLO	68
2.3. STRUTTURA DEL MODELLO	69
2.4. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO	69
3. Il modello di organizzazione, gestione, controllo di Spazio Aperto Servizi Società Cooperative Sociale a R.L.	70
3.1. DESCRIZIONE ENTE	70
3.2. IL SISTEMA DI GOVERNANCE	74
3.3. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE	75
3.4. L'ASSETTO ORGANIZZATIVO	77
4. Organismo di vigilanza (O.d.V.) e suo regolamento (vedi Allegato)	79
4.1. COSTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	79
4.2. INELEGGIBILITÀ, DECADENZA, RINUNCIA, REVOCA	80
4.3. FUNZIONI E POTERI DELL'ODV	81
4.4. CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO	82
4.5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV	82
4.6. SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO DI VIOLAZIONI DEL MODELLO	83
4.7. GESTIONE	84
5. Piano di informazione e formazione	85
5.1. PIANO DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI	85
5.2. PIANO DI INFORMAZIONE DEI COLLABORATORI	85
5.3. PIANO DI INFORMAZIONE DEI SOCI E DEGLI INTERLOCUTORI ESTERNI ALLA COOPERATIVA	85
5.4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE	86
5.5. SANZIONI DISCIPLINARI	86
5.6. SANZIONI APPLICABILI AI LAVORATORI E ALLE LAVORATRICI	86
5.7. SANZIONI APPLICABILI AI DIRIGENTI	89
5.8. DISCIPLINA NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E/O DIRIGENTI NON DIPENDENTI	89
5.9. DISCIPLINA NEI RAPPORTI CON COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER	89
6. Verifiche periodiche	89

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 3 di 89

PARTE GENERALE

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 4 di 89

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

1.1. QUADRO NORMATIVO

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è stata introdotta nel nostro ordinamento la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle organizzazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" per alcuni reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua organizzazione dotata di autonomia finanziaria o funzionale e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Questo decreto è stato emanato sulla base della legge 29 settembre 2000, n. 300, che, nel recepire una serie di atti internazionali e comunitari, delegò il governo a emanare una norma di previsione e di disciplina della responsabilità diretta degli enti da reato.

In particolare il legislatore con la legge n. 300/2000 ha recepito alcune convenzioni e protocolli internazionali precedentemente sottoscritti dall'Italia:

- la convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- la convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici della Comunità Europea e degli Stati membri;
- la convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 231/2001 era consolidato il principio, di matrice romanistica (*societas delinquere non potest*) e sancito anche dalla costituzione italiana all'articolo 27, secondo il quale la responsabilità penale è personale e quindi gli enti in quanto tali non possono incorrervi.

L'ordinamento italiano prevedeva soltanto agli articoli 196 e 197 del codice penale che sull'ente ricadesse l'obbligazione di pagamento di multe o di ammende in caso di insolubilità della persona fisica autrice materiale di un fatto accertato come reato commesso dal suo rappresentante legale, oltre a quella di risarcimento del danno.

Il decreto legislativo n. 231/2001, invece, ha introdotto un'assoluta novità nell'ordinamento italiano, ponendo a carico degli enti una responsabilità denominata amministrativa ma caratterizzata da forti analogie con la quella penale; nella relazione ministeriale di accompagnamento si legge infatti che questa responsabilità, "poiché conseguente da reato e legata alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal paradigma dell'illecito amministrativo"; poi la stessa relazione sembra prefigurare un "tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia". Al di là della formale qualificazione giuridica non vi è dubbio che la tipologia di responsabilità delineata dal decreto n. 231/2001 presenti forti analogie con quella penale per diversi motivi: la necessaria derivazione dell'imputazione dell'ente da un fatto materiale di reato, la natura delle sanzioni irrogabili, il richiamo a istituti penalistici sostanziali e processuali, la sottoposizione dell'ente all'accertamento e al giudizio penale con tutte le garanzie previste dal processo penale del nostro ordinamento.

Il decreto legislativo n. 231/2001 prevede infatti a carico degli enti pesanti sanzioni in caso di commissione di reati e in relazione alla gravità dei reati commessi:

- sanzioni pecuniarie fino a più di un milione e mezzo di euro;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In ossequio a una specifica tecnica scelta dal legislatore nonché a uno stretto principio di legalità, la responsabilità dell'ente non sorge per qualsivoglia fattispecie criminosa ma solo in caso di commissione di specifici reati elencati nello stesso decreto n. 231/2001 o in leggi speciali, sicché sono puniti solo i reati, ancorché in continua crescita, previsti espressamente nel testo originario o introdotti successivamente.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 5 di 89

Al momento dell'emanazione del decreto la responsabilità amministrativa degli enti era configurabile solo per le fattispecie di reato di cui agli articoli 24 e 25, relativi ai rapporti con l'amministrazione pubblica, ovvero:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 316 bis codice penale); indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 316 ter codice penale);
 - concussione (articolo 317 codice penale);
 - corruzione per un atto d'ufficio (articolo 318 codice penale);
 - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 codice penale);
 - corruzione in atti giudiziari (articolo 319 ter codice penale);
 - istigazione alla corruzione (articolo 322 codice penale);
 - truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640, comma 1°, n. 1 del codice penale);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640 bis del codice penale);
 - frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640 ter codice penale), anche se il legislatore aveva già previsto nella relazione di accompagnamento una possibile estensione delle tipologie, sia attraverso una diretta modifica al decreto sia attraverso il rinvio operato da leggi speciali.
- Successivamente, infatti, l'articolo 6 della legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nell'ambito del decreto l'articolo 25 bis, che mira a punire il reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo".

In seguito l'articolo 3 del decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha introdotto il nuovo articolo 25 ter del decreto n. 231/2001, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli enti anche ai cosiddetti reati societari, così come configurati dallo stesso decreto n. 61/2002 (false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, falso in prospetto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, impedito controllo, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, formazione fittizia del capitale, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, illecita influenza sull'assemblea, aggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, fattispecie poi modificate dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262).

L'articolo 25 ter, comunque, non ha soltanto integrato l'elenco dei reati rilevanti in base al decreto legislativo n. 231/2001, ma ha anche ridisegnato il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità amministrativa dell'ente e individuato in modo specifico i potenziali soggetti-autori dei reati presupposto.

In deroga, infatti, a quanto previsto dall'articolo 5, decreto legislativo n. 231/2001, l'articolo 25 ter stabilisce la responsabilità dell'ente "in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza (...)".

Dalla norma emergono due aspetti particolari:

- innanzitutto viene eliminato il requisito del "vantaggio" dell'ente: pertanto, l'ente sarà chiamato a rispondere indipendentemente dal conseguimento di un vantaggio, purché il reato sia stato commesso nel suo interesse;
- in secondo luogo l'individuazione dei potenziali autori del reato-presupposto, pur mantenendo ferma la distinzione dell'articolo 5 tra soggetti "apicali" e "sottoposti", viene limitata a figure particolari, quali amministratori, direttori generali e liquidatori (apicali) e a tutti coloro che siano soggetti alla loro vigilanza (sottoposti).

Dopo l'inserimento dei reati societari l'intervento del legislatore è continuato con la legge 14 gennaio 2003, n. 7 che, ratificando e dando esecuzione alla Convenzione internazionale di New York del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo, ha introdotto nel decreto legislativo n. 231/2001 l'articolo 25 quater relativo ai delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Successivamente la legge 11 agosto 2003, n. 228 ha inserito l'articolo 25 quinquies che prevede la responsabilità dell'ente per una serie di delitti contro la personalità individuale disciplinati dal codice penale.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 6 di 89

Nel 2005 la legge comunitaria (legge 18 aprile 2005, n. 62) e la legge sul risparmio (legge 28 dicembre 2005, n. 262) hanno inserito l'articolo 25 sexies volto a estendere la responsabilità amministrativa degli enti ai nuovi reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

La legge comunitaria 2004 ha inoltre modificato il testo del decreto, introducendo una specifica disposizione, l'articolo 187 quinquies, ai sensi della quale l'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (articolo 187 bis) e di manipolazione del mercato (articolo 187 ter) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

La legge 28 dicembre 2005, n. 262 ("Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari") ha poi integrato e modificato sia il testo del decreto sia il codice civile, introducendo tra l'altro il nuovo articolo 2629 bis del codice civile relativo al reato di "Omessa comunicazione del conflitto di interessi". Tale reato è stato introdotto, in forza della medesima legge n. 262/2005, nell'articolo 25 ter del decreto legislativo n. 231/2001.

Con la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" è stato poi introdotto nel decreto l'articolo 25 septies, poi sostituito ai sensi dell'articolo 300 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che ha esteso il novero dei reati rilevanti ai sensi del decreto a:

- omicidio colposo (articolo 589 codice penale);
- lesioni colpose gravi o gravissime (articolo 590, comma 3° codice penale) commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In seguito il decreto legislativo n. 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ha inserito nel decreto, ai sensi dell'articolo 63, 3° comma 3, l'articolo 25 octies che ha esteso l'elenco dei reati a:

- ricettazione (articolo 648 codice penale);
- riciclaggio (articolo 648 bis codice penale);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648 ter codice penale).

Infine, per effetto dell'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica e di esecuzione della Convenzione del Consiglio di Europa sulla criminalità informatica sottoscritta a Budapest il 23 novembre 2001, è stato introdotto nel decreto l'articolo 24 bis che estende l'elenco dei reati a:

- falsità in documenti informatici (articolo 491 bis del codice penale);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (articolo 615 ter del codice penale);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (articolo 615 quater del codice penale);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (articolo 615 quinquies del codice penale);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617 quater del codice penale);
- installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617 quinquies del codice penale);
- danneggiamento di informazioni, di dati e di programmi informatici (articolo 635 bis del codice penale);
- danneggiamento di informazioni, di dati e di programmi informatici utilizzati dallo Stato o da un altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (articolo 635 ter del codice penale);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (articolo 635 quater del codice penale);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (articolo 635 quinquies del codice penale);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (articolo 640 quinquies del codice penale).

Nel 2006 il legislatore è intervenuto con ben tre modifiche al decreto legislativo n. 231/2001.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 7 di 89

La prima modifica è stata apportata dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, che con il nuovo articolo 25 quater ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per l'ipotesi di reato prevista e punita dall'articolo 583 bis del codice penale (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

In seguito è stata approvata la legge 6 febbraio 2006, n. 38, contenente nuove norme in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e di contrasto al fenomeno della diffusione della pornografia infantile anche a mezzo internet; fra le novità introdotte vi sono la modifica dell'articolo 25 quinquies del decreto n. 231/2001 e l'ampliamento dei reati ivi previsti.

Successivamente la legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica della Convenzione e dei protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche a una serie di reati aventi carattere transnazionale.

La tecnica normativa utilizzata dal legislatore è stata diversa rispetto alle precedenti modifiche; anziché integrare il decreto nella parte relativa ai reati-presupposto, esso ha preferito disciplinare direttamente le nuove fattispecie e rinviare al decreto n. 231/2001 la disciplina dei requisiti generali di imputazione della responsabilità all'ente.

Il legislatore, al fine di definire l'ambito di applicazione della disciplina in esame, ha formulato una definizione di reato transnazionale, quale illecito punito con una pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, della sua pianificazione, della sua direzione o del suo controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia impiegato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro.

Ai sensi della stessa legge n. 146/2006 i reati transnazionali rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti sono: reati associativi, traffico di migranti, intralcio alla giustizia (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e favoreggiamento personale).

La riforma che ha suscitato però le maggiori reazioni è stata senz'altro quella attuata con la legge 3 agosto 2007, n. 123, che, nel ridisegnare la disciplina in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, ha previsto la responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (articolo 25 septies del decreto n. 231/2001).

La norma ha avuto un impatto estremamente rilevante, in quanto tutti gli adempimenti direttamente o indirettamente stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (T.U. 81/2008 e non solo) possono oggi rappresentare per gli enti un'area di rischio ai sensi dell'articolo 25 septies del decreto.

Invece l'articolo 25 octies (relativo ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) è stato inserito dalla legge 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE.

Nel 2008 l'articolo 7 della legge n. 48 (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001 in materia di criminalità informatica) ha inserito l'articolo 24 bis dedicato ai c.d. reati informatici.

Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 231/2001 sono state apportate nel 2009 con tre interventi del legislatore:

- 1) l'articolo 2 della legge 15 luglio 2009 n. 94 (pacchetto sicurezza) ha introdotto l'articolo 24 ter relativo ai delitti di criminalità organizzata (associazione per delinquere, associazioni di tipo mafioso anche straniere, scambio elettorale politico-mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo).

Invero i delitti contro la criminalità organizzata erano già previsti come potenziali illeciti amministrativi in forza del decreto n. 231/2001 dall'articolo 10 della legge n. 146/2006 ("Ratifica della Convenzione O.N.U.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 8 di 89

sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale"). L'estensione di tali illeciti anche all'ambito nazionale si inquadra in un più articolato programma di lotta alla criminalità di impresa.

2) L'articolo 15 della legge 23 luglio 2009 n. 99, tra le altre disposizioni contenute, ha modificato l'articolo 25 bis (estendendo la sua applicazione anche alla tutela di strumenti o segni di riconoscimento) e inserito l'articolo 25 bis 1 (delitti contro l'industria e il commercio) e l'articolo 25 novies (delitti in materia di violazioni del diritto d'autore).

3) L'articolo 4 della legge 3 agosto 2009, n. 116, ha introdotto l'articolo 25 novies (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria): si tratta di un'apparente sovrapposizione, in quanto esisteva già un articolo 25 novies (delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

Negli anni successivi al 2010 si sono succedute numerose altre modifiche: in particolare è stata estesa la responsabilità amministrativa degli enti ai "(...) reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena" nonché all'impiego di manodopera non regolare in Italia e all'ipotesi di delitto tentato, oltre che negli altri ambiti di seguito specificati.

A ratifica della convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori dalle forme di sfruttamento e di abuso sessuale la disciplina dell'associazione per delinquere è stata modificata con l'aggiunta di un comma alla relativa norma del codice penale (articolo 416) da parte dell'articolo 4 della legge 1° ottobre 2012, n. 172, comma che configura un'ipotesi speciale di associazione per delinquere, che si distingue per il trattamento sanzionatorio più aspro, nonché per le condizioni della vittima e la peculiare tipologia dei reati fine.

Sempre al 2012 risale la modifica della disciplina della concussione, la quale precedentemente comprendeva la doppia fattispecie della concussione per costrizione e di quella per induzione: l'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha eliminato il riferimento all'induzione, la quale ora è disciplinata separatamente all'articolo 319 quater.

La medesima legge ha altresì modificato in maniera profonda la disciplina della corruzione, dal momento che l'articolo 1, laddove vi era il riferimento, sia nella rubrica sia nel testo, a "un atto d'ufficio", ha inserito il concetto di "funzioni o di poteri" del funzionario pubblico, consentendo così di perseguire il fenomeno dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi privati qualora la dazione del denaro o di altra utilità è correlata alla generica attività, ai generici poteri e alla generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto e non più quindi solo al compimento o all'omissione o al ritardo di uno specifico atto. Dal 2012 è quindi viene criminalizzata anche la corruzione impropria attiva. In materia di corruzione l'articolo 1, 75° comma, lettera h), n. 1 e 2, della legge 6 novembre 2012, e, circa tre anni dopo, l'articolo 1, 1° comma, lettera g), numeri 1 e 2, della legge 27 maggio 2015, n. 69, hanno modificato in maniera profonda la disciplina, introducendo numerose modifiche e inserendo delle circostanze aggravanti indipendenti e determinando un aumento delle pene.

La serie consistente delle modifiche della disciplina rilevante a livello di responsabilità amministrativa delle imprese è proseguita con le innovazioni introdotte in tema di frode informatica dall'articolo 9, 1° comma, lettera a), del decreto legge 933 del 14 agosto 2013, convertito dalla legge 119 del 15 ottobre 2013, che ha introdotto il 3° comma dell'articolo 640 ter del codice penale (frode informatica), ovvero la previsione che il fatto sia commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o di più soggetti.

Quanto invece al reato presupposto di cui all'articolo 583 bis del codice penale (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) l'articolo 93, 1° comma, lettera s), del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, ha introdotto il concetto di responsabilità genitoriale in luogo di quello di responsabilità genitoriale. Nel corso del 2013 è stato altresì modificato l'articolo 648 del codice penale (ricettazione) dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ed è stato abrogato il 4° comma dell'articolo 22 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 (lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) dall'articolo 9, comma 7, lettera b), del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76.

L'articolo 1, 1° comma, della legge 17 aprile 2014, n. 62, ha modificato l'articolo 416 ter del codice penale in tema di scambio elettorale politico-mafioso.

Uno dei settori nel quale più si sono riscontrate modifiche è quello della repressione della tratta degli esseri umani. La relativa fonte normativa è il decreto legislativo 24/2014, che attua *la direttiva*

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 9 di 89

2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.

Tale direttiva del 5 aprile 2011 amplia la nozione "di ciò che dovrebbe essere considerato tratta di esseri umani e include pertanto altre forme di sfruttamento", di fatto inserite nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 24/2014, che ha quindi modificato in parte l'articolo 600 del codice penale ("Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"), e sostituendo *in toto* l'articolo 601, rubricato appunto "Tratta di persone", mantenendone comunque i limiti edittali di pena.

Quanto all'articolo 600 il termine "prestazioni" è sostituito dall'espressione "compimento di attività illecite" da parte di chi vi è costretto in forza di uno stato di soggezione continuativa, e inoltre è inserita un'ulteriore attività specifica oltre allo sfruttamento, quale la sottoposizione "al prelievo di organi", in conseguenza della prassi consolidatasi nel tempo di gestire traffici illeciti organi da parte di organizzazioni transnazionali.

Da ultimo nel secondo comma, riguardo alle modalità con cui può avvenire "la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione", si aggiunge la fattispecie relativa all'approfittamento di una situazione "di vulnerabilità", la quale va a differenziarsi dai successivi incisi relativi all'"inferiorità fisica o psichica" anche alla luce della definizione datane dall'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2011/36/UE, che la individua nella "situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima".

In materia di reati contro la persona è pure stata modificata la disciplina di cui all'articolo 589 del codice penale (omicidio colposo) dall'articolo 1, 3° comma, lettera d), della legge 23 marzo 2016, n. 41, con decorrenza dal 25 marzo 2016.

Il decreto legislativo 7 del 15 gennaio 2016, recante "Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili", ha attuato una serie di depenalizzazioni, che hanno riguardato, per esempio, l'ingiuria (articolo 594 del codice penale), la sottrazione di cose comuni (articolo 627) e, per ciò che riguarda i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle imprese, la falsità in scrittura privata (articolo 485 del codice penale).

Il pacchetto in esame ha abrogato delle fattispecie ritenute dal legislatore di minor allarme sociale, prefiggendosi di raggiungere il duplice obiettivo di diminuire il carico di lavoro degli uffici giudiziari e di garantire maggiore efficacia alla disciplina del risarcimento del danno a favore delle parti offese (per l'ingiuria per esempio la sanzione varia da 100 a 8.000 euro, mentre per la falsificazione di scrittura privata la sanzione è doppia).

In generale il decreto legislativo 8/2016 ha depenalizzato, trasformandoli in illeciti amministrativi, tutti i reati al di fuori del codice penale per i quali era prevista la pena della multa o dell'ammenda, a eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, di ambiente, territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d'azzardo, scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti, la cui disciplina è rimasta invece invariata.

Sempre del 2016 è la normativa che ha di nuovo modificato la fattispecie della corruzione tra privati (articolo 2635 del codice civile), illecito presupposto della normativa di cui al decreto legislativo 231/2001. In particolare è l'articolo 3 del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 202, successivamente modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, con decorrenza dal 14 aprile 2017, che ha introdotto le ultime novità in materia.

La Legge Europea 2017 ha previsto l'introduzione dell'art. 25 terdecies nel D. Lgs. 231/2001 rubricato Xenofobia e Razzismo elevando a reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti il reato di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 con ciò mirando a punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. La disposizione è entrata in vigore il 12 Dicembre 2017.

Se da un lato l'art. 25 terdecies è stato introdotto al fine di conferire rilevanza 231 al reato di cui all'art. 3, comma 3 bis L. 654/75, dall'altro lato il 6 Aprile 2018 è entrato in vigore il D.lgs. 21/2018 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1,

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 10 di 89

comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103) che - all'art. 7, comma 1 lett. c) - ha abrogato l'art. 3 L. 654/75, senza, tuttavia, intervenire direttamente sul D.Lgs. 231/2001.

Parrebbe potersi parlare di abrogazione tacita del reato presupposto di cui all'art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001, tuttavia non può trascurarsi la contestuale introduzione del reato di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa nel Codice Penale all'art. 604 bis. Applicando il criterio del rapporto strutturale tra le due norme sembrerebbe, dunque, di poter propendere per un'abrogatio sine abolitione, per quanto il D.Lgs. 231/2001 reclaims – comunque – di un ulteriore intervento normativo, ove questa sia la volontà legislativa.

Il 2019, non diversamente dal passato, è stato foriero di integrazioni nell'assetto del decreto legislativo 231.

Il legislatore ha voluto introdurre tematiche di particolare importanza e attualità, allo scopo di rinnovare l'assetto normativo vigente e di portarlo sempre più al passo con i tempi.

Pertanto, con l'articolo 5, comma 1 della legge 3 maggio 2019, n. 39, il legislatore ha deciso di rimettere mano al già collaudato decreto legislativo 231/2001 introducendo una nuova fattispecie di reato presupposto (articolo 25 quaterdecies) in linea con una sensibilità etico-sportiva sempre più emergente sia in ambito nazionale che europeo.

In particolare la legge 3 maggio 2019, n. 39 ha dato attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, stipulata a Magglingen il 18 settembre 2014. La convenzione si prefigge di "combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport", ponendosi altresì l'obiettivo di "prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali" e di "promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive".

Non solo: la nuova fattispecie introdotta risulta pienamente in linea con la legge n. 401/89, nella quale emergeva con evidenza la necessità del legislatore nazionale di "una regolamentazione idonea a garantire i principi di correttezza ed eticità nello svolgimento delle competizioni sportive anche nell'interesse della collettività con protezione e tutela della regolarità delle competizioni stesse e la genuinità dei risultati sportivi preservandole da illecito profitto".

Alle fine dell'anno 2019 gli illeciti tributari sono entrati ufficialmente a far parte dei reati precedentemente definiti dal D.Lgs. 231, con la responsabilità degli enti che è stata estesa ai reati tributari. Il 24 dicembre 2019 è stato definitivamente approvato il Decreto Fiscale intitolato 'Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili', che ha introdotto tra i reati ex D.Lgs. 231 i seguenti illeciti tributari in materia di IRES ed IVA:

- dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- emissione di fatture per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Questi aggiornamenti rientrano nell'ambito dell'accresciuta attenzione rivolta dalle istituzioni internazionali alla modalità con cui le imprese gestiscono la propria variabile fiscale.

1.2.DESTINATARI DELLA NORMA E CRITERI DI IMPUTAZIONE

Ai sensi dell'art. 1 c. 2 del D.Lgs. 231/2001, i soggetti destinatari della norma sono individuati negli enti forniti di personalità giuridica e nelle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Ciò significa che il dettato del Decreto si applica a:

Enti dotati di personalità giuridica: SpA, Srl, società consortili, cooperative, associazioni riconosciute, fondazioni, altri enti privati e pubblici economici;

Enti privi di personalità giuridica: Snc e Sas, consorzi, associazioni non riconosciute.

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 gli enti così individuati rispondono in via amministrativa della commissione dei reati, analiticamente indicati dal Legislatore nel medesimo Decreto e sue successive integrazioni, qualora siano stati perpetrati, nel loro interesse o vantaggio da:

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 11 di 89

a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, d'amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente (cosiddetti "soggetti apicali");

b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

La distinzione tra le due categorie di soggetti (apicali e sottoposti a direzione e vigilanza) riveste indubbia rilevanza, in quanto ne deriva una diversa graduazione di responsabilità dell'Ente coinvolto, nonché una differente previsione dell'onere della prova: nel caso di reati commessi da soggetti apicali, sussiste in capo all'Ente una presunzione di responsabilità determinata dalla circostanza che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica aziendale dell'Ente stesso e, quindi, la sua volontà e azione verso l'esterno. Ai reati commessi dagli apicali dunque la legge associa una responsabilità tendenzialmente assoluta dell'ente, perché costoro esprimono la volontà dell'ente.

Ai reati commessi dai subordinati è invece associata una responsabilità per colpa, in base al generale dovere di diligenza nel dirigere e vigilare.

Si evidenzia che il reato deve essere commesso dai soggetti sub a) o b) nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, conseguentemente resta esclusa la responsabilità dell'Ente qualora il reato sia commesso contro l'interesse della società o nell'interesse esclusivo proprio dell'autore del reato o di terzi.

I termini "Interesse" e "vantaggio" dell'impresa devono essere intesi come di seguito indicato¹:

Interesse: azione finalizzata ad una utilità dell'ente. Occorre in tal caso verificare l'intenzione dell'autore materiale del reato di recare benefici con il suo comportamento all'ente per cui opera;

Vantaggio: concreta acquisizione di una utilità economica per la società. In tal caso l'indagine è oggettiva ed il vantaggio è l'effettivo beneficio ottenuto dall'ente.

Le sanzioni e i delitti tentati

Il D.Lgs 231/2001 prevede diverse tipologie di sanzioni:

Le sanzioni pecuniarie sono sempre applicate all'ente riconosciuto colpevole; la loro commisurazione avviene attraverso un sistema di quote. Il Giudice determina il numero delle quote (da un minimo di 100 ad un massimo di 1.000) in relazione alla gravità dell'illecito, l'attività svolta per eliminare -attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri reati, ed assegna ad ogni singola quota un valore economico. Il valore di ciascuna quota varia da un minimo di € 258,00 ad un massimo € 1.549,00.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, sanzioni interdittive quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le misure interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare durante la fase delle indagini.

Chiudono il catalogo delle sanzioni la pubblicazione della condanna che può essere disposta quando ricorrono gli estremi dell'applicazione di una sanzione interdittiva, la confisca, anche per equivalente, prevista come conseguenza automatica dell'accertamento della responsabilità dell'Ente, ed il commissariamento dell'ente.

Nelle ipotesi di commissione dei delitti indicati nel Capo I del Decreto 231 nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto 231).

1.3.AUTORI DEL REATO

Secondo l'articolo 5 del Decreto, l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione e il controllo dell'Ente stesso;

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 12 di 89

- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale sopra indicati (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione).

L'Ente, viceversa, non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2 del Decreto).

Della prima categoria fanno parte i soggetti che si trovano in posizione c.d. "apicale" all'interno dell'Ente e cioè quei soggetti che, stante il rapporto di immedesimazione organica, rappresentano la volontà dell'Ente in tutti i suoi rapporti esterni: si tratta dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati e dei direttori generali, e nel caso di unità organizzative, dotate di autonomia finanziaria e funzionale, anche dei dirigenti che svolgono le loro funzioni in autonomia decisionale e non sono soggetti ad un sostanziale controllo. Vi sono, inoltre, ricomprese anche le persone che svolgono di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente, fra cui è ipotizzabile la figura dell'amministratore di fatto, ovvero del socio sovrano o tiranno che essendo detentore della quasi totalità delle azioni o quote, sarebbe in grado di orientare la politica d'impresa e di imporre il compimento di determinate operazioni.

La seconda categoria di persone, invece, è rappresentata da quelle sottoposte alla direzione o al controllo dei soggetti collocati in posizione "apicale"; tale estensione evita di lasciare ampi ed ingiustificati spazi di impunità, con preordinati "scaricamenti verso il basso" di detta responsabilità.

1.4.DIVERSO REGIME DI ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

La categoria di appartenenza dell'autore della violazione assume un rilievo decisivo in ordine al regime di esclusione della responsabilità dell'Ente.

Nel caso di reato commesso da soggetti collocati in posizione "apicale", l'Ente risponde sempre, salvo fornire la prova (dunque l'onere probatorio fa capo allo stesso) che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un Modello di organizzazione idoneo a prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs 231/2001;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato all'O.d.V.;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V.

Nel caso di reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui vigilanza, viceversa, sarà la pubblica accusa che dovrà dimostrare, al fine della declaratoria della responsabilità dell'Ente, che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte delle persone fisiche preposte dall'Ente a tali attività, fermo restando che la responsabilità dell'Ente è in ogni caso esclusa qualora lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato il Modello.

La responsabilità amministrativa dell'Ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero il reato si sia estinto, per una causa diversa dall'ammnistia. Inoltre, la responsabilità amministrativa dell'Ente investe, per gli Enti aventi la sede principale in Italia, anche i reati commessi all'estero da soggetti funzionalmente legati all'Ente, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

Viceversa, l'Ente, non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.5.SCOPO E FINALITÀ DEL MODELLO

L'articolo 6, 1° comma, del decreto legislativo n. 231/2001, prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati se dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto un "modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi".

Il comma 2° dello stesso articolo specifica i criteri a cui deve rispondere tale modello organizzativo:

- individuare attività e processi aziendali esposti al rischio di commissione reati;
- definire specifici protocolli che individuino le modalità di formazione e di attuazione delle decisioni dell'ente;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie in grado di prevenire la commissione di reati;
- prevedere idonei sistemi, procedure e obblighi di comunicazione verso l'organismo di vigilanza;

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 13 di 89

- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare la violazione delle misure e dei protocolli individuati nel modello.

Lo scopo del modello organizzativo è in altri termini la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure, protocolli, regole e attività di controllo, volto a prevenire e contrastare il rischio di commissione di reati contemplati nel decreto n. 231.

In particolare il modello si propone le finalità di:

- definire il corretto espletamento delle attività che vanno a costituire l'agire dell'ente nell'ambiente economico e sociale in cui opera;
- diffondere la necessaria consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'ente di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel modello stesso, in un illecito sanzionabile sul piano penale e amministrativo;
- diffondere la necessaria consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'ente che l'eventuale responsabilità personale per uno dei reati previsti dal decreto n. 231/2001 può comportare il sorgere di responsabilità e sanzioni per l'ente stesso;
- sottolineare che tutti i comportamenti difformi ai principi e alle disposizioni del modello adottato sono sistematicamente condannati dall'ente, in quanto contrari ai propri principi etico-sociali prima ancora che alle disposizioni di legge;
- informare tutti gli interessati che la violazione delle prescrizioni contenute nel modello costituisce violazione delle direttive aziendali, e per tale ragione è soggetta all'applicazione di sanzioni, in coerenza con quanto previsto dalla legge, dai contratti nazionali di lavoro e da ogni altro accordo intercorso con l'ente stesso;
- consentire all'ente, grazie a una costante azione di monitoraggio sui "processi a rischio di reato", di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi;
- costituire un organo societario terzo, dotato di poteri e risorse adeguate, deputato all'implementazione, aggiornamento e applicazione del modello (organismo di vigilanza).

Il concetto di rischio accettabile.

La costruzione di un modello, in base all'articolo 6, comma 2°, del decreto legislativo n. 231/2001, deve partire da una corretta e completa "mappatura" dei processi/aree aziendali "sensibili", in quanto esposti al rischio di commissione dei reati in esso previsti.

A questo fine è necessario un approfondito studio del contesto aziendale per identificare in modo chiaro tutti i possibili "eventi pregiudizievoli" per l'ente e le modalità attraverso le quali si possono verificare. Il processo di autovalutazione che gli interessati devono compiere per catalogare tutti i possibili rischi, comporta l'analisi di elementi caratterizzanti l'ente medesima, quali per esempio la struttura organizzativa, l'articolazione territoriale, le dimensioni, il settore economico e le aree geografiche in cui essa opera, le specifiche attività, la storia, nonché l'analisi dei singoli reati che si possono collegare a questi elementi.

Una volta identificati i processi/aree aziendali "sensibili" occorre strutturare un sistema di controllo in grado di eliminare i rischi identificati o quanto meno ridurli a un livello accettabile.

Il concetto di rischio accettabile, parametro e premessa fondamentale per la costruzione del sistema di controllo, appare tuttavia di difficile definizione.

Una soluzione può essere data legando il concetto di rischio accettabile a quello di comportamento esigibile, ossia di condotta che oggettivamente ci si può attendere dall'ente e dalle singole figure che in esso operano.

Il comportamento concretamente esigibile è per esempio quella condotta che ai sensi dell'articolo 40, comma 2°, del codice penale, ci si può concretamente e ragionevolmente attendere nella situazione concreta al fine di evitare il verificarsi dell'evento lesivo.

Lo stesso decreto n. 231/2001 sembra orientarsi in questa direzione quando all'articolo 6, 1° comma, lettera c, esclude la responsabilità dell'ente per i casi in cui le figure apicali autrici del reato abbiano agito con "elusione fraudolenta del modello". L'elusione fraudolenta è proprio la condotta di chi si sottrae con artifici e con raggiri all'applicazione di determinate regole, direttive e procedure; tale circostanza, tuttavia, rileva ai fini della esclusione della responsabilità dell'ente solo se da quest'ultimo oggettivamente "non prevedibile" con la diligenza che ci si può ragionevolmente attendere dall'ente in base alla sua attività, struttura, estensione geografica, dimensione eccetera.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 14 di 89

In sintesi, dunque, il "rischio accettabile" si ridurrà a quel rischio che "residua" in seguito alla corretta definizione e applicazione di procedure, regole e principi previsti dal sistema di controllo aziendale e in seguito a un controllo diligente ed efficace da parte dell'ente (per mezzo dell'organismo di vigilanza e dei vertici aziendali).

Questo concetto di rischio accettabile va però adattato alle ipotesi di reati colposi (articolo 25 septies), in quanto la stessa essenza della colpa (mancanza di volontà) risulta incompatibile con il concetto di elusione fraudolenta. In questo caso il confine di accettabilità del rischio è segnato dalla commissione di atti, non accompagnati dalla volontà, che concretizzino una violazione sostanziale del modello, fermo restando l'efficace e puntuale controllo dell'organismo di vigilanza preposto.

Il processo di analisi si concretizza, quindi, nella definizione per ogni processo o area aziendale di una reale e oggettiva quantificazione del rischio accettabile e del rischio residuo. Per compiere tale percorso, possono venire in ausilio tecniche di analisi dei rischi che normalmente definiscono il rischio residuo come il prodotto di tre fattori:

- gravità del potenziale comportamento scorretto;
- frequenza di esposizione al rischio;
- rilevabilità da parte dell'organizzazione dell'eventuale condotta di reato.

La valutazione quantitativa dei tre fattori può avvenire attraverso un'analisi dei comportamenti delle singole funzioni dell'ente, compiuta tramite interviste e raccolta di dati storici.

La metodologia proposta ha valenza generale; può infatti essere applicata a varie tipologie di rischi: operativi (fisico, informatico, di compliance, legale, contabile, fiscale, processo eccetera), di mercato, di credito e così via.

La metodologia consente di utilizzare il medesimo approccio anche qualora i principi del decreto siano estesi ad altri ambiti. Se poi tali ambiti sono regolati da specifica normativa (per esempio adeguamento a standard internazionali previsti dalle norme UNI EN ISO per i sistemi di gestione qualità, ambiente sicurezza, etica eccetera), il modello dovrà integrarsi (non sovrapporsi e sostituirsi) con le regole preesistenti.

La realizzazione del sistema di analisi, valutazione e gestione dei rischi.

Una volta definita la metodologia di rilevazione e quantificazione dei rischi aziendali, occorre procedere concretamente alla realizzazione del sistema di controllo e prevenzione, che si articola in tre attività fondamentali:

- a) mappatura di aree, processi e funzioni aziendali in cui possono essere commessi reati;
- b) analisi delle eventuali carenze rilevate;
- c) definizione e rafforzamento di adeguati presidi.

Semplificando, queste tre fasi possono essere realizzate cercando di rispondere ad alcuni quesiti di base: Chi siamo?

A quali norme siamo soggetti?

Che cosa facciamo?

Come controlliamo?

Come verificiamo?

Come rimediamo?

In risposta a questi interrogativi si dovranno considerare i diversi aspetti dell'organizzazione e della struttura aziendale.

Chi siamo.

Dati di partenza: organigramma aziendale, mansionario, sistema di deleghe interne, procure, certificazioni camera di commercio, analisi di poteri e natura di organi aziendali statutari e non, elenco dipendenti e collaboratori eccetera.

Attività da svolgere: individuazione degli attori a cui fanno capo le fasi dei processi aziendali.

L'esame dei documenti individuati come dati di partenza mira a definire un quadro chiaro di ruoli e responsabilità, individuando soprattutto i soggetti qualificabili come figure apicali ai sensi dell'articolo 5, 1° comma, lettera a, del decreto n. 231/2001, in quanto "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 15 di 89

e funzionale ...[o comunque] persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso".

L'individuazione delle figure apicali è essenziale, in quanto esse si trovano di fatto a essere destinatarie di protocolli e di obblighi specifici previsti nel modello, nonché svolgere un ruolo essenziale per la diffusione e l'efficace applicazione del modello stesso.

Applicazione concreta: mappa delle figure apicali, adeguato sistema di deleghe e procure.

A quali norme siamo soggetti.

Dati di partenza: adempimenti relativi a dettati normativi cogenti, contrattuali, volontari.

Attività da svolgere: analisi delle "norme" a cui è soggetta l'azienda.

L'azienda è soggetta a diversi vincoli: innanzitutto quelli cogenti dell'ordinamento nazionale e comunitario, poi quelli derivanti dall'adeguamento a standard internazionali (norme ISO per i sistemi di gestione qualità, ambiente sicurezza, etica ecc.) o da espresse richieste contrattuali del cliente. Vanno altresì considerate le disposizioni contenute in atti costitutivi, statuti sociali, regolamenti interni all'ente.

Tutti questi documenti e informazioni vengono inseriti e integrati nel modello, che da un lato li recepisce come presidi organizzativi preesistenti, dall'altro li utilizza come strumento di controllo e verifica dei processi aziendali.

Applicazione concreta: elenco dei presidi normativi esistenti per ciascun processo o area.

Che cosa facciamo.

Dati di partenza: processi, funzioni, attività, aree, istruzioni, regolamenti, procedure, prassi operative aziendali. Esame storico degli eventuali provvedimenti sanzionatori antecedenti all'adozione del modello.

Attività da svolgere: descrivere i processi e gli attori delle attività svolte nelle varie aree aziendali, guardando alle potenziali capacità di incorrere in uno dei reati di cui al decreto 231/2001.

Ciò significa comprendere l'identità della società, i servizi che offre ai clienti, i punti di forza e di debolezza, gli obiettivi che ne stanno guidando l'evoluzione.

Un processo è una sequenza di attività che ha come risultato un prodotto o un servizio per un cliente esterno o interno all'azienda, e viene descritto definendo come le persone, le informazioni e le risorse materiali lavorano e interagiscono per fornire valore al cliente finale.

L'analisi dei processi o delle aree aziendali può avvenire secondo approcci diversi (approccio orizzontale, partendo cioè dagli attori per giungere alle attività svolte) o verticale (dalle attività per risalire agli attori). A prescindere dal tipo di approccio prescelto, occorrerà in ogni caso procedere a un vero e proprio raffronto fra l'elenco dei reati previsti dal decreto n. 231/2001 e le attività poste in essere in ciascuna area aziendale al fine di definire quali soggetti, processi e attività siano esposti al rischio di potenziale realizzazione dei reati medesimi.

La descrizione dei processi aziendali è uno dei primi passi per compiere un efficace Business Process Management, un approccio al governo dell'ente orientato a renderne efficiente il business attraverso la conoscenza, il controllo e il perfezionamento delle sue catene del valore. I processi nella letteratura del (BPM) sono normalmente suddivisi in quattro categorie:

- governo: processi di gestione e di funzionamento dell'ente;
- business: processi core attraverso i quali la società eroga i suoi servizi;
- mercato: processi di interazione con il clienti, quali marketing, customer care;
- supporto: processi interni che producono servizi ad altri processi o a unità interne dell'azienda.

L'identificazione dei processi e dei sottoprocessi delle quattro categorie definisce il framework dei processi aziendali, un modello univoco per descrivere il funzionamento della realtà aziendale che permette da un lato di "fotografare" la globalità dell'azienda, e dall'altro di capitalizzarne la conoscenza, mantenendo la coerenza e l'omogeneità delle singole analisi di processo. La definizione del framework dei processi e la successiva rappresentazione per processo delle diverse attività aziendali consente di:

- gestire dinamicamente e con semplicità l'evoluzione dei processi nel tempo, mantenendo aggiornata l'analisi dei rischi a interventi mirati alle sole aree del framework interessate dai cambiamenti;
- disporre di un modello concettuale per l'analisi e l'individuazione delle aree di intervento per il miglioramento delle performance aziendali, in termini di efficacia e di efficienza;
- fornire alle diverse unità organizzative un comune e organico sistema di interpretazione delle realtà aziendali;

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 16 di 89

- produrre in modo automatizzato i mansionari delle diverse unità organizzative;
- normalizzare e standardizzare la documentazione aziendale.

Applicazioni concrete: mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio.

Come controlliamo.

Dati di partenza: sistema dei controlli interni esistenti.

Attività da svolgere: verifica dei sistemi di controllo già applicati. Quantificazione del "rischio residuo".

Individuazione di protocolli aggiuntivi.

Una volta individuate le aree "sensibili", occorre verificare i protocolli esistenti, ossia gli eventuali presidi già applicati in azienda e in grado di prevenire la realizzazione degli illeciti.

In base a tale analisi sarà possibile procedere alla quantificazione del "rischio residuo" secondo la metodologia sopra proposta.

Qualora poi i protocolli non esistano o comunque appaiano insufficienti o inefficaci, il rischio residuo risulterà superiore alla soglia di accettabilità. A questo punto l'azienda dovrà necessariamente procedere all'implementazione di nuovi protocolli o al rafforzamento di quelli già esistenti, così da abbassare il grado di esposizione al rischio di commissione reati (l'articolo 6, comma 2°, lettera b, del decreto n. 231/2001 dispone proprio che il modello risponda all'esigenza di "prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire").

I protocolli hanno la finalità di modulare nel concreto l'agire sociale, andando a richiamare l'osservanza del codice etico (principi di comportamento) e a specificare, sebbene per principi, l'operatività a cui devono ispirarsi i destinatari del modello, al fine di prevenire la commissione del singolo reato (principi di attuazione). Possono anche essere previste procedure e istruzioni specifiche per determinati processi/aree sensibili.

I principi generali posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

PRINCIPI ETICI: l'azienda deve diffondere all'interno dell'organizzazione, e nei confronti di tutti gli stakeholders, una tavola dei principi etici, degli impegni e delle responsabilità a cui essa ispira la sua attività e delle corrispondenti condotte richieste ai destinatari. La scelta dei principi etici deve trovare una corrispondenza nelle fattispecie di reato previste dal decreto n. 231/2001. Tali principi possono essere inseriti in codici etici di carattere più generale, laddove esistenti, o invece essere oggetto di un'autonoma previsione.

CHIARA DEFINIZIONE DI RUOLI E DI RESPONSABILITÀ: l'ente deve definire in documenti formali (organigramma, mansionario, funzionigramma, deleghe e procure, nomine ecc.) le funzioni e i poteri di ciascuna figura aziendale, chiarendo la tipologia di rapporti (gerarchici, di staff, di controllo, di riporto) intercorrenti fra gli stessi. Andranno chiaramente definite le modalità di accesso a determinati ruoli in azienda e gli eventuali sistemi premianti e di gratificazione rivolti al personale (obiettivi, risultati, scatti di anzianità, acquisizione nuovi titoli e competenze).

SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla (secondo la logica autorizzazione - esecuzione - controllo). Deve essere evitata in ogni caso la concentrazione di poteri e funzioni in un'unica figura, così da assicurare in ogni circostanza l'eventuale controllo da parte di funzioni separate o gerarchicamente sovraordinate.

ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate (informatiche e manuali) idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante. Il rispetto attento delle procedure adottate appare necessario soprattutto per l'area amministrativo-finanziaria (l'articolo 6, 2° comma, lettera c, del decreto n. 231/2001 dispone esplicitamente che il modello deve "individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati"). In questo ambito il sistema dei controlli interni potrà essere attuato attraverso strumenti diffusi e riconosciuti: abbinamento firme, riunioni periodiche e frequenti, condivisione dei

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 17 di 89

compiti, previsione di almeno un duplice controllo (operatore e figura apicale), verifica di rispetto del budget, verifica esistenza di adeguata documentazione di supporto e giustificazione (fattura, contratto, ordine, d.d.t., delibera ecc.). Qualora poi determinate operazioni siano svolte, per scelta aziendale o per eventi eccezionali, al di fuori del sistema di procedure e di prassi adottate, sarà importante garantire l'assoluta trasparenza e documentazione dell'attività svolta.

POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità assegnate e devono prevedere, ove richiesto, l'indicazione dei limiti di spesa; devono inoltre essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società e all'esterno. Occorre evitare in ogni caso di attribuire poteri illimitati e svincolati dalla verifica a soggetti che sono tenuti ad adottare decisioni che potrebbero comportare la commissione di reati.

TRACCIABILITÀ e RINTRACCIABILITÀ: tutte le azioni e le operazioni dell'ente devono essere registrate, coerenti, congrue, verificabili. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in ogni momento all'effettuazione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

SEGNALAZIONE: ogni attività che mantiene intrinsecamente un rischio residuo elevato deve essere comunicata a un'entità aziendale deputata alla vigilanza (per esempio superiore gerarchico, organismo di vigilanza, internal audit). In particolare il sistema di controllo di gestione deve essere tale da garantire una segnalazione tempestiva di situazioni critiche.

COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE: deve essere predisposto in cooperativa un adeguato piano di comunicazione/formazione/addestramento del personale, riferito non solo al contenuto dell'eventuale codice etico adottato, ma anche alla struttura organizzativa aziendale nel suo insieme, alla distribuzione di compiti e di poteri, alle procedure, alle istruzioni e alle prassi operative applicate, alle disposizioni normative adottate in azienda, ai contenuti generali del modello e ai protocolli previsti in seguito all'analisi dei rischi, alle decisioni degli organi sociali, alle deliberazioni dell'organismo di vigilanza e degli altri organi di controllo aziendali ecc.
 Il piano di comunicazione/formazione/addestramento deve essere mirato, adeguato alle capacità e alle competenze dei destinatari, continuo e rispettoso dei requisiti di veridicità e completezza.

Come verifichiamo.

Dati di partenza: analisi della situazione.

Attività da svolgere: programmazione ed esecuzione di sessioni di analisi dei dati.

La gestione del modello deve prevedere una fase di verifica del suo mantenimento e del suo aggiornamento nonché dell'applicazione e dell'efficacia dei protocolli adottati.

Le verifiche, eventualmente svolte o disposte dall'organismo di vigilanza, devono essere innanzitutto pianificate e poi eventualmente integrate con le verifiche previste e attuate da altri enti (per esempio internal auditing, enti di certificazione terzi, responsabile del sistema di gestione qualità, ambiente, sicurezza, etica ecc.).

Ciascuna verifica deve essere intrapresa previa definizione:

- dei soggetti che le conducono e delle loro competenze;
- delle modalità utilizzate;
- delle aree/funzioni/soggetti coinvolti;
- delle modalità di verbalizzazione e di riporto ai vertici aziendali o all'organismo di vigilanza;

Applicazione concreta: verifica dell'esito delle sessioni di controllo.

Come rimediamo.

Dati di partenza: sessioni di controllo.

Attività da svolgere: gli esiti delle verifiche devono essere tempestivamente comunicati all'organismo di vigilanza, il quale, dopo un attento esame, concorderà con le funzioni competenti la definizione di misure correttive (modifiche e introduzione di protocolli, applicazione di sanzioni, integrazioni a contratti e

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 18 di 89

documenti, intensificazione di momenti formativi, aggiornamento organigramma, informazione a organi societari ecc.). In un secondo momento occorrerà in ogni caso verificare l'efficace applicazione delle misure correttive disposte.

Applicazioni concrete: pianificazione degli interventi da effettuare.

Adozione e diffusione del modello di organizzazione, di gestione e di controllo.

Il processo di analisi dei rischi e di definizione dei protocolli di contenimento trova la sua sintesi finale in un documento complessivo: il "modello organizzativo".

Questo documento può essere strutturato in due parti: una "parte generale", che contiene i punti cardine del modello e tratta del funzionamento dell'organismo di vigilanza e del sistema sanzionatorio, e una "parte speciale", il cui contenuto è strutturato sulle diverse tipologie di reato previste dal decreto 231/2001, aventi un'attinenza più specifica all'attività istituzionale della cooperativa.

Il modello, così strutturato, assume la funzione di vero e proprio manuale aziendale a disposizione delle funzioni interne e dei terzi, affinché tutti sappiano, in particolare, chi ha potere decisionale, di spesa e di controllo, e quali sono le modalità del corretto agire.

Risulta quindi evidente che qualsiasi violazione delle regole di condotta delineate dal modello stesso per prevenire i reati di cui al decreto e in generale dei protocolli richiamati dal modello o attuativi dello stesso, è suscettibile di sanzione da parte delle funzioni aziendali competenti, in conformità al sistema sanzionatorio adottato. L'applicazione delle sanzioni prescinde inoltre dall'effettiva commissione di un reato e quindi dall'apertura di un eventuale procedimento penale.

In relazione all'adozione e all'efficace attuazione del modello l'articolo 6, 1° comma, del decreto legislativo n. 231/2001 dispone che tali attività siano di competenza dell'organo dirigente. Una corretta lettura della disposizione porta ad affermare che l'approvazione e l'adozione formale del modello, come ogni successiva integrazione e aggiornamento sostanziale, avvengano con un'apposita delibera del consiglio di amministrazione.

In seguito ad aggiornamenti normativi, cambiamenti nell'organizzazione, nei processi e nelle attività aziendali o al verificarsi di eventi straordinari (gravi violazioni, contestazioni, sanzioni ecc.) possono rendersi necessarie delle modifiche del modello, che è auspicabile giungano all'approvazione del consiglio di amministrazione principalmente per proposta dell'organismo di vigilanza. Dopo la delibera del consiglio sarà compito dell'organismo di vigilanza procedere all'attuazione e alla diffusione delle innovazioni apportate.

Per quanto riguarda la gestione del modello le responsabilità sono suddivise fra diversi organi e soggetti presenti all'interno della cooperativa.

In particolare:

- l'organo amministrativo (il c.d.a.):
- delibera e dispone sulla definizione, sugli ampliamenti e sulle modifiche del modello;
- nomina i membri dell'organismo di vigilanza (organismo di vigilanza);
- riceve informazioni periodiche dall'organismo di vigilanza sul funzionamento del modello e sulle sue violazioni;
- l'organismo di vigilanza (organismo di vigilanza):
- vigila affinché il modello sia efficace e idoneo a prevenire la commissione di reati;
- vigila affinché il modello sia costantemente aggiornato e divulgato;
- vigila affinché il modello sia sempre osservato da tutti i soggetti cui è rivolto;
- il Revisore Unico riceve informazioni periodiche dall'organismo di vigilanza sul funzionamento del modello e sulle sue violazioni.
- I destinatari:
- hanno il dovere di applicare le disposizioni del modello;
- collaborano con l'organismo di vigilanza nel processo di verifica, di monitoraggio e di diffusione.

1.6.TIPOLOGIA DI REATI DISCIPLINATI

In questa parte del modello sono descritte per ciascun reato previsto dal decreto legislativo 231 del 2001 alcune condotte esemplificative, le aree e i processi a maggior rischio e alcuni protocolli finalizzati alla prevenzione del reato. Di seguito sono quindi riportati tutti i reati che la cooperativa può commettere, fermo restando che l'indicazione specifica delle singole aree a rischio è inserita nella parte speciale del

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 19 di 89

modello organizzativo, dove saranno indicate nello specifico tutte le situazioni e le casistiche applicabili alla cooperativa.

Nella parte generale del modello organizzativo si reperiscono quindi mere esemplificazioni che, oltre a non avere assolutamente la pretesa di essere esaustive, vanno poi adattate, di volta in volta, alla concreta realtà aziendale di riferimento, in base alla natura dell'ente, alle dimensioni, all'organizzazione, alle attività tipiche e alla storicità. Pertanto quanto contenuto nella seguente parte necessita di uno specifico adeguamento alle singole realtà aziendali in cui viene adottato il modello e di una verifica della congruità con le sue caratteristiche dimensionali e organizzative. In particolare si sottolinea che i protocolli indicati devono essere inseriti in un sistema organico di controlli e presidi, che deve essere efficace nel suo complesso.

Quanto appena detto vale soprattutto in relazione agli enti di piccole dimensioni, così come precedentemente definiti, e ai quali è irrealistico imporre l'utilizzo di tutto il complesso bagaglio di protocolli e di strumenti di controllo appropriati in organizzazioni diversamente strutturate e dimensionate. Sotto questo profilo si deve nuovamente sottolineare che una parte significativa delle realtà cooperative rientra nella definizione comunitaria di microimprese e una larga parte in quella di piccole imprese. In questa tipologia di imprese l'organismo di vigilanza potrà valutare l'opportunità dell'applicazione dei controlli preventivi e dei protocolli suggeriti in forma estremamente semplificata.

A seconda della scala dimensionale potranno quindi essere utilizzate soltanto alcune componenti di controllo, mentre altre potranno essere escluse o essere presenti in termini estremamente semplificati. Tuttavia è opportuno ribadire che, per tutti gli enti, siano essi grandi, medi o piccoli, il sistema dei protocolli e dei controlli preventivi dovrà essere tale che lo stesso:

- nel caso di reati dolosi non possa essere aggirato se non con intenzionalità; - nel caso di reati colposi, come tali incompatibili con l'intenzionalità fraudolenta, risulti comunque violato, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo.

Di seguito si procede alla rassegna commentata dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti che, allo stato delle modifiche finora introdotte, risulta composto dai seguenti reati.

Articolo 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

Articolo 24 bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Articolo 24 ter. Delitti di criminalità organizzata.

Articolo 25. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

Articolo 25 bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Articolo 25 bis-1. Delitti contro l'industria e il commercio.

Articolo 25 ter. Reati societari.

Articolo 25 quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Articolo 25 quater-1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Articolo 25 quinquies. Delitti contro la personalità individuale.

Articolo 25 sexies. Abusi di mercato.

Articolo 25 septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo 25 octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. Normativa antiriciclaggio.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 20 di 89

Articolo 25 novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Articolo 25 decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Articolo 25 undecies. Reati ambientali.

Articolo 25 duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Articolo 25 terdecies. Razzismo e xenofobia.

Articolo 25 quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Articolo 25 quinquiesdecies Reati Tributari.

Articolo 26. Delitti tentati.

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)

[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva].

Legge n. 146 del 16 marzo 2006. Reati transnazionali.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 21 di 89

ARTICOLO 24 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001: INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO.

- *Malversazione a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (Art. 316-bis c.p.)*
- *Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 316-ter c.p.)*
- *Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (Art. 640 c.2 n.1 c.p.)*
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.)*
- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 640-ter c.p.)*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316 *bis*, 316 *ter*, 640, comma 2°, n. 1, 640 *bis* e 640 *ter* se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1°, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, lettere c), d) ed e).

Le fattispecie per primo richiamate mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominate, sotto due diversi profili temporali: nel momento di erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione dei finanziamenti. Le condotte punite, con riferimento al primo dei due momenti, sono modellate sullo schema della truffa in cui assume rilevanza determinante l'immutazione del vero in ordine ad aspetti essenziali ai fini dell'erogazione. Nella malversazione, invece, assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione.

Il delitto di truffa aggravata in danno dello Stato è realizzabile in tutti gli ambiti aziendali che prevedono rapporti o contatti con la PA. La truffa si caratterizza per l'immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della P.A.

La frode informatica, invece, assume rilievo ai fini della responsabilità dell'ente solo se realizzata in danno della P.A. Il reato di frode informatica presenta, sostanzialmente, la medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi del reato di truffa da cui si distingue in quanto l'attività illecita investe non la persona ma un sistema informatico. Nel reato di frode informatica, pertanto, non assume rilevanza - a differenza che nel reato di truffa - il ricorso da parte dell'autore del reato ad artifici o raggiri, ma l'elemento oggettivo dell'alterazione del sistema informatico (e/o dei dati in esso disponibili). Si tratta di una tipologia di illecito oggi poco frequente ma che, è prevedibile, avrà nel futuro più ampia realizzazione. Al contrario, i reati in materia di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis*, 316 *ter* e 640 *bis* c.p.) sono piuttosto ricorrenti.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 22 di 89

**ARTICOLO 24 BIS DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.**

- *Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (Art. 491-bis c.p.)*
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)*
- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)*
- *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art.615-quinquies c.p.)*
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)*
- *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art.617-quinquies cp)*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art.635-quinquies c.p.)*
- *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies)*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 *ter*, 617 *quater*, 617 *quinquies*, 635 *bis*, 635 *ter*, 635 *quater* e 635 *quinquies*, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 *quater* e 615 *quinquies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 *bis* e 640 *quinquies* del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1° si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2° si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3° si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, lettere c), d) ed e).

L'articolo 24-bis del decreto 231 ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti alla quasi totalità dei reati informatici.

Alla luce dei presupposti applicativi del decreto, gli enti saranno considerati responsabili per i delitti informatici commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, ma anche da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza. Le tipologie di reato informatico si riferiscono a una molteplicità di condotte criminose in cui un sistema informatico risulta, in alcuni casi, obiettivo stesso della condotta e, in altri, obiettivo stesso della condotta e, in altri, lo strumento attraverso cui l'autore intende realizzare altra fattispecie penalmente rilevante.

Lo sviluppo della tecnologia informatica ha generato nel corso degli anni modifiche sostanziali nell'organizzazione del business di impresa e ha inciso sensibilmente sulle opportunità a disposizione di ciascun esponente aziendale per realizzare o occultare non soltanto schemi di condotte criminali già esistenti ma anche fattispecie nuove, tipiche del cd. mondo virtuale.

A ciò si aggiunga l'ingresso massivo di dispositivi mobili (es. tablet e smartphone), l'utilizzo di server di cloud computing (per esempio servizi di memorizzazione e archiviazione dei dati distribuiti su reti e server remoti) che:

- moltiplicano le opportunità di realizzazione di un reato informatico;

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 23 di 89

- introducono criticità in relazione al loro utilizzo aziendale in virtù dei ridotti interventi del legislatore italiano e, soprattutto, della carenza di convenzioni internazionali che si renderebbero ancor più necessarie in virtù della globalità del fenomeno;
- determinano la necessità per le imprese di adeguarsi rapidamente al fine di disciplinare correttamente la gestione di tali fenomeni.

Quanto ai soggetti maggiormente esposti a tale fattispecie di reato, tale fenomeno può potenzialmente coinvolgere qualsiasi ente che utilizzi in maniera rilevante gli strumenti informatici e telematici per lo svolgimento delle proprie attività. È chiaro, tuttavia, che tale categoria di reato risulta meno probabili per cooperative sociali che si occupa di servizi alla persona.

Con riguardo alle aree aziendali più esposte al rischio di commissione di tale categoria di reato presupposto, è bene evidenziare che l'accesso alla tecnologia ha fortemente dilatato il perimetro dei potenziali autori di condotte delittuose, sebbene vi siano aree aziendali (es. area amministrazione, finanza e controllo, marketing, area Ricerca e Sviluppo, area ICT, area acquisti e appalti) che risultano maggiormente esposte al rischio di commissione di reati informatici che possano determinare un interesse o un vantaggio economico per l'azienda.

Le imprese dovranno anche verificare che il loro stato in tema di ICT sia tale da aspirare al riconoscimento dell'esimente dalla responsabilità prevista dal decreto 231 in caso di commissione di un delitto informatico al loro interno: in altri termini, si tratterà di verificare l'esistenza di misure di sicurezza preventive e di controllo idonee a evitare la commissione dei reati informatici e provvedere all'adeguamento dei propri modelli di organizzazione, gestione e controllo, laddove necessario.

La prevenzione dei crimini informatici deve essere svolta attraverso adeguate misure organizzative, tecnologiche e normative, assicurando che l'attività dell'Organismo di Vigilanza venga indirizzata anche verso specifiche forme di controllo degli aspetti sintomatici di anomalie del sistema informativo.

L'ambito di applicazione dell'articolo 24-bis è tale da richiedere competenze tecniche ed esperienze specifiche ai fini dello svolgimento delle attività necessarie per la compliance al decreto 231: definizione delle possibili modalità di realizzazione dei reati, valutazione dei relativi rischi connessi alle carenze del sistema informatico, valutazione dell'efficacia dei presidi esistenti e definizione delle azioni correttive/integrative.

In ossequio a quanto già previsto nella parte generale, con riferimento a questa categoria di reati - più che ad altre - si ritiene particolarmente consigliabile al fine di un efficace controllo preventivo un supporto dell'Organismo di Vigilanza da parte di soggetti in possesso di conoscenze tecniche specifiche (funzioni aziendali interne IT o consulenti esterni).

Si sottolinea che il rispetto di framework e standard internazionalmente riconosciuti in tema di ICT può rappresentare un elemento qualificante ai fini della predisposizione di possibili presidi e dell'implementazione di un adeguato sistema di controllo (ad esempio: ISO 27001:2005 norma internazionale che fornisce i requisiti per un sistema di gestione della sicurezza).

Allo stesso modo è utile richiamare il rispetto di leggi e regolamenti applicabili alla materia della protezione e della sicurezza di dati personali e sistemi informatici.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 24 di 89

**ARTICOLO 24 TER DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.**

- *Associazione per delinquere (art. 416, c.p.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);*
- *Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);*
- *Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);*
- *Associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);*
- *Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p).*

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416 *bis*, 416 *ter* e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 *bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2°, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3°.

I delitti contro la criminalità organizzata erano già previsti come potenziali illeciti amministrativi ex D.Lgs 231/2001 dall'art. 10 della legge 146/2006 "Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale". In tale disposizione erano già previsti alcuni delitti associativi tra i reati presupposto, purché tali reati avessero carattere transnazionale. L'estensione di tali illeciti anche all'ambito nazionale si inquadra in un più articolato programma di lotta alla criminalità di impresa (si pensi alle frodi fiscali, ai reati in danno delle finanze pubbliche commessi in associazione da più imprese, ai reati ambientali ecc.). Il rischio maggiore è rappresentato dalla scelta di partners, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare ecc; pertanto, andrà sempre verificato e assicurato che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

La legge 16 marzo 2006, n. 146, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", ha esteso la responsabilità degli enti ai reati di cd. criminalità organizzata transnazionale.

Lo scopo della Convenzione ONU così ratificata è di promuovere la cooperazione tra Stati al fine di prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. Ogni Stato firmatario è chiamato ad adottare le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato.

La Convenzione ha lo scopo di armonizzare gli ordinamenti interni di tutti i Paesi affinché si possa affermare con certezza che un reato resti tale in qualsiasi paese. Gli impegni che i paesi di tutto il mondo devono assumere possono essere così sintetizzati:

- incriminare nelle legislazioni nazionali i reati di partecipazione ad associazione criminale, riciclaggio di denaro sporco, corruzione e intralcio alla giustizia;
- stabilire la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dal trattato;
- adottare misure contro il riciclaggio di denaro sporco e i proventi delle attività criminali;
- proteggere coloro che testimoniano contro il crimine organizzato;

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 25 di 89

- rafforzare la cooperazione in ordine al trasferimento di giudizi, all'estradizione, al sequestro e alla confisca dei beni provenienti da reato o profitto del reato per rintracciare e giudicare gli indiziati;
- incentivare la prevenzione della criminalità organizzata a livello nazionale e internazionale;
- fornire le necessarie risorse finanziarie a quei Paesi che richiedono assistenza per combattere congiuntamente la criminalità organizzata transnazionale.

L'art. 3 della legge n. 146 del 2006 definisce cosa debba intendersi per reato transnazionale al fine di individuare l'ambito di applicazione della normativa in esame.

In particolare, si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Per "gruppo criminale organizzato", ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende "un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale".

In linea generale, nell'ambito della più ampia definizione di reati di criminalità transnazionale e con riferimento ai reati presupposto della responsabilità dell'ente ex decreto 231, vengono in considerazione, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 146 del 2006, le fattispecie delittuose concernenti i reati di associazione, i reati di traffico di migranti e di intralcio alla giustizia, a condizione che tali condotte delittuose siano state commesse, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da soggetti che rivestono al suo interno un ruolo apicale o subordinato.

Nella sua formulazione originaria l'art. 10, commi 5 e 6, L. n. 146/2006, prevedeva l'estensione dell'ambito di applicazione del decreto 231 anche ai reati di riciclaggio e impiego di capitali di provenienza illecita se compiuti in ambito transnazionale. Con l'approvazione del decreto legislativo n. 231/2007, che ha disposto l'abrogazione di tali commi, la responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali di provenienza illecita indipendentemente dalla presenza o meno del requisito della transnazionalità.

La legge di lotta al crimine organizzato transnazionale, con una clausola generale di chiusura (art. 10, comma 10), dispone l'applicabilità di tutte le disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 ai nuovi illeciti amministrativi imputabili all'ente.

Ai sensi dell'art. 24-ter, decreto 231, la responsabilità dell'ente può derivare, tra l'altro, dai reati associativi (artt. 416 e 416-bis c.p.) e dai delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione criminosa o mafiosa.

Con riferimento ai reati associativi, l'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione allo scopo di commettere più delitti. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma appare condizionata all'effettiva costituzione dell'associazione criminosa. Infatti, prima ancora di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione ovvero di semplice partecipazione, la norma ne subordina la punibilità al momento in cui "tre o più persone" si siano effettivamente associate per commettere più delitti. Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza quindi per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del pactum sceleris. Tali eventuali delitti, infatti, concorrono con quello di associazione per delinquere e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 c.p.

L'associazione per delinquere, ad esempio, potrebbe venire in rilievo in collegamento con il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 Codice dell'ambiente). Ciò impone all'impresa di prestare particolare attenzione alla selezione dei soggetti preposti alla gestione dei propri rifiuti.

Ai sensi dell'art. 416-bis c.p., l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 26 di 89

comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Tale reato si caratterizza per l'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà, sia all'esterno che all'interno dell'associazione. In ottica 231, tutto questo dovrà comunque tramutarsi in condotte che rispondano a un interesse, o arrechino un oggettivo vantaggio, all'ente in questione.

Si evidenzia peraltro che l'ente potrebbe rispondere anche nel caso del c.d. "concorso esterno" nel reato associativo, vale a dire quando il soggetto apicale o sottoposto, fornisce un supporto all'associazione di tipo mafioso pur non prendendo parte al sodalizio criminale.

Al netto delle considerazioni sopra svolte, la configurazione dei reati associativi come reati-mezzo ha l'effetto di estendere la responsabilità dell'ente ex decreto 231 a una serie indefinita di fattispecie criminose commesse in attuazione del pactum sceleris e non necessariamente incluse nell'elenco dei reati presupposto. Si pensi, ad esempio, alla turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), all'illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-bis, c.p.), all'inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.) e alla frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

Pertanto, le diverse possibili manifestazioni dei reati presupposto considerati dall'art. 24-ter decreto 231, anche laddove di rilievo transnazionale, rendono necessaria una scrupolosa mappatura dei rischi, con particolare riferimento a quello di verifica di condotte dirette a favorire o recare vantaggio all'organizzazione criminale, nonché l'individuazione di adeguati controlli preventivi. A quest'ultimo proposito, ad esempio, la prevenzione dei delitti previsti dai richiamati articoli 355 e 356 c.p. presuppone il rafforzamento dei controlli nelle aree aziendali che si occupano dell'attività di fornitura pubblica di beni e servizi.

In linea generale, sul piano delle misure volte a prevenire i reati espressione del fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso, è importante in primo luogo riferirsi ai presidi proposti nelle presenti Linee Guida in relazione ai singoli reati presupposto rilevanti e, inoltre, in considerazione della speciale pericolosità che caratterizza tali fattispecie, prevedere adeguati flussi informativi verso l'OdV e misure idonee a garantire la riservatezza dei soggetti che segnalano le violazioni, eventualmente anche mediante presidi specifici quali l'attivazione di una linea telefonica a ciò dedicata.

Nella stessa direzione, si evidenzia che l'adesione delle imprese associate a Confindustria al Protocollo di Legalità siglato il 10 maggio 2010 con il Ministero dell'Interno, e alle s.m.i., comporta l'adozione di misure che sono funzionali ad adeguare alla disciplina del decreto 231 gli assetti di gestione, organizzazione e controllo interno. Infatti, l'impresa aderente al Protocollo si impegna, ad esempio, a ottenere la documentazione antimafia liberatoria riguardante i propri fornitori e a richiedere loro il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari e la denuncia dei fenomeni estorsivi subiti. Come previsto dalla Commissione paritetica per la Legalità - istituita ai sensi del citato Protocollo - nelle Linee Guida attuative, tali procedure e misure preventive, se correttamente implementate e attuate, consentono di integrare il modello organizzativo per la parte relativa alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e di quelli affini (ad es. corruzione).

Con particolare riferimento al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309), si rinvia ai controlli preventivi considerati rispetto ai reati associativi, con il caveat che si tratta di un reato raramente commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 27 di 89

**ARTICOLO 25 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE
O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE.**

- *Concussione (Art. 317 c.p.)*
- *Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)*
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (Art. 319 c.p.)*
- *Circostanze aggravanti (Art. 319 bis)*
- *Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater)*
- *Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (Art. 320 c.p.)*
- *Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)*
- *Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)*
- *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p.)*
- *Il traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.)*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319 *ter*, comma 1°, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319 *bis* quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 *ter*, comma 2°, 319 *quater* e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 *bis*.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si e' efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di pubblico servizio

In generale definiamo Pubblica Amministrazione "l'aggregazione di tutti gli Enti che svolgono tutte le attività dello Stato e degli altri Enti pubblici".

Ultimi aggiornamenti legislativi che hanno apportato modifiche all'art. 25-ter co. 1 del D.Lgs. 231/2001:

- la *Legge 109/2012 (c.d. Legge Anticorruzione)* ha apportato modifiche che impattano in modo rilevante sulle condotte e sulle pene comminabili, nella descrizione seguente si terranno pertanto in considerazione tali variazioni legislative;
- la *Legge 69/2015* ha apportato ulteriori modifiche all'art. 25-ter co. 1 del D.Lgs. 231/2001: in particolare la normativa ha aumentato i minimi e massimi delle pene, ha aggiunto l'incaricato di Pubblico Servizio fra coloro che possono commettere il delitto di concussione, ha previsto sconti di pena per i collaboratori di giustizia, aumentato le pene accessorie, conferito maggiori poteri all'ANAC, reintrodotta il reato di falso in bilancio.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 28 di 89

Enti della pubblica amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

Si riepilogano qui di seguito i caratteri distintivi degli enti della Pubblica Amministrazione

Ente della Pubblica Amministrazione	Qualsiasi Ente che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.
Pubblica Amministrazione	Tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici.
Esemplificazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; • Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d’Italia e Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, Regioni/Province/Comuni, Comunità montane, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni); • Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: • INPS, CNR, INAIL, INPDAl, INPDAP, ISTAT, ASST; RAI

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell’art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta invece un’analoga attività definitoria per precisare la nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell’articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 29 di 89

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico".

I caratteri distintivi della prima figura possono essere sintetizzati come segue:

Pubblico Ufficiale	Colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Pubblica funzione amministrativa	Funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi
Norme di diritto pubblico	Norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico.

Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio puntualizzare tale categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio", è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell'applicazione pratica. In particolare, l'art. 358 c.p. recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio".

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge inoltre precisa che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale".

La giurisprudenza ha individuato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'Ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 30 di 89

I caratteri peculiari della figura dell'incaricato di pubblico servizio sono sintetizzati nel seguente specchio:

Incaricati di Pubblico Servizio	Coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio
Pubblico servizio	<p>Un'attività disciplinata da norme diritto pubblico, caratterizzata dalla mancanza da poteri di natura deliberativa, autorizzativi e certificativi (tipici della Pubblica funzione amministrativa).</p> <p>Non può mai costituire Pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.</p>

Si tratta di tipologie di reato che rientrano nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione e, in quanto tali, presuppongono l'instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o l'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.

Si è, in particolare, in presenza di reati propri, il cui soggetto attivo è di regola un pubblico funzionario. L'inserimento come delitto presupposto nel decreto 231 (art. 25) si giustifica poiché la legge punisce – in presenza di determinate circostanze – anche il privato che concorre con il soggetto pubblico nella realizzazione del reato, come nel caso di induzione indebita a dare o promettere utilità o della corruzione attiva, su cui ci si soffermerà in seguito.

Inoltre, nel nostro ordinamento non è raro che la qualità di soggetto pubblico (pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio) sia estesa anche nei confronti di soggetti privati e, quindi, che tale qualifica sia attribuita ad esponenti di realtà societarie a carattere privato, investite dello svolgimento di pubblici servizi o di pubbliche funzioni, nei limiti e in relazione alle attività aziendali riconducibili all'assolvimento di tali compiti, come anche di seguito specificato.

A tale proposito si deve ricordare che, secondo l'attuale disciplina, ciò che rileva è, infatti, l'attività svolta in concreto e non la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto. Ne consegue che il nostro ordinamento accoglie una nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di tipo "oggettivo", che comporta la necessità di una valutazione "caso per caso" -peraltro non sempre agevole - delle singole funzioni ed attività svolte, sia per determinare la qualificazione del soggetto interessato (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o semplice privato) sia, di conseguenza, per stabilire la natura delle azioni realizzate dal medesimo. Da ciò discende che possono coesistere in capo ad un medesimo soggetto, almeno a fini penalistici, qualifiche soggettive diverse.

Pertanto, al fine di valutare i possibili ambiti aziendali esposti a maggior rischio è necessario premettere che:

- i. la qualifica di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (es. recapito degli atti giudiziari o attività di messo notificatore per conto di Equitalia o di amministrazioni comunali; concessione finanziamenti agevolati per conto dei Ministeri; riscossione coattiva tributi; etc.);
- ii. sono incaricati di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio e che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine o di prestazione di un'attività meramente materiale (es. erogazione servizi di vario tipo sulla base di convenzioni con Ministeri o altri soggetti annoverabili tra le PA che non comportino poteri certificativi) .

In conclusione è possibile dedurre che, limitando per il momento l'analisi ai soli reati di natura corruttiva, in taluni casi possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (es. l'amministratore o il dipendente della singola società corrompe un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per far ottenere all'ente qualcosa), sia corruzioni c.d. passive (es. l'esponente dell'ente - nello svolgimento di un'attività di natura "pubblicistica" - riceve denaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio). Tale ultima forma d'illecito, nell'ottica del decreto 231, si verificherà con minore frequenza della prima, giacché nella maggior parte dei casi si tratterà di corruzioni realizzate nell'esclusivo interesse della persona fisica senza, cioè, che sia configurabile un interesse o vantaggio dell'ente. Tuttavia, anche in questi casi, non è

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 31 di 89

possibile escludere che si verifichino ipotesi di corruzione passiva che generano responsabilità dell'ente (ad es. laddove quest'ultimo abbia tratto un vantaggio - eventualmente anche indiretto - dalla commissione del reato da parte del proprio esponente) e ciò, verosimilmente, si potrà verificare proprio con riferimento a quei soggetti, di diritto privato o di diritto pubblico (ad es. i c.d. enti pubblici economici) la cui attività sia, in tutto o in parte, da considerare come pubblica funzione o pubblico servizio.

Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), si precisa che tale fattispecie non ricorre soltanto in relazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie cui è subordinata e allo status di colui che le esercita, ma ha una portata più ampia. Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione, costituisce "atto giudiziario" qualsiasi atto funzionale a un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo realizza (cfr. Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 15.208 del 25/2/2010, con riferimento alla testimonianza resa in un processo penale).

Nell'ambito dei reati in esame, è recentemente intervenuta la legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente nuove "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (cd. Legge anticorruzione).

Tale provvedimento (di ratifica della convenzione di Strasburgo del 1999), oltre a determinare importanti effetti nel più ampio contesto normativo, in ottica di un complessivo rafforzamento degli strumenti volti a contrastare i fenomeni corruttivi, anche mediante un inasprimento del trattamento sanzionatorio per gli autori dei diversi reati interessati, e a favorire la maggiore trasparenza nell'azione amministrativa, ha introdotto importanti novità, con significativi riflessi anche nella specifica materia del D.lgs. n. 231/01. In particolare:

- la concussione (art. 317 c.p.) è ora riferibile soltanto alla figura del pubblico ufficiale e circoscritta alle sole ipotesi in cui vi sia la costrizione del privato;
- la distinta ipotesi di concussione per induzione, precedentemente prevista nell'ambito dell'articolo 317 c.p., ha acquisito rilievo di fattispecie autonoma mediante l'introduzione del nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.). L'aspetto più significativo della modifica normativa nella prospettiva della responsabilità dell'ente è che soggetto attivo del delitto in esame è anche il soggetto privato che partecipa al reato corrispondendo o impegnandosi a dare l'utilità, nonostante le pene riservate al privato siano più miti di quelle previste per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio;
- nel contempo, il legislatore ha provveduto a rimodulare il reato di corruzione con l'inserimento, tra l'altro, della corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) in luogo del precedente reato di corruzione per un atto d'ufficio. Il nuovo reato risulta configurabile laddove vi sia un flusso illecito di denaro (o altra utilità) tra esponenti aziendali e un soggetto pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni o dei suoi poteri, senza la necessità che sia dimostrato (come invece richiesto dalla formulazione precedente del reato) un nesso causale tra la prestazione (o l'utilità erogata) e un singolo e specifico provvedimento o atto della PA.

Ai fini della costruzione del modello organizzativo, è importante distinguere le fattispecie in esame e considerarne le differenti caratteristiche strutturali. Al riguardo, la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza n. 12228 del 14 marzo 2014) ha indicato i principi di diritto da osservare per individuare la linea di confine tra i diversi illeciti, evidenziando che:

- la differenza tra il reato di concussione (art. 317 c.p.) e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p.) riguarda i soggetti attivi e le modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità. Infatti, la concussione consiste nell'abuso costrittivo attuato dal pubblico ufficiale mediante violenza o minaccia di un danno contra ius che determina la soggezione psicologica del destinatario - ma non l'annullamento della sua libertà di autodeterminazione - il quale, senza riceverne alcun vantaggio, si trova di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o promessa dell'utilità. L'induzione indebita si realizza, invece, nel caso di abuso induttivo del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale condiziona in modo più tenue la volontà del destinatario; quest'ultimo, pur disponendo di un margine decisionale più ampio, finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale;
- i reati di concussione e induzione indebita si distinguono dalle fattispecie corruttive in quanto i primi due delitti presuppongono una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico idonea a

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 32 di 89

determinare la soggezione psicologica del privato, costretto o indotto alla dazione o promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo viene concluso liberamente e consapevolmente dalle parti. Queste si trovano su un piano di parità sinallagmatica, nel senso che l'accordo è in grado di produrre vantaggi reciproci per entrambi i soggetti che lo pongano in essere. In tale ambito è inoltre opportuno segnalare, in ragione del suo carattere innovativo, l'introduzione della fattispecie inerente il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). Pur non costituendo detto reato presupposto per la responsabilità degli enti ai sensi del decreto 231, si ritiene che esso assuma - nel generale contesto delineato dal vigente quadro normativo, che recepisce gli orientamenti internazionali sul contrasto anche di comportamenti prodromici rispetto ad accordi corruttivi - particolare rilevanza, in quanto le relative condotte illecite potrebbero avere un carattere di connessione e/o di contiguità rispetto a quelle corruttive, rilevanti nell'ottica del decreto 231.

Al riguardo si può affermare - a livello orientativo - che la nuova normativa, e in particolare l'introduzione ex novo del delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, possa comportare, ferma restando la specificità di ogni singolo contesto aziendale, l'ampliamento in termini significativi delle aree di attività potenzialmente sensibili.

Infatti, considerato che il predetto delitto prevede l'estensione della punibilità anche al soggetto (privato) "indotto" dall'esponente pubblico alla corresponsione dell'utilità (con un elemento di forte discontinuità rispetto al precedente reato di concussione che vedeva nel soggetto privato esclusivamente una "vittima" del reato), le aree aziendali di potenziale esposizione al rischio tenderanno a comprendere tutti gli ambiti di operatività contraddistinti da rapporti con soggetti pubblici (oltre che le attività eventualmente svolte da parte di un esponente dell'azienda in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio in veste, in tal caso, di colui che "induce" alla prestazione indebita), con un ampliamento delle aree interessate dal previgente reato di concussione per induzione.

Un ampliamento dell'ambito della responsabilità, sia per il privato che per il pubblico ufficiale, è stato poi realizzato anche con la novità dell'articolo 318 del codice penale. Innanzitutto, come accennato, la fattispecie rinuncia oggi al requisito della strumentalità dell'accordo rispetto a un predeterminato atto dell'ufficio (risulta, ad esempio, punibile anche solo l'asservimento della funzione alle esigenze del corruttore). In secondo luogo, nella corruzione per l'esercizio della funzione confluiscono anche le originarie ipotesi di corruzione impropria attiva susseguente non punite, sul versante privato, nella precedente disciplina. Infine, nel nuovo articolo 318 è venuto meno il riferimento al concetto di retribuzione e si porrà dunque il problema interpretativo della possibile estensione della punibilità anche alle dazioni di regalie e donativi d'uso.

Per quanto attiene, invece, la nuova formulazione del reato di concussione (ora previsto limitatamente alla realizzazione di una condotta caratterizzata dalla sola costrizione), è ipotizzabile che lo stesso assuma connotazioni residuali rispetto al passato, in ragione sia della particolare configurabilità di un interesse o un vantaggio da parte dell'ente in relazione a tale tipologia di reato (ravvisabile solo in determinati contesti operativi), sia dell'elemento soggettivo ricondotto alla sola figura del pubblico ufficiale, oltre che in considerazione delle specifiche modalità richieste per la realizzazione stessa del reato (il ricorso a comportamenti costringenti).

Relativamente all'ambito dei reati corruttivi, si è già sottolineata la significatività dell'introduzione della nuova fattispecie di reato di corruzione per l'esercizio della funzione, in luogo della precedente ipotesi di corruzione per un atto d'ufficio.

Al riguardo, si può ritenere che, nel nuovo contesto, acquisiscano significativa rilevanza le aree di attività aziendale che comportano rapporti con la P.A. (Ministeri, Enti Pubblici, Autorità di Vigilanza, ecc.), in particolare - ma non in via esclusiva - laddove tali rapporti assumano un carattere di continuità. In tale ambito, tra l'altro, dovrà essere rivolta specifica attenzione alle politiche aziendali finalizzate alla corresponsione di prestazioni a titolo gratuito (omaggi, donazioni, atti di cortesia, ecc.), laddove siano elargite nei confronti di soggetti pubblici.

Sono altresì da considerare a rischio ulteriori attività (quali, a titolo esemplificativo, i processi di selezione e assunzione del personale, l'attività di selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto riferita a soggetti privati, la gestione delle risorse finanziarie, ecc.) che, pur non comportando contatti o rapporti diretti con la P.A., potrebbero assumere carattere strumentale e/o di supporto ai fini della commissione dei reati di corruzione e di induzione indebita a dare o promettere utilità. Si tratta, infatti, di processi che, anche se svolti nell'ambito di rapporti tra privati, possono risultare strumentali ai

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 33 di 89

fini della costituzione di una “provvista” da impiegarsi per successive attività corruttive (ovvero consentono il riconoscimento di un’utilità diversa dal denaro a titolo di favore verso un soggetto della P.A.).

In tale contesto, rivestono particolare significatività in ottica 231 le prestazioni di servizi a carattere immateriale (tra cui le consulenze, ma anche le iniziative di sponsorizzazione, le manutenzioni o i servizi accessori eventualmente correlati alle forniture di beni), nonché le offerte commerciali cd. non standard che comportano, pertanto, profili di customizzazione; in tali casi, infatti, i margini di discrezionalità (sia del corrotto che del corruttore) per occultare un’ingiustificata maggiorazione dei prezzi, tipicamente effettuata dall’azienda venditrice per rientrare del costo dell’azione corruttiva, si presentano normalmente più ampi. Infine, con riferimento a operazioni economiche transfrontaliere, si evidenzia la necessità di prevedere specifici controlli per prevenire i reati in esame laddove commessi, nell’interesse o vantaggio dell’impresa, nei confronti di soggetti stranieri che siano pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (v. art. 322-bis c.p.). In particolare, il corruttore (art. 321 c.p.), chi ha posto in essere una condotta di istigazione alla corruzione (art. 322, co. 1 e 2 c.p.) e chi ha dato o promesso un’utilità a seguito a un’induzione indebita (art. 319-quater c.p.) è sempre punibile per i fatti commessi nei confronti di: i) pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di ambito europeo; ii) persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali o per mantenere una attività economica o finanziaria.

In materia di controlli specifici si rileva che anche le attività di monitoraggio, tipicamente svolte a valle delle operazioni, possono sortire un effetto di “prevenzione” agendo come deterrente rispetto ad azioni illecite.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 34 di 89

**ARTICOLO 25 BIS DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO
E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.**

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)*
- *Alterazione di monete (art. 454 c.p.)*
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 455 c.p.)*
- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)*
- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)*
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)*
- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c. 1, c.2 c.p.)*
- *Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- f bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, per una durata non superiore ad un anno.

L'art. 25 bis disciplina le ipotesi in cui l'ente può essere responsabile per i reati della fattispecie in questione, che si inquadrano tutti nel contesto della tutela della fede pubblica, ossia del l'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziali ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico. Con l'entrata in vigore dell'art. 15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 avente ad oggetto "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" la fattispecie in argomento è stata estesa, ricomprendendo anche la contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali nonché l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 35 di 89

**ARTICOLO 25 BIS-1 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.**

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)*
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.)*
- *Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)*
- *Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)*
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.)*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater c.p.)*

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 *ter* e 517 *quater* la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513 *bis* e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1° si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°.

Al fine di perseguire la prevenzione dei reati dell'Art. 25bis1 occorre evitare di:

- utilizzare segreti aziendali altrui;
- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti di la società;
- porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti alla società;

In generale, la prevenzione dei reati è svolta attraverso adeguate misure organizzative e normative e in particolare almeno attraverso l'applicazione dei seguenti controlli di carattere generale:

- predisposizione di adeguati strumenti organizzativi e normativi atti a prevenire e/o impedire la realizzazione dei reati previsti dall'articolo 25-bis.1 del decreto 231 da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture della società ritenute più esposte al rischio;
- predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti dalla commissione dei reati previsti dagli articolo 25-bis1 del decreto.

Nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, oltre alle regole definite nel modello e nei suoi protocolli, gli organi sociali, gli amministratori, i dipendenti e i procuratori della società nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolte nelle svolgimento delle attività a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'articolo 25-bis.1, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività a rischio.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 36 di 89

**ARTICOLO 25 TER DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
REATI SOCIETARI.**

- *False comunicazioni sociali (Art. 2621 e Art. 2621-bis c.c.)*
- *False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.)*
- *Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)*
- *Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.)*
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.)*
- *Illecite operazioni sulle azioni/quote sociali/soc controllante (Art. 2628 c.c.)*
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)*
- *Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629-bis c.c.) (non mappato perchè non si applica alle cooperative)*
- *Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)*
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.) (non mappato perchè non si applica alle cooperative)*
- *Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 cc)*
- *Istigazione alla corruzione (art. 2635 bis cc)*
- *Pene accessorie (art. 2635 ter cc)*
- *Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)*
- *Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.)*
- *Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.)*

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
a *bis*) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 *bis* del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
c) *(abrogato dalla legge 68/2015 in vigore dal 29 maggio 2015)*
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 37 di 89

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosestanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosestanta quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629 *bis* del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s *bis*) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635 *bis* del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1°, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Il d.lgs. n. 61/2002 ha previsto l'inserimento nel decreto 231 di specifiche sanzioni a carico dell'ente "in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica".

La predisposizione di un modello di organizzazione, gestione e controllo e di un Organismo di Vigilanza dotato di poteri effettivi, oltre ad assumere un'importante valenza probatoria della volontà dell'ente di eliminare i difetti di organizzazione che possano facilitare la commissione di determinati illeciti, può assicurare un'accresciuta trasparenza delle procedure e dei processi interni all'impresa e, quindi, maggiori possibilità di controllo dell'operato dei manager.

Specificità proprie dei reati societari

I reati societari possono qualificarsi come propri perché soggetti attivi possono essere solo "amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza". Tale caratteristica ripropone le questioni relative all'autonomia, alla collocazione nell'organizzazione aziendale, ai poteri e alla comunicazione da e verso l'Organismo di Vigilanza.

Nel novembre del 2012 è stata pubblicata la L. 190 del 6 novembre 2012 contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (cd. Legge Anticorruzione). Il provvedimento rappresenta per l'Italia un primo passo verso un organico sistema preventivo e repressivo dei fenomeni corruttivi, in coerenza con quanto previsto dalla Convenzione di Strasburgo del 1999.

Il fenomeno corruttivo è da sempre stato concepito come raffigurabile nell'ambito della Pubblica Amministrazione, per questo disciplinato dal codice penale attraverso diverse fattispecie. Il coinvolgimento degli aspetti privatistici viene per la prima volta analizzato dal legislatore in sede di riforma del diritto societario, con la riformulazione degli artt. 2634 (Infedeltà patrimoniale) e 2635 (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) del codice civile. Da molti anni la Comunità Europea sollecitava l'inclusione della corruzione nel settore privato poiché, oltre ad effetti nazionali, generava effetti transnazionali quali la distorsione della concorrenza relativa all'acquisto di beni e servizi e l'ostacolo al corretto sviluppo economico (la corruzione genera un ingiusto vantaggio competitivo).

La Legge Anticorruzione apporta rilevanti modifiche al nostro ordinamento giuridico, sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche, sia per le private che per le pubbliche, come di seguito brevemente sintetizzate:

- Persone fisiche: generale inasprimento delle sanzioni, modifiche delle condotte illecite e nuove condotte illecite;
- Persone giuridiche: sono stati introdotti nel novero della 231 i reati di induzione indebita a dare o promettere utilità (integrazione all'art. 25 D.Lgs. 231/2001) e la corruzione tra privati (integrazione all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001)

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 38 di 89

- Amministrazioni Pubbliche: viene istituita l'Autorità Nazionale Anticorruzione, vengono adottate specifiche misure di prevenzione della corruzione (es. programmi di prevenzione, adozione di "whistleblowing policy", procedure per la selezione e formazione dei dipendenti, rotazione dei dirigenti e dei funzionari, nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, istituzione presso le Prefetture delle cd. "white list"), vengono introdotti nuovi obblighi in materia di trasparenza.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs.231/2001 all'art. 25-ter.

Rispetto ai reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 2622) si può affermare che tra le due fattispecie criminose sussiste un rapporto non di alternatività, ma di sussidiarietà, in virtù del quale l'articolo 2621 è applicabile anche nelle ipotesi in cui, pur in presenza di un danno patrimoniale, non sia possibile procedere per il delitto di cui all'art.2622 cod. civ.

Le due norme contemplano, rispettivamente, la contravvenzione di falso in bilancio semplice (reato di pericolo), ed il delitto di falso in bilancio cui consegua un danno patrimoniale in capo alla società, ai soci o ai creditori (reato di evento). Rilevante è l'introduzione (ad opera della legge n.262/2005, cd. legge sul risparmio) della figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la sua inclusione tra gli eventuali soggetti attivi del reato di falso in bilancio. Pur essendo la nomina e la previsione statutaria di tale soggetto obbligatoria solo per le società quotate, si segnala che la sua "istituzionalizzazione" è contenuta anche in norme del codice civile riferibili a tutte le società per azioni, ed alle cooperative che di quelle mutuino la disciplina (v. art. 2434 cod. civ. sulla responsabilità civile delle cariche sociali in materia di bilanci). Ciò potrebbe comportare, ancorché il punto sia dubbio in dottrina, l'applicazione della responsabilità penale ex artt.2621 e 2622 anche al dirigente contabile di società non quotate. Entrambi i reati in epigrafe sono reati propri, la cui commissione è ascrivibile non a chiunque ma esclusivamente a determinati soggetti qualificati, in particolare ai soggetti c.d. apicali espressamente indicati.

Oltre ai soggetti qualificati individuati dal legislatore (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori), vanno considerati come soggetti potenzialmente idonei a porre in essere condotte penalmente rilevanti in relazione alle fattispecie di cui sopra, anche eventuali soggetti subordinati al responsabile di funzione, ma dotati di un sufficiente potere discrezionale. Si pensi all'ipotesi in cui il collaboratore amministrativo deputato alla gestione contabile, in accordo anche tacito con il responsabile, inserisca nei documenti aziendali valutazioni fittizie di crediti; nel momento in cui il soggetto apicale recepisce tale falsità inserendolo nelle comunicazioni sociali ufficiali, possono dirsi integrati tutti gli estremi della fattispecie.

Pertanto, pur ribadendo la natura propria di tali reati, i processi/attività in grado di esporre le cooperative ad una discreta rischiosità risultano le seguenti:

- Processi/attività aziendali di gestione di dati che contribuiscono alla formazione del bilancio (fatturazione -ciclo attivo-passivo, acquisti, budget, gestione di cassa, ecc.);
- Redazione bilancio e situazioni contabili infrannuali, redazione relazione sulla gestione, redazione bilancio consolidato e altre comunicazioni sociali;
- Attività di controllo interno, compresa registrazione contabile e/o di gestione contabile in generale.

Per il reato di impedito controllo trattasi anche qui di fattispecie a formazione progressiva, la prima di mero pericolo e avente natura di illecito amministrativo (comma 1), la seconda, invece, avente natura di reato d'evento, vale a dire rappresentata dalla concreta produzione di un danno concreto derivante dalla condotta. Ai sensi dell'art.25ter, comma 1, lett.h del d.lgs. n.231/2001, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente o persona giuridica, rileva esclusivamente la seconda fattispecie, restando pertanto non rilevanti condotte d'impedito controllo non seguite da evento di danno.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La condotta è costituita da qualsiasi comportamento, commissivo come omissivo, volto ad impedire od ostacolare il controllo spettante per legge ai soci o agli altri organi sociali, in primis al Revisore. Rilevano, pertanto, anche le condotte volte semplicemente ad ostacolare, ossia ad intralciare o rallentare, l'attività di controllo, indipendentemente dal fatto che tali comportamenti abbiano o meno l'effetto finale di impedire concretamente lo svolgimento di dette attività.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 39 di 89

L'espressione impiegata nella norma ("controllo...legalmente attribuito... ad altri organi sociali") induce ad includere tra i soggetti titolari del potere di controllo, altresì, l'organismo di vigilanza ex d.lgs. n.231/2001. Resta esclusa, nell'ambito delle ipotesi di controllo esterno contemplate dalla norma, la revisione cooperativa, per la quale invece rileva l'articolo 2638 (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

Per il reato di formazione fittizia del capitale la norma intende tutelare l'affidamento dei terzi in ordine alla reale consistenza del capitale sociale, sanzionando condotte tra loro eterogenee ma tutte caratterizzate dalla medesima finalità: la rappresentazione di un capitale apparente cui non corrispondono risorse patrimoniali effettive.

Le modalità di commissione del reato (che è a condotta vincolata) possono essere tre:

- attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale. Ai sensi dell'art.2346, commi 4 e 5, salvo diversa previsione statutaria, a ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento, mentre in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare del capitale sociale (prescrizioni analoghe sono previste, per le s.r.l., dagli artt. 2464, c.1 e 2468, c.2). La riforma del 2003 ha eliminato il precedente principio per cui le azioni non potevano essere emesse per una somma inferiore al loro valore nominale, consentendo oggi che gli statuti possano prevedere l'emissione di alcuni titoli di valore nominale non corrispondente ai rispettivi conferimenti (emissioni sopra o sotto la pari), purchè l'ammontare complessivo delle azioni (o quote) corrisponda al capitale sociale effettivo, ossia ai conferimenti realmente effettuati. Una volta rispettata la corrispondenza complessiva tra titoli emessi e capitale sociale, l'attribuzione ai singoli soci potrà anche avvenire in misura non proporzionale ai conferimenti (se tale possibilità è prevista in statuto);
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote. Ai sensi dell'art.2360, è vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. La norma è espressione di un principio generale volto ad impedire che uno stesso patrimonio possa essere fittiziamente impiegato due volte per la costituzione o per l'aumento di capitale di più società, le quali apparirebbero così possedere due distinti capitali sociali in realtà corrispondenti ad un'unica somma. È il caso della società A che partecipa alla costituzione della società B la quale poi sottoscrive un aumento di capitale di pari importo deliberato da A: formalmente sia A che B hanno ciascuna il proprio capitale sociale, in realtà trattasi sempre della stessa ricchezza. La partecipazione incrociata deve essere frutto di uno specifico accordo e disegno volto alla formazione di capitali fittizi, nel mentre non è necessaria la contestualità delle condotte, potendo le stesse realizzarsi anche ad apprezzabile distanza di tempo.
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Ai sensi dell'art.2343, i conferimenti di beni in natura e di crediti devono essere assistiti dalla relazione giurata di un esperto designato dal tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti e la stima del loro valore (per le s.r.l. l'art.2465 prescrive la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili). Gli amministratori devono, poi, entro 180 giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni scoperte. Tuttavia, il socio conferente può versare la differenza in denaro o recedere dalla società con diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. Si ricordano anche le novità introdotte per le società azionarie (e conseguentemente per le cooperative per azioni) dal d.lgs. n.142/2008, il quale ha fatto venir meno la necessità della relazione di stima dell'esperto di nomina giudiziaria in alcune tassative ipotesi: è evidente che la diligenza richiesta in tali casi agli amministratori, al fine di non incorrere in responsabilità, sarà maggiore, non potendo essi invocare la valutazione del perito giudiziario. Quanto alla "rilevanza" della sopravvalutazione, necessaria ai fini della responsabilità penale, si segnala un contrasto

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 40 di 89

d'opinioni tra gli studiosi: ad avviso di alcuni la rilevanza andrebbe valutata utilizzando il criterio civilistico del quinto; per altri, viceversa, essendo la norma penale autonoma rispetto a quella civile, pur se a questa collegata, si imporrebbe una valutazione parimenti autonoma sostanzialmente fondata sul caso per caso.

Per il reato di indebita restituzione dei conferimenti trattasi, al pari della precedente, di disposizione penale posta a tutela dell'integrità del capitale sociale, e quindi a protezione dell'affidamento dei creditori e dei terzi. Assumono rilevanza tutte le condotte di restituzione dei conferimenti o di liberazione dall'obbligo di eseguirli, attuate al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Tali casi sono:

- la riduzione facoltativa cd. per esuberanza (art.2445);
- la riduzione per perdite, obbligatoria o meno a seconda dell'entità delle stesse (artt.2446 e 2447).

È da rilevare che per le società cooperative, stante il regime di variabilità del capitale sociale (connesso al principio della porta aperta in entrata e in uscita), non può parlarsi, tecnicamente, di "aumento" o "riduzione" del capitale, nel senso valevole per le società azionarie. Non integreranno pertanto la condotta sanzionata dalla norma in esame i casi di liquidazione della partecipazione derivanti dal recesso dei soci, casi ai quali resta inapplicabile la disciplina stabilita dall'art.2437quater, alla cui stregua in caso di mancato collocamento delle azioni del socio recedente ed in caso d'impossibilità d'acquisto da parte della società si dà luogo a riduzione obbligatoria del capitale sociale.

Quanto al rimborso di quote o azioni, vale la disciplina particolare sancita dall'art.2529 ai sensi della quale l'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori a rimborsare quote o azioni della società, purchè il rapporto tra patrimonio e indebitamento sia superiore a un quarto ed il rimborso avvenga nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Le modalità di commissione del reato potranno essere sia dirette (dazione di somme o rinuncia al credito), sia indirette (compensazione con credito vantato dal socio); sia palesi che simulate, come, ad esempio, nel caso di pagamenti per prestazioni inesistenti o sproporzionati rispetto all'entità delle stesse. Rilevano sia l'indebita restituzione integrale che quella parziale.

Per il reato di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, stante il particolare regime di indivisibilità delle riserve, la norma è di estrema rilevanza per le società cooperative. Vengono in rilievo, esclusivamente, le riserve non distribuibili per legge (non quindi quelle configurate tali solo a livello statutario): nelle cooperative a mutualità prevalente, tuttavia, tutte le riserve sono indivisibili ed indisponibili, con le sole eccezioni della riserva da sovrapprezzo (che può a determinate condizioni essere rimborsato, salvo previsione statutaria contraria) e della riserva eventualmente costituita a beneficio dei soci finanziatori.

Si tenga altresì presente che la ripartizione di riserve indivisibili è suscettibile di comportare, oltre alla responsabilità penale degli amministratori alla stregua della norma in commento, la revoca dei medesimi e la gestione commissariale ex art.2545sexiesdecies. Utili destinati per legge a riserva sono, in primo luogo, quelli da imputare a riserva legale ex art.2545quater. Nelle cooperative a mutualità prevalente, inoltre, sono altresì indisribuibili, e conseguentemente destinati a riserva, gli utili che, dedotte le destinazioni obbligatorie, eccedano i limiti di distribuibilità previsti dall'art.2514, c.1., lett.a). Un particolare caso di utili destinati per legge a riserva è poi quello degli utili realizzati successivamente all'impiego di riserve indivisibili per la copertura di perdite (l. n.28/1999, art.3, c.1): tali utili non possono essere distribuiti fino alla ricostituzione delle riserve precedentemente impiegate (ancorché sulla perdurante vigenza di tale norma si registrino dubbi in dottrina).

Per il reato di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, la norma punisce la violazione del divieto di sottoscrizione o il superamento dei limiti di acquisto di azioni o quote proprie. Quanto alla sottoscrizione, in sede di costituzione o di aumento di capitale, vale il divieto assoluto sancito dagli articoli 2357quater (quanto alle s.p.a. ed alle cooperative s.p.a.) e 2474 (quanto alle s.r.l. ed alle cooperative-s.r.l.). Quanto all'acquisto, l'art.2529 detta una disciplina speciale per le cooperative, alla cui stregua l'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare quote o azioni proprie della società, purchè sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art.2545quinqies (rapporto tra patrimonio e indebitamento superiore a un quarto) e l'acquisto sia

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 41 di 89

fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. L'estensione alla sottoscrizione o all'acquisto di partecipazioni della società controllante, contenuto al secondo comma della norma in esame, mira evidentemente ad impedire elusioni realizzabili compiendo l'operazione, anziché direttamente, per il tramite di una controllata.

Per il reato di operazioni in pregiudizio dei creditori, la norma sanziona il mancato rispetto delle tutele a beneficio del ceto creditorio imposte agli amministratori nel compimento di determinate operazioni. Tali tutele sono fondamentalmente rappresentate dai termini dilatori di novanta giorni decorrenti dall'iscrizione nel registro delle imprese delle delibere di riduzione del capitale sociale (ipotesi non direttamente applicabile alle cooperative), di fusione e di scissione: termini imposti onde consentire ai creditori di proporre eventuale opposizione prima del compimento effettivo dell'operazione deliberata. Trattasi di reato di danno, essendo richiesto un pregiudizio effettivo e non meramente potenziale. Diversamente rispetto al passato (previgente art.2623, c.1), il reato è procedibile a querela del o dei soggetti danneggiati.

Per il reato di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, la disposizione in esame "rinforza" con sanzione penale la responsabilità incombente sui liquidatori ex art.2491 per il caso di ripartizione di somme tra i soci prima del soddisfacimento dei creditori sociali o prima dell'accantonamento degli importi ad essi spettanti. La norma è verosimilmente da ritenersi applicabile alla liquidazione ordinaria delle società ex artt.2487 ss. e non anche alle ipotesi di liquidazione coatta amministrativa delle cooperative: in tale seconda fattispecie, infatti, i liquidatori non sono organi della società nominati dall'assemblea ma soggetti designati dall'autorità di vigilanza, ed eventuali irregolarità o condotte illecite da costoro poste in essere non paiono suscettibili d'ingenerare la responsabilità amministrativa della cooperativa ex d.lgs.n.231/2001. Trattasi anche qui di reato di danno (pregiudizio ai creditori) procedibile solo a querela dei soggetti lesi dalla condotta illecita.

Per il reato di illecita influenza sull'assemblea, Diversamente rispetto al passato, dove soggetti attivi dell'illecito potevano essere solo gli amministratori (reato proprio), la norma estende oggi la punibilità a chiunque ponga in essere la condotta incriminata, in primis i soci. La fattispecie in esame è ricalcata su quella della truffa, e configura un reato d'evento (causazione di una delibera assembleare difforme da quella che sarebbe stata adottata in assenza del comportamento delittuoso). Il dolo è specifico e consiste nel perseguimento di un'utilità indebita per sé o per altri. L'esempio tradizionale è costituito dalla rappresentazione di fatti falsi o dal silenzio su fatti rilevanti da parte degli amministratori, in guisa tale da condizionare fraudolentemente la formazione della volontà assembleare. Si ritiene che il reato non sussista qualora la deliberazione de quo sarebbe stata comunque adottata anche in assenza della condotta illecita. Trattasi di reato solitamente commesso nell'interesse di parte e non della società, la quale si configura quale soggetto offeso: tale considerazione induce a ritenerne la rilevanza alquanto marginale ai fini dell'applicazione del d.lgs. n.231/2001.

Per il reato di aggiotaggio, la norma si applica esclusivamente alle fattispecie concernenti titoli non quotati (o per i quali non è stata richiesta l'autorizzazione alla negoziazione): per questi ultimi rilevano le previsioni del T.U.F. introdotte dalla legge n.62/2005. Possono pertanto venire in considerazione gli strumenti finanziari emessi dalle società cooperative, sia quelli di nuova generazione introdotti dalla riforma del diritto societario, sia le azioni di sovvenzione e le azioni di partecipazione cooperativa disciplinate dalla legge n.59/1992. Rilevano, altresì, le obbligazioni e più in generale i titoli di debito contemplati dall'art.2526. La condotta illecita si sostanzia nella divulgazione di notizie false o nell'adozione di altri artifici comunque idonei a trarre in inganno gli operatori, e più in generale il pubblico, provocando un effetto distorsivo al rialzo o al ribasso sul prezzo di scambio dei titoli. Il delitto in esame è configurato quale reato di pericolo, non essendo richiesta la causazione di un pregiudizio concreto. Si ritiene che la comunicazione individuale o comunque ad un numero circoscritto di soggetti non integri il reato di aggiotaggio: ricorrerà in tale ipotesi, eventualmente, la fattispecie del reato di truffa.

Per il reato di omessa comunicazione del conflitto d'interessi, la norma è applicabile agli amministratori o membri del consiglio di gestione di società quotate (o diffuse), banche, assicurazioni e fondi pensione;

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 42 di 89

conseguentemente, con l'eccezione delle B.C.C. e delle banche popolari, essa riveste importanza alquanto limitata per le cooperative commerciali. Viene sostanzialmente punito con sanzione penale il comportamento omissivo dell'amministratore che non adempia al dovere di disclosure prescritto dall'art.2391 cod.civ. Il reato è di danno (e non di mero pericolo) essendo richiesta, ai fini della punibilità, la produzione di un pregiudizio in capo alla società o ai terzi (creditori, fornitori, etc.). Alla luce di quest'ultima considerazione, è da ritenere determinante, quantunque non richiamato dalla norma in commento, il superamento della cd. prova di resistenza, vale a dire l'accertamento della concreta efficacia determinante del voto dell'amministratore in conflitto d'interessi; efficacia determinante che costituisce il presupposto per l'impugnabilità delle deliberazioni adottate (art.2391, c.3). La responsabilità amministrativa della società, ex d.lgs. n.231/2001, potrà sorgere nelle ipotesi di danno ai terzi, restando esclusa in quei casi che vedano viceversa l'ente quale soggetto offeso e danneggiato dal reato.

Per il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza la norma è di grande rilevanza per le cooperative, in considerazione del regime di vigilanza particolare cui tali enti sono sottoposti ex d.lgs. n.220/2002 (revisioni ed ispezioni straordinarie). Trattasi di reato proprio; soggetti attivi possono essere i medesimi soggetti contemplati dagli artt.2621 e 2622 in tema di falso in bilancio: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori. Anche la condotta (nel caso di cui al primo comma) è per certi versi simile: essa consiste nell'esposizione di fatti falsi o nel silenzio omissivo su fatti rilevanti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente. L'elemento soggettivo è rappresentato dal fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza: si pensi, in particolar modo, alle informazioni richieste in sede di revisione in conformità all'apposito verbale-modello predisposto dal Ministero. Il reato è di condotta (vincolata) nell'ipotesi contemplata dal primo comma (esso sussiste indipendentemente dall'effettivo impedimento delle funzioni di vigilanza); è di evento (a condotta libera) nel caso previsto dal secondo comma (è richiesto che i comportamenti infedeli, quali che siano, abbiano concretamente ostacolato le funzioni di vigilanza).

Per corruzione privata si intendono tutti quei comportamenti riprovevoli che si tengono nell'attività contrattuale ove sia prevista, per almeno uno dei due contraenti, l'osservanza di determinate regole e/o condotte di comportamento, allorché uno dei contraenti richieda all'altro un vantaggio ulteriore per concludere la negoziazione o stipuli un contratto d'acquisto o effettui servizi con una determinata società, solo in cambio di una promessa di vantaggio patrimoniale privato.

Con riferimento ai concetti di "dazione o promessa", il primo termine è ovviamente, sinonimo di ricezione ma anche di ritenzione, poiché è penalmente rilevante la condotta del soggetto qualificato; per quanto riguarda la promessa, invece, questa consiste nell'impegno di eseguire una prestazione futura in qualsiasi luogo o forma. Il reato di infedeltà "a seguito di dazione o promessa di utilità" è configurato come reato con evento di danno a condotta vincolata. Entrambe le condotte devono precedere, come sottolinea l'espressione "a seguito" l'indebito comportamento o l'omissione degli atti da parte del soggetto qualificato e potranno manifestarsi in forme implicite, occulte, improprie. Oggetto della dazione o della promessa è "l'utilità", il cui termine, non fa riferimento soltanto a somme di denaro, ma a qualsiasi forma di vantaggio, cariche, onori, favori, protezione, benefici anche non patrimoniali; e deve intendersi una materiale "traditio" di qualcosa che non deve necessariamente essere denaro o altre forme di ricchezza liquida, ma deve comunque necessariamente essere apprezzabile economicamente.

L'utilità, inoltre, genericamente intesa come qualsiasi attitudine a soddisfare un bisogno materiale o immateriale oppure consistente in una semplice prestazione di fare o non fare, deve comunque necessariamente porsi in un rapporto che abbia come fine il compimento degli atti contrari agli obblighi di ufficio.

Tale reato, introdotto nel DLgs 231 nell'anno xx è stato significativamente modificato dal decreto legislativo n. 38/2017 che ha dato attuazione alla delega prevista dall'art. 19 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), recependo la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Si tratta di attività

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 43 di 89

complementare al contrasto della cd. "corruzione pubblica", sostenuta dalla coscienza che il fenomeno corruttivo, anche quando realizzato da soggetti privati, danneggia l'economia ed altera la concorrenza. Prima della riforma, l'art. 2635 c.c., nella versione conseguente alle novelle successive al d.lgs. n. 61/2002 (legge 28 dicembre 2005, n. 262, d.lgs. n. 39/2010, legge n. 190/2012 e d.lgs. 202/2016), sotto la rubrica "Corruzione tra privati", sanzionava, ove la condotta non costituisse un più grave reato, due peculiari forme di corruzione passiva: la prima era prevista per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compivano od omettevano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società (fattispecie punita con la reclusione da uno a tre anni ex art. 2635, comma 1, c.c.); la seconda era connotata dalla commissione della ricordata condotta da parte di soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei dirigenti indicati al primo comma.

Il delitto di corruzione attiva (art. 2635, comma 3, c.c.) era integrato dalla condotta di chiunque dava o prometteva denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma (punita con le medesime sanzioni della corruzione passiva).

Dall'assetto ora riepilogato, emergeva l'estraneità alla fattispecie penale tipizzata con il nomen iuris di corruzione tra privati: (i) dei soggetti apicali con funzioni di amministrazione e controllo (o sottoposti alla loro direzione o vigilanza) di enti collettivi privati diversi dalle società commerciali; (ii) di coloro che svolgevano attività lavorativa con esercizio di funzioni direttive (non apicali) presso società commerciali, al di fuori di contributi concorsuali nella veste di extranei; (iii) degli intermediari dei soggetti apicali quali soggetti intranei, fatta salva la possibilità di riconnettere ai primi contributi concorsuali quali extranei; (iv) dell'offerta (sul versante della corruzione attiva) e della sollecitazione (sul versante della corruzione passiva) di un indebito vantaggio, se non in quanto poi accolte e dunque elementi dell'accordo corruttivo (rivelato dalla promessa o dazione di denaro o altra utilità) concretamente eseguito; (v) delle violazioni degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà degli apicali nelle funzioni di amministrazione e controllo che non avevano cagionato nocimento alla società; (vi) dell'istigazione alla corruzione tra privati, sia dal lato attivo (qualora l'offerta o la promessa all'intraneo non sia da questi accettata), che dal lato passivo (qualora la sollecitazione dell'intraneo non sia accolta).

Significative sono le modifiche apportate alla corruzione passiva tra privati, descritta dai primi due commi dell'art. 2635 c.c.

In particolare, l'art. 3 del d.lgs. 38/2017 interviene sull'art. 2635 c.c. includendo tra gli autori del reato, non solo coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione e di controllo, ma anche coloro che svolgono attività lavorativa mediante l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.

Nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento normativo tale ampliamento della platea dei soggetti attivi tipici viene presentato quale scelta coerente con la previsione dell'art. 2639 c.c. relativo alla estensione delle qualifiche al cd. "amministratore di fatto". Sembra di poter dire che l'osservazione ministeriale sottovaluta la realtà della dilatazione operata, dovendosi ritenere che l'estensione all'amministratore di fatto della qualifica soggettiva fosse già acquisizione del sistema, in virtù della preesistente regola ex art. 2639 c.c., introdotta dal d.lgs. n. 61/2002 e meramente ricognitiva dell'orientamento che aveva esteso la categoria dei destinatari dei reati societari ai soggetti di fatto. La norma, in particolare, ha inteso individuare un punto di equilibrio tra effettività della tutela e garanzia di tassatività e determinatezza, assumendo compatibile con l'una e con le altre l'estensione dell'applicazione dei reati societari, oltre che a coloro che risultino formalmente investiti della qualifica o titolari della funzione prevista dalla legge civile, tra l'altro, anche chi esercita «in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione». Tale definizione, di stampo funzionale, richiama distinte situazioni soggettive, ovvero: (i) colui che è sprovvisto completamente della qualifica organica, non essendo mai stato nominato e/o designato; (ii) colui che ha ricevuto una nomina nulla o revocata; (iii) colui che è decaduto dalla nomina per differenti ragioni (decorso del termine, sopravvenuta incapacità, etc.).

L'estensione operata con il d.lgs. n. 38/2017, per contro, si connota per più intensa originalità, espandendo le formali figure soggettive primarie delle fattispecie penali in analisi a coloro che svolgono attività lavorativa mediante l'esercizio di funzioni direttive (di gestione e di controllo) non apicali, in quanto sprovvisti di poteri esterni di rappresentanza o direzione. Il riferimento pare inteso a figure impiegate direttive "non di prima fascia", diverse da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 44 di 89

redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché estranee a dipendenti o collaboratori, direttamente o indirettamente sottoposti, in via legale o contrattuale, a poteri di direzione o vigilanza dei ricordati apicali.

Al terzo comma dell'art. 2635 c.c. viene riscritta la corruzione attiva tra privati. È prevista la punibilità allo stesso titolo del soggetto "estraneo", ovvero, di colui che, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti a persone indicate nel primo e secondo comma (quest'ultimo, relativo all'ipotesi in cui il fatto sia commesso da chi è soggetto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto di cui al primo comma). Anche tale fattispecie incriminatrice (con la correlata ipotesi sanzionatoria) viene estesa alle condotte realizzate nei confronti di coloro che nell'ambito organizzativo dell'ente o della società esercitano a qualsiasi titolo funzioni di direzione non apicali già menzionate al primo comma dell'articolo in esame.

Le nuove fattispecie registrano un ampliamento delle condotte attraverso le quali si perviene all'accordo corruttivo, individuate, ora, anche nella sollecitazione e nell'offerta di denaro o altra utilità qualora non dovuti da parte, rispettivamente, del soggetto intraneo e dell'estraneo, quali premesse dell'accordo corruttivo.

Viene espressamente tipizzata la modalità della condotta "per interposta persona", con ulteriore fattispecie di responsabilità per l'intermediario, dell'intraneo o dell'estraneo, a seconda che venga in rilievo la corruzione passiva o quella attiva.

Ancora, viene modificato il sesto comma dell'art. 2635 del codice civile, relativo alla confisca, mediante l'aggiunta delle parole «o offerte» all'espressione «utilità date o promesse», anche al fine di ricordare la previsione alla nuova configurazione della fattispecie incriminatrice.

Indubitabile, infine, che la principale novità della riforma sia rappresentata dall'eliminazione della relazione causale tra la condotta di trasgressione degli obblighi di ufficio e di fedeltà ed il «documento alla società»; quest'ultimo elemento viene radicalmente espunto dalla struttura delle fattispecie mentre le condotte trasgressive vengono dislocate dall'elemento oggettivo della fattispecie a quello soggettivo.

Per il reato di istigazione alla corruzione è punito penalmente chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis, comma 1, c.c.). Sotto il profilo passivo, d'altro canto, è prevista la punibilità dell'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata (art. 2635-bis, comma 2, c.c.).

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 45 di 89

**ARTICOLO 25 QUATER, DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO
PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI**

- *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)*
- *Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)*
- *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)*
- *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)*
- *Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies-1 c.p.)*
- *Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies-2 c.p.)*
- *Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)*
- *Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)*
- *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)*
- *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)*
- *Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)*
- *Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)*
- *Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art.1 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15)*

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
 - b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

L'art. 25-quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), introdotto nel d. lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 (Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo), prevede l'applicazione di sanzioni alla Società i cui soggetti apicali o sottoposti compiano, nell'interesse dell'ente, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

La norma in esame è diversa dalle altre contenute nel d.lgs. 231/2001, in quanto non prevede un elenco chiuso e tassativo di reati alla cui commissione può conseguire la responsabilità dell'ente, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, rinviando, per la loro puntuale individuazione, al codice penale, alle leggi speciali e alla Convenzione di New York.

La genericità dei richiami operati dall'art. 25-quater crea non pochi problemi con riferimento all'esatta individuazione delle fattispecie delittuose che possono comportare l'applicazione della disciplina prevista dal d. lgs. 231/2001. Si possono, tuttavia, individuare quali principali reati presupposto della

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 46 di 89

responsabilità ex d. lgs. 231/2001, con riferimento alla categoria dei “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”, le fattispecie sopra elencate.

L’art. 25-quater, quarto comma, d. lgs. 231/2001, prevede un’ulteriore ipotesi di responsabilità amministrativa collegata alla commissione di delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall’art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Ai sensi di detta Convenzione, tutti gli Stati membri sono invitati a prevenire e contrastare, tramite adeguate misure a livello nazionale, il finanziamento di terroristi e organizzazioni terroristiche, sia esso di tipo diretto o indiretto tramite organizzazioni con dichiarati o presunti fini caritativi, sociali o culturali o che sono anche implicate in attività illegali come traffico di armi, di stupefacenti o attività di racket, incluso lo sfruttamento di persone al fine di finanziare attività terroristiche, e in particolare a considerare, laddove necessario, di adottare disposizioni normative tese a contrastare movimenti finanziari che si sospetti siano destinati a fini terroristici, senza minacciare in alcun modo la circolazione dei capitali legali e per intensificare lo scambio di informazioni relative alla circolazione internazionale di tali fondi.

Secondo l’art. 2 della predetta Convenzione, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l’intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un’azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un’organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

La punibilità sussiste per tutti i complici ed anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente usati per il compimento dei reati sopra descritti.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 47 di 89

**ARTICOLO 25 QUATER, N. 1, DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.**

- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583 bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1°, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3°.

La fattispecie di reato in questione, difficilmente configurabile nel generico mondo cooperativo, è riferita essenzialmente a quelle società che hanno come oggetto sociale tipico l'erogazione di servizi sanitari, assistenziali, di volontariato ecc. (con particolare attenzione ad enti presso cui si svolgono attività chirurgiche finalizzate ad interventi di ginecologia-ostetricia). Tale enti potrebbero incorrere nel reato di cui all'art. 583 bis c.p., accettando ad esempio di praticare l'infibulazione o altre pratiche di mutilazione nelle proprie strutture o con propri mezzi e personale, al di fuori di una specifica esigenza terapeutica certificata.

La Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, contenente disposizioni in materia di prevenzione e divieto delle pratiche di infibulazione, ha introdotto nel codice penale il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583bis c.p., successivamente modificato e integrato) e ha esteso a tale reato l'ambito di applicazione del d. lgs. n. 231/2001 (art. 25quater. 1). La ratio della norma è di sanzionare enti e strutture (in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili della realizzazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

La fattispecie di reato in questione, difficilmente configurabile nel generico mondo del terzo settore, è riferita essenzialmente a quelle organizzazioni che hanno come oggetto sociale tipico l'erogazione di servizi sanitari, assistenziali, di volontariato ecc. (con particolare attenzione ad enti presso cui si svolgono attività chirurgiche finalizzate ad interventi di ginecologia-ostetricia). Tale enti potrebbero incorrere nel reato di cui all'art. 583 bis c.p., accettando ad esempio di praticare l'infibulazione o altre pratiche di mutilazione nelle proprie strutture o con propri mezzi e personale, al di fuori di una specifica esigenza terapeutica certificata.

L'art. 24quater 1 D.Lgs 231/2001 interviene sul criterio oggettivo di imputazione: si prevede infatti la punibilità dell'ente "nella cui struttura" sia commesso il delitto.

In altri termini un'interpretazione rigorosa potrebbe condurre a ritenere non prevalente il criterio dell'interesse/vantaggio: potrebbe essere considerato sufficiente il dato fattuale dell'effettuazione della mutilazione nella sua struttura, configurando così un chiaro caso di responsabilità penale oggettiva.

In ogni caso, occorrerà indagare in modo puntuale quale sia il rapporto giuridico economico tra la struttura sanitaria, in cui si svolge eventualmente l'intervento chirurgico incriminato, e il sanitario responsabile della materiale esecuzione.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 48 di 89

**ARTICOLO 25 QUINQUIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.**

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (Art. 600 c.p.)*
- *Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)*
- *Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)*
- *Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.)*
- *Pornografia virtuale (Art.600-quater 1 c.p.)*
- *Iniziative turistiche per lo sfruttamento della prostituzione minorile (Art.600-quinquies c.p.)*
- *Tratta di persone (Art. 601 c.p.)*
- *Acquisto o alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)*
- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 bis c.p.)*
- *Adescamento di minori (Art. 609 undecies c.p.)*

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600 *bis*, primo comma, 600 *ter*, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater*-1, e 600 *quinquies*, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600 *bis*, secondo comma, 600 *ter*, terzo e quarto comma, e 600 *quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater*-1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1°, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1°, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3°.

La Legge n. 228/2003, recante misure contro la tratta di persone, ha introdotto nel decreto 231 l'art. 25-quinquies che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti per la commissione di delitti contro la personalità individuale.

L'art. 25-quinquies è stato successivamente integrato dalla Legge n. 38/2006 contenente "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", che modifica l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-ter e 600-quater c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti sono commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (cd. pedopornografia virtuale). Tale legge ha in parte modificato anche la disciplina dei delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-bis, 600-ter e 600-quater c.p.), già rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

La disciplina dei reati presupposto in esame è stata oggetto di diverse modifiche ad opera di successivi interventi normativi (v. Legge n. 108/2010; Legge n. 172/2012; d. lgs. n. 24/2014 e d. lgs. n. 39/2014). In particolare, si segnala che la legge n. 172/2012 (recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno") ha introdotto nel codice penale il delitto di adescamento di minorenni (art. 609-undecies) che, in seguito, il d. lgs. n. 39/2014 ha inserito tra i reati presupposto previsti dall'art. 25-quinquies del decreto 231. Inoltre, il d. lgs. n. 24/2014 ha modificato le fattispecie di reato di cui agli artt. 600 e 601 del codice penale.

Ai fini della responsabilità dell'ente, mentre è difficile individuare la sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'ente stesso nel caso di alcuni tra i delitti sopra richiamati (ad es. prostituzione minorile), l'ente può trarre beneficio da illeciti quali la pornografia minorile o le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile: soprattutto a seguito della legge n. 38/2006 che prevede la responsabilità dell'ente per i delitti di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico commessi, nel suo interesse e

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 49 di 89

o a suo vantaggio, da persone in posizione apicale o subordinata, anche se relativi al materiale pornografico virtuale che ha ad oggetto minori.

Le condotte criminose previste potrebbero astrattamente ipotizzarsi in quelle realtà cooperative che gestiscono comunità alloggio per minori disagiati, affidati ai servi sociali o semplicemente bisognosi di assistenza sanitaria. La concentrazione di un numero elevato di minori nella medesima struttura, l'alloggio permanente degli stessi, sono elementi che impongono ai vertici della struttura un'attenta attività di vigilanza al fine di scongiurare il verificarsi di condotte di reato finalizzate ad agevolare anche lontanamente la pornografia minorile.

In relazione ai reati connessi alla schiavitù, tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola - anche solo sul piano finanziario - la medesima condotta. Al riguardo, la condotta rilevante è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi. Il reato potrebbe configurarsi in capo ad una cooperativa soprattutto nel processo di selezione, assunzione e gestione del personale. Inoltre, le ipotesi di reato sopra richiamate potrebbero essere imputate alla cooperativa a causa di comportamenti criminosi posti in essere da appaltatori, subappaltatori, partner, fornitori ecc.

Nel caso di specie, la Legge 199/2016 ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto "caporalato", modificando il testo dell'art. 603-bis c.p. concernente il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011.

Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse "un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori", la nuova fattispecie risulta sicuramente ampliata.

Il reato in esame, oggi, risulta slegato dal requisito dello svolgimento di "un'attività organizzata di intermediazione", andando a colpire non solo chi "recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento...", ma altresì chiunque "utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno".

A ciò deve aggiungersi che integra il reato de quo, rispetto alla fattispecie previgente, anche la condotta non caratterizzata da violenza, minaccia o intimidazione, posto che la violenza e la minaccia sono divenute oggi circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato.

Anche gli "indici di sfruttamento" enunciati dall'art. 603-bis c.p. assumono una connotazione più ampia, essendo oggi alcuni di essi parametrati, ad esempio, non più a condotte sistematiche di sottoretribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie, bensì a siffatte condotte anche solo "reiterate".

Di particolare rilievo è anche l'indice di sfruttamento relativo alla "sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro" che oggi, a differenza di prima, rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.

Il processo principalmente interessato da detta esigenza di adeguamento sarà, come detto, quello di gestione delle risorse umane e di inserimento al lavoro e, in particolare, di selezione e assunzione del personale, con riferimento specifico alla definizione del rapporto di lavoro, alla gestione degli aspetti retributivi e all'organizzazione dei turni di lavoro, dei riposi settimanali e delle ferie.

Quanto al processo di approvvigionamento, occorrerà focalizzarsi sulla qualifica dei fornitori, in modo da assicurare il rispetto da parte di questi delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza e in materia di diritto sindacale, nonché gli adempimenti a favore dei lavoratori prescritti dalle principali fonti di contrattazione collettiva.

Un'ulteriore area a "rischio" – come già visto – sarà rappresentata dal processo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro, che renderà necessaria un'implementazione delle misure concernenti la sicurezza dei lavoratori e la gestione e attuazione dei relativi adempimenti, i quali – si noti bene – assumono rilievo, nella prospettiva "231" anche indipendentemente dal verificarsi di eventi lesivi; pertanto, la politica d'impresa in materia di sicurezza richiederà una complessiva rivalutazione, anche in relazione a eventuali protocolli e procedure già adottate.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 50 di 89

L'impresa potrà ben assolvere l'onere probatorio richiesto in sede di verifica dalle stazioni appaltanti mediante la dimostrazione delle seguenti circostanze:

- avvenuta adozione di un modello organizzativo aggiornato alla più recente fattispecie incriminatrice;
- effettivo svolgimento di un'attività di risk assessment in relazione ai reati-presupposto di cui all'articolo 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001;
- nomina dell'organismo di vigilanza (OdV);
- relazione annuale dell'OdV;
- comprovata attività di audit nel settore così individuato.

Si noti, fra l'altro, come il rispetto delle condizioni lavorative assuma peculiare rilievo anche nell'ambito della disciplina delle clausole contrattuali e, nel dettaglio, della cosiddetta clausola sociale secondo cui «i lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto». La conformità a questo requisito potrà essere positivamente provata dall'impresa, in sede di verifica, presentando, in aggiunta, la relazione dell'OdV, «laddove tale relazione contenga alternativamente i risultati degli audit sulle procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; whistleblowing; codice etico.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 51 di 89

**ARTICOLO 25 SEXIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
ABUSI DI MERCATO.**

- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del T.U.F. n. 58/98, come modificato dall'art. 9 della L.62/05)*
- *Manipolazione del mercato ((art. 185 del T.U.F. n. 58/98, come modificato dall'art. 9 della L.62/05)*

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I *bis*, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1°, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'art. 9 della legge n. 62/2005 (Legge Comunitaria per il 2004) ha recepito la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (c.d. abusi di mercato) e ha introdotto l'art. 25sexies nel decreto n. 231/2001, estendendo l'ambito della responsabilità amministrativa degli enti alle condotte che integrano tali abusi.

Il sistema sanzionatorio definito dalla Legge Comunitaria per i cd. abusi di mercato si estende oltre il profilo della responsabilità ai sensi del decreto 231. Infatti, esso prevede sanzioni amministrative a carico sia della persona fisica che della società per illeciti amministrativi, nonché sanzioni penali a carico della persona fisica e sanzioni amministrative a carico della società, nel caso in cui l'illecito assuma rilevanza penale.

La Legge Comunitaria interviene sia sul Codice Civile che sul Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (d. lgs. n. 58/1998, cd. TUF).

Con riferimento al Codice Civile, viene modificato l'art. 2637 che, mentre prima sanzionava il reato di agiotaggio commesso in relazione a strumenti finanziari quotati e non quotati, oggigi applica ai soli casi di agiotaggio posti in essere rispetto a "strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato"

Nel caso di strumenti finanziari quotati si applicano, invece, le norme del TUF.

Interventi più importanti hanno riguardato il TUF. In primo luogo, è stato riscritto l'art. 114 relativo alle comunicazioni al pubblico, che obbliga gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano a comunicare al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate relative a detti emittenti o alle società da essi controllate. La definizione di informazioni privilegiate è contenuta nel nuovo art. 181 TUF, anch'esso modificato, ai sensi del quale "per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari".

I successivi commi specificano ulteriormente tale nozione. Al riguardo, la nozione di strumenti finanziari, utile a delimitare l'ambito di applicazione della normativa in esame, è contenuta nell'art. 180 TUF.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 52 di 89

Inoltre, l'art. 114 TUF rinvia la definizione delle modalità della comunicazione alla Consob, che le ha stabilite nel Regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti (c.d. Regolamento emittenti) e nel Regolamento di attuazione del TUF e del D. Lgs. n. 213/1998 in materia di mercati (c.d. Regolamento mercati). La norma rinvia altresì alla regolamentazione Consob la disciplina dei casi in cui i soggetti obbligati possano ritardare la comunicazione obbligatoria. Per l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione è prevista una sanzione pecuniaria (art. 193 TUF).

Infine, l'art. 115bis del TUF prevede che i soggetti obbligati alla comunicazione devono istituire e mantenere regolarmente aggiornato un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate.

Oltre all'obbligo di comunicazione delle informazioni privilegiate, la normativa in esame disciplina anche gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, prevedendo, come anticipato, sanzioni sia penali che amministrative.

In particolare, mentre gli artt. 184 e 185 TUF disciplinano, rispettivamente, il reato di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, gli artt. 187-bis e 187

ter TUF (introdotti dalla Legge Comunitaria) tipizzano, rispettivamente, gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. Questi ultimi illeciti sono puniti salve le relative sanzioni penali applicabili quando il fatto integra un reato, con sanzioni amministrative pecuniarie. Si evidenzia che, trattandosi di illeciti amministrativi, le sanzioni previste dal TUF si applicano anche quando le condotte richiamate sono poste in essere a titolo di mera colpa. Il potere di comminare tali sanzioni amministrative è affidato alla Consob dall'art. 187-bis.

Il sistema sanzionatorio, sul piano amministrativo, si completa con la previsione dell'art. 187-quinquies TUF.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 53 di 89

**ARTICOLO 25 SEPTIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE
DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.**

- *Omicidio colposo (art. 589 c.p.);*
- *Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.).*

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

In data 1 aprile 2008 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo 81/2008, attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 Agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'art. 30 del d.lgs. 81/2008 ha sostituito l'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 modificando l'impianto delle sanzioni pecuniarie e interdittive a carico degli enti per graduarle in base alla gravità degli incidenti.

L'articolo 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro) del Decreto è sostituito dal seguente:

- “1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.”

Le sanzioni interdittive richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sempre in tema di sanzioni interdittive, occorre poi riferirsi alle disposizioni (generali) di cui agli artt. 13 e 16 d.lgs. 231/2001. In particolare un peso determinante acquista la condizione posta dall'art. 13, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001, ossia la possibilità di applicare le sanzioni interdittive quando “l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 54 di 89

sottoposti all'altrui direzione quando in questo caso la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative".

Pertanto, il criterio di attribuzione della responsabilità rimane ancorato ai presupposti rappresentati dall'interesse o vantaggio in capo alla società, nonché alla commissione del reato da parte di uno dei soggetti che si trovino, con la stessa, in una delle posizioni indicate nell'art. 5 del d.lgs. 231/01 (soggetti apicali e persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali).

È opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 43 del codice penale, è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Il d.lgs. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'Art. 25 septies del Decreto.

Omicidio colposo

La fattispecie in esame si realizza quando si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni personali colpose gravi e gravissime

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

• **GRAVE:**

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

• **GRAVISSIMA SE DAL FATTO DERIVA:**

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 55 di 89

**ARTICOLO 25 OCTIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI
O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.**

- *Ricettazione (Art. 648 c.p.)*
- *Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)*
- *Impiego di denaro o altri beni di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)*
- *Autoriciclaggio (Art. 648-ter 1 c.p.)*

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 *bis* e 648 *ter*, 648 *ter-1* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1° si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Con il decreto 231 del 21 novembre 2007 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione.

L'intervento normativo comporta un riordino della complessa normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico, tra l'altro estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza.

Le prime tre figure delittuose in commento sono tra loro in rapporto di specialità (l'art.648ter rispetto al 648bis, e quest'ultimo rispetto al 648).

In particolare, il riciclaggio si differenzia dalla ricettazione sia quanto all'elemento oggettivo (alla condotta di acquisto o ricezione si aggiunge il compimento di atti diretti ad ostacolare l'identificazione della provenienza criminale), sia quanto all'elemento soggettivo (è sufficiente il dolo generico laddove nella ricettazione è richiesto l'intento specifico del conseguimento d'un profitto).

La fattispecie di cui all'art.648ter, a sua volta, si distingue dal riciclaggio non tanto per il carattere delle attività "economiche o finanziarie" in essa contemplate (suscettibili di essere pure ricomprese nel termine operazioni di cui all'art. 648bis), quanto per il fatto che mentre il riciclaggio si pone in immediata continuità cronologica col reato presupposto, l'impiego di proventi illeciti va invece a collocarsi in un momento successivo e ulteriore, ad opera di un soggetto diverso dal primo riciclatore, soggetto il quale reimpiega beni o denaro già riciclati ma di persistente provenienza illecita.

Si badi che autore del reato è anche il concorrente, cioè colui il quale fornisce un contributo determinante, fattuale o psicologico, alla commissione del delitto, al momento della consumazione di questo o in epoca precedente.

Sia la ricettazione, che il riciclaggio e l'impiego di proventi illeciti sono compatibili con lo stato soggettivo di dolo eventuale (commissione del fatto nonostante il dubbio sulla provenienza illecita dei beni o del denaro).

La finalità del decreto 231/2007, come successivamente modificato, consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento che, ad eccezione dei limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49) che sono applicabili alla generalità dei soggetti, riguardano una vasta platea di soggetti individuati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del decreto.

Nei loro confronti trovano applicazione gli obblighi di cui al citato decreto 231/2007, in tema di adeguata verifica della clientela, tracciabilità delle operazioni, adeguata formazione del personale e segnalazione di operazioni sospette (cfr. artt. 41 e ss. decreto 231/2007), nel rispetto di limiti, modalità e casi specificamente indicati dallo stesso decreto e precisati, da ultimo, nei provvedimenti di Banca d'Italia del 3 aprile 2013, nonché le specifiche disposizioni e istruzioni applicative, in materia di identificazione/registrazione/conservazione delle informazioni/segnalazione delle operazioni sospette, dettate a carico degli operatori c.d. "non finanziari" dal decreto del MEF n. 143 del 3 febbraio 2006 e dal provvedimento UIC del 24 febbraio 2006, cui si rinvia per approfondimenti.

Si evidenzia che questi ultimi provvedimenti devono essere interpretati alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota del 19 dicembre 2007, che individua le disposizioni di

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 56 di 89

normativa secondaria da considerare ancora compatibili a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2007.

L'inadempimento a siffatti obblighi viene sanzionato dal decreto con la previsione di illeciti amministrativi e di reati penali cd. "reati-ostacolo", tendenti a impedire che la progressione criminosa giunga alla realizzazione delle condotte integranti ricettazione, riciclaggio o impiego di capitali illeciti.

La responsabilità amministrativa dell'ente per i reati previsti dagli art. 648, 648-bis e 648-ter, c.p. è limitata alle ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque, trattandosi di reati comuni, si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada esclusa ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente.

Tale attinenza, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto, ecc. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale.

Pertanto, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione o di riciclaggio, ovvero l'attività economica o finanziaria nel caso del reato ex art. 648-ter c.p., siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

La legge 186/2014 ha reintrodotto, la punibilità dell'autoriciclaggio, vale a dire l'impiego, la sostituzione od il trasferimento di beni o denaro commessi dal medesimo autore del reato presupposto.

In base alla nuova norma, commette autoriciclaggio chiunque, dopo aver commesso o concorso nella commissione di un delitto non colposo da cui derivano denari, beni o altre utilità, provvede al loro impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'autoriciclaggio (al pari del riciclaggio) è un reato a forma libera, che può essere integrato da qualsiasi condotta idonea ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del bene impiegato, sostituito ovvero trasferito, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 57 di 89

**ARTICOLO 25 NOVIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.**

- *Articolo 171, comma 1°, lettera a bis e comma 3°, legge 22 aprile 1941, n. 633*
- *Articolo 171 bis, legge 22 aprile 1941, n. 633.*
- *Articolo 171 ter, legge 22 aprile 1941, n. 633.*
- *Articolo 171 septies, legge 22 aprile 1941, n. 633.*
- *Articolo 171 octies, legge 22 aprile 1941, n. 633.*

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a *bis*), e terzo comma, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies* e 171 *octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1° si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, per una durata non superiore ad un anno.

I reati presupposto inseriti nell'art. 25-novies non sono fattispecie di reato di esclusivo interesse delle imprese operanti nello specifico settore software/audiovisivo, ma, al contrario, alcune fattispecie di reato impongono, alla quasi totalità dei soggetti collettivi portatori di interesse economico che intendono contenere i rischi, l'esigenza di porre in essere specifiche misure e protocolli.

Tali reati potrebbero essere compiuti nel perseguimento degli interessi della società, a prescindere dall'eventuale impiego, a tal fine, di beni aziendali (come gli strumenti informatici, i sistemi di diffusione di informazioni e le attrezzature per la duplicazione di testi).

Al fine di prevenire reati ipotizzabili anche senza l'utilizzo di beni aziendali, si consiglia di:

- formulare inviti generali al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale;
- elaborare clausole riferite all'osservanza anche da parte dei terzi contraenti delle norme in materia di proprietà intellettuale;
- vietare l'impiego per finalità aziendali di beni tutelati da diritti acquisiti in elusione dei relativi obblighi o comunque con modalità difformi da quelle previste dal titolare;
- prevedere principi etici dedicati.

Al fine di prevenire reati ipotizzabili con l'utilizzo di beni aziendali, oltre ai controlli di cui sopra, si consiglia di:

- vietare l'impiego di beni aziendali (come fotocopiatrici, sito web, copisterie o altro) al fine di porre in essere condotte che violino la tutela dei diritti d'autore, quale che sia il vantaggio perseguito;
- controllare i mezzi di comunicazione interni ed esterni alla società (es. sito web, radio ufficiale, stampa, e altri canali ancora), in grado di diffondere opere protette.

Infine, nel caso particolare in cui gli illeciti contro la proprietà intellettuale si realizzino con l'impiego di sistemi informatici aziendali, possono rivelarsi utili anche le misure auspicabili anche per la prevenzione dei reati informatici richiamati dagli artt. 24, 24-bis e 25-quinquies del decreto 231, quali ad esempio lo sviluppo, la gestione e il monitoraggio delle infrastrutture informatiche.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 58 di 89

**ARTICOLO 25 DECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.**

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)*

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377 bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 (recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.") ha introdotto il reato presupposto di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis, c.p.), inserendo l'art. 25-decies nel decreto 231.

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere. Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

La scelta di reprimere penalmente condotte illecite finalizzate, in via diretta o indiretta, a inquinare il corretto svolgimento del contraddittorio e la genuinità dei suoi risultati probatori risulta volta ad adeguare la disciplina interna sui delitti contro l'amministrazione della giustizia alle fondamentali indicazioni di principio espresse a livello internazionale, come previsto dall'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

Con riferimento ai presidi di rischio che possono essere adottati dall'ente, si rinvia alle indicazioni sopra fornite in sede di esame dell'art. 24-ter (cfr. pagg. 15 e seguenti).

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 59 di 89

**ARTICOLO 25 UNDECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
REATI AMBIENTALI.**

- *Inquinamento ambientale* – (art. 452-bis c. p.)
- *Disastro ambientale*. – (art. 452-quater del c. p.)
- *Delitti colposi contro l'ambiente* – (art.452-quinquies del c. p.)
- *Delitti associativi aggravati*. – (art.452-octies del c. p.)
- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività* (art.452-sexies del c. p.)
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di rifiuti ad alta radioattività*(art.452-quaterdecies del c. p.)
- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette* (art. 727bis c.p.)
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto* (art. 733bis c.p.)
- *Scarichi sul suolo* (art. 103 DLgs 152/2006)
- *Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee* (art. 104 DLgs 152/2006)
- *Scarichi in reti fognarie* (art. 107 DLgs 152/2006)
- *Scarichi di sostanze pericolose* (art. 108 DLgs 152/2006)
- *Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose* (art. 137 c.2 DLgs 152/2006)
- *Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni* (art. 137 c.3 DLgs 152/2006)
- *Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite* (art. 137 c.5 DLgs 152/2006)
- *Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee* (art. 137 c.11 DLgs 152/2006)
- *Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate* (art. 137 c.13 DLgs 152/2006)
- *Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi* (art. 187 DLgs 152/2006)
- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata* (art. 256 c.1 DLgs 152/2006)
- *Discarica non autorizzata* (art. 256 c.3 DLgs 152/2006)
- *Miscelazione di rifiuti* (art. 256 c.5 DLgs 152/2006)
- *Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi* (art. 256 c.6 DLgs 152/2006)
- *Bonifica dei siti* (art. 257 c.1 DLgs 152/2006)
- *Bonifica dei siti da sostanze pericolose* (art. 257 c.2 DLgs 152/2006)
- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari* (art. 258 c.4 DLgs 152/2006)
- *Traffico illecito di rifiuti* (art. 259 c.1 DLgs 152/2006)
- *Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti* (art. 260 bis DLgs 152/2006)
- *Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria* (art. 279 c.5 DLgs 152/2006)
- *Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione* (art. 1 c.1 – art. 2 c. 1 e 2 – art.3bis c.1 – art. 6 c.4 L. 150/92)
- *Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente* (art. 3 c.7 L. 549/93)
- *Inquinamento doloso provocato da navi* (art. 8, c. 1 e 2 - art. 9, c. 1 DLgs 202/2007)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452 *bis*, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452 *quater*, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452 *quinquies*, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452 *octies*, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452 *sexies*, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727 *bis*, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733 *bis*, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

1 *bis*. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 60 di 89

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260 *bis*, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3 *bis*, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Il D.Lgs. 121/2011 recepisce la Direttiva Comunitaria 2008/99/CE in materia di tutela penale dell'Ambiente nel suo complesso con l'obiettivo di introdurre sanzioni penali in grado di essere maggiormente deterrenti rispetto alle sanzioni amministrative in vigore o ai meccanismi propri di un risarcimento civile e di costituire

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 61 di 89

quindi una sanzione “proporzionata, efficace e dissuasiva”¹² ed estendere la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (art. 6) includendo alcuni reati ambientali nel novero della 231.

L'introduzione della responsabilità amministrativa in materia ambientale innova il sistema giuridico italiano ma non rivede profondamente la materia.

Ulteriormente complicata dalla complessa ed articolata normativa di settore contenuta nel d.lgs. 152/2006 ed in una serie di normative secondarie e tecniche che disciplinano e reprimono fenomeni specifici. Spesso le cautele sono codificate direttamente dalla normativa, altre volte invece il legislatore indica l'adozione di tutte le misure tecniche idonee ad evitare il superamento dei limiti, senza indicare modalità o norme di rinvio.

La L. 68/2015 (“Legge Ecoreati”) ha l'obiettivo di colmare alcune necessità emerse nei primi anni di applicazione della normativa elevando il livello di tutela dell'ambiente e costituendo un quadro normativo più organico. Nello specifico, ha introdotto nel nostro Codice Penale un nuovo titolo¹³ dedicato ai “Delitti contro l'ambiente” dedicato ad alcune nuove fattispecie di reato: inquinamento ambientale e disastro ambientale (qualificabili come cardini del nuovo sistema), traffico ed abbandono di materiale radioattivo, impedimento di controllo, omessa bonifica. I nuovi reati, ai sensi dell'art. 1 co. 8, costituiscono fattispecie per la responsabilità amministrativa.

I reati presupposto previsti dalla normativa del 2011:

- sono quasi interamente a pura condotta (es. gestione, scarico) e non di evento (come per esempio quelli in materia antinfortunistica dove l'evento omicidio o lesioni genera il reato): la condotta tipica è pertanto retta indifferentemente da dolo o colpa (anche lievissima);
- sono reati di pericolo astratto per i quali non è sempre necessario il danno o il pericolo concreto per l'Ambiente;
- non prevedono un collegamento specifico tra la condotta della persona fisica autrice del reato e la colpevolezza dell'organizzazione nel suo complesso, rendendo di fatto difficoltosa la dimostrazione dell'assenza di responsabilità in presenza della commissione di un reato presupposto da parte di un apicale o Dipendente;
- comportano una difficoltà di verificare l'interesse o vantaggio dell'Ente che potrebbe essere riferito non tanto direttamente alla condotta incriminata (es. inquinamento, smaltimento abusivo) quanto al risparmio di spesa/costi relativi a pratiche burocratiche e/o consulenza oppure risparmio di tempi operativi che la condotta potrebbe generare (interesse e vantaggio intesi in senso oggettivo);
- in alcuni casi comportano il concorso di soggetti terzi rispetto all'Ente.

I reati introdotti dalla normativa del 2015:

- sanzionano in modo più efficace i reati, evitando il rischio di prescrizione per i reati più eclatanti (raddoppio dei termini), prevedendo l'aumento delle pene in caso di associazione a delinquere o di tipo mafioso e introducono una diminuzione della pena in caso di commissione per colpa;
- prevedono la possibilità di intervenire con prescrizioni specifiche e pagamento di sanzioni amministrative rispetto alle violazioni contravvenzionali non concretamente in grado di ledere il bene ambiente (viene richiesta la prova dell'effettiva causazione del danno);
- vengono introdotte pesanti sanzioni interdittive (in particolare l'incapacità a contrattare con la P.A.);
- la responsabilità amministrativa, per ragioni non chiaramente identificabili, è esclusa per l'impedito controllo e l'omessa bonifica.
- comportano uno sforzo interpretativo notevole in quanto sono stati utilizzati termini non espressamente codificati o facilmente definibili: compromissione e deterioramento significativo e misurabile; porzioni estese o significative di suolo o sottosuolo; alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema; eliminazione dell'alterazione particolarmente onerosa o conseguibile con provvedimenti eccezionali. Tale aspetto potrà generare dubbi negli operatori ma anche discrezionalità nella valutazione dei casi.
- Si coordina in modo difficoltoso con il diritto ambientale sostanziale, in particolare con le definizioni adottate dal D.Lgs. 152/2006 (ad esempio lo stesso concetto di inquinamento pare più ampio nella disciplina penalistica rispetto a quella civilistica). Per quanto riguarda invece l'Ente, dovrà dimostrare che in relazione alla propria specifica attività lavorative la condotta non era prevedibile/prevenibile o arginabile poiché da ricondursi ad inosservanze di dettaglio legate unicamente al piano esecutivo e legate ad elusione fraudolenta delle procedure e prescrizioni aziendali.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 62 di 89

**ARTICOLO 25 DUODECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.**

- *Impiego di lavoratori irregolari (art. 22, c.12bis - Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)*
- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, c.3 - Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)*

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1 bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

1 ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote.

1 quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1 bis e 1 ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
(commi da 1 bis a 1 quater aggiunti dall'articolo 30 della legge n. 161 del 2017)

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il d.lgs. 109/2012, il quale amplia i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal d.lgs. 231/2001, in attuazione della direttiva 2009/52/CE. È un delitto di natura dolosa, suscettibile di fondare la responsabilità dell'ente nella sola ipotesi aggravata di cui al comma 12 - bis.

La Direttiva n. 2009/52/CE, disponendo in merito all'introduzione di "norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", stabilisce che gli Stati membri introducano, tra gli obblighi del datore di lavoro, il dovere di esigere dal prestatore cittadino di uno stato terzo che lo stesso "possieda e presenti un permesso di soggiorno valido, o un'altra autorizzazione di soggiorno" prima della costituzione del rapporto, nonché l'onere, per lo stesso datore, di tenere copia o registrazione della suddetta documentazione "a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri, ai fini di una eventuale ispezione".

Per comprendere meglio la portata della norma, si rende necessario precisare le modifiche introdotte dal D.Lgs. 286/1998, il quale prevedeva già all'art. 22, comma 12, delle sanzioni per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permessi di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto – e per il quale non si sia richiesto il rinnovo – revocato o annullato.

Le aggravanti ora introdotte, disciplinate dal nuovo comma 12-bis dell'art. 22, prevedono un aumento delle pene da un terzo alla metà e riguardano le seguenti ipotesi:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

In questi casi è dunque prevista anche una responsabilità amministrativa dell'ente.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 63 di 89

**ARTICOLO 25 TERDECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
RAZZISMO E XENOFOBIA.**

- *Razzismo e xenofobia (Art.3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975 n. 654)*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio delle attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(Articolo aggiunto dalla legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal decreto legislativo n. 21/2018).

Per effetto dell'articolo 5 della Legge Europea 2017, il testo del decreto legislativo n. 231/2001 si arricchisce del nuovo articolo 25 terdecies in materia di lotta al razzismo e alla xenofobia.

I nuovi reati presupposto sono quelli previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, così come modificato dalla stessa Legge Europea.

Il primo comma dell'articolo 25 prevede che, in caso di commissione dei reati di cui sopra, all'ente sia irrogata una sanzione per quote per un controvalore da 51.600 euro a 1.239.200 euro.

Alla sanzione pecuniaria, si possono poi aggiungere le sanzioni interdittive.

All'ultimo comma, la nuova disposizione normativa prevede, come ipotesi aggravata, che se l'ente o la sua organizzazione sono stabilmente utilizzati allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui sopra si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Al fine di rendere gli enti esenti da responsabilità anche per la commissione di reati di razzismo e xenofobia, si rende opportuna la modifica dei modelli organizzativi già adottati e l'approvazione di procedure idonee a prevenire tali delitti, impedendo, ad esempio, l'utilizzo di locali da parte di organizzazioni e forme di finanziamento di eventi e manifestazioni finalizzate a perseguire tali scopi.

Si tratta di un ennesimo ampliamento della disciplina sanzionatoria di cui al decreto legislativo 231 per sanzionare, non solo illeciti tipici delle organizzazioni imprenditoriali, ma altresì per gli illeciti diretti a reprimere più specifiche organizzazioni illecite che commettono delitti contro l'umanità.

La norma è diretta a tutelare il rispetto della dignità umana e del principio di uguaglianza etnica, nazionale, razziale e religiosa.

Essa punisce qualsiasi condotta di propaganda sulla superiorità o sull'odio razziale, nonché l'istigazione e la propaganda di fatti o attività atte a provocare violenza per motivi etnici, razziali o religiosi.

La norma introduce sia il divieto di dare vita ad organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi: chi partecipa a tali organizzazioni o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza.

Vengono puniti con pene superiori gli organizzatori e promotori, cioè coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi (analogamente alle norme sull'associazione a delinquere ex articolo 416 del codice penale).

La figura di reato di cui al terzo comma è la più grave ed autonoma, che punisce la propaganda e l'istigazione di pensieri che possano concretamente creare il pericolo che derivi la diffusione di idee atte alla minimizzazione dei fatti storici elencati e idee negazioniste.

La norma in esame prevede una circostanza aggravante generica, applicabile a tutti i reati commessi con le finalità di discriminazione etnica, razziale e religiosa indicate, ovvero per agevolare le associazioni destinate al medesimo scopo. Tale aggravante trova attuazione quando il reato base non sia punibile con l'ergastolo.

All'ultimo comma viene inoltre predisposta un'apposita disciplina derogatoria rispetto a quella di cui all'articolo 69 in tema di giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, stabilendosi che le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 64 di 89

**ARTICOLO 25 QUARDECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
 FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO
 O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI
 A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI.**

- *Frode in competizioni sportive (Articolo 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401)*

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

(Articolo aggiunto dalla legge 3 maggio 2019, n. 39).

Con l'articolo 5, comma 1 della legge 3 maggio 2019, n. 39, il legislatore ha deciso di rimettere mano al già collaudato decreto legislativo 231/2001 introducendo una nuova fattispecie di reato presupposto (articolo 25 *quaterdecies*) in linea con una sensibilità etico-sportiva sempre più emergente sia in ambito nazionale che europeo.

In particolare la legge 3 maggio 2019, n. 39 ha dato attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, stipulata a Magglingen il 18 settembre 2014. La convenzione si prefigge di "combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport", ponendosi altresì l'obiettivo di "prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali" e di "promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive".

Non solo: la nuova fattispecie introdotta risulta pienamente in linea con la legge n. 401/89, nella quale emergeva con evidenza la necessità del legislatore nazionale di "una regolamentazione idonea a garantire i principi di correttezza ed eticità nello svolgimento delle competizioni sportive anche nell'interesse della collettività con protezione e tutela della regolarità delle competizioni stesse e la genuinità dei risultati sportivi preservandole da illecito profitto".

Secondo quanto indicato al primo comma "in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401", l'ente può rispondere per i reati rispettivamente sopra citati di "frode in competizioni sportive" e di "esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa". Tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 231/2001 "della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti", all'ente si può irrogare la sanzione pecuniaria fino a € 67.080 (260 quote) per le contravvenzioni e fino a € 774.500 (500 quote) per i delitti.

Il secondo comma prevede che "nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno", ossia:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 65 di 89

**ARTICOLO 25 QUINQUESDECIES
REATI TRIBUTARI**

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 - D.Lgs. n. 74/2000)*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 - D.Lgs. n. 74/2000)*
- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 - D.Lgs. n. 74/2000)*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 - D.Lgs. n. 74/2000)*
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 - D.Lgs. n. 74/2000)*

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

A fine 2019 ha avuto il via libera definitivo alla Legge di conversione, con modifiche, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (c.d. Decreto fiscale). Tra le novità, spicca l'introduzione di alcuni delitti tributari tra i reati presupposto della responsabilità "amministrativa" da reato degli enti ex D.lgs. 231/2001. Le ragioni a sostegno della recente scelta legislativa affondano le radici in una evidente logica di rafforzamento del contrasto all'evasione fiscale.

Le prime aree a rischio sono quindi da ricercare nella corretta tenuta della documentazione contabile e nel complesso delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi, che ogni società o ente, dalla più piccola S.r.l. alla multinazionale, è ugualmente tenuta a svolgere.

Va precisato, inoltre, come non sia sufficiente a eliminare il rischio l'aver scelto di esternalizzare tali attività. Invero, in questi casi, può sempre quantomeno ravvisarsi l'onere di predisporre adeguate cautele organizzative al fine di monitorare la costante professionalità e correttezza dell'incaricato.

In secondo luogo, dovranno essere attenzionate le procedure di gestione dei rapporti con i fornitori, con particolare riguardo al processo di selezione e adeguata identificazione della controparte.

L'introduzione dei reati tributari tra gli illeciti in grado di determinare la responsabilità "amministrativa" da reato dell'ente è destinata a cambiare la prospettiva dalla quale guardare a questi aspetti della gestione aziendale.

Se fino ad oggi, infatti, aree di attività come quelle menzionate venivano analizzate in quanto fonti di rischio indiretto o "strumentale", in grado di ospitare condotte volte ad occultare o preparare la commissione di reati quali – a titolo esemplificativo – il riciclaggio, la corruzione tra privati o le illecite operazioni sul capitale sociale, con l'entrata in vigore della modifica legislativa le stesse dovranno invece essere studiate ed affrontate, con riferimento ai reati tributari, come aree a rischio "diretto".

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 66 di 89

**ARTICOLO 26, DECRETO LEGISLATIVO 231/2001
DELITTI TENTATI.**

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Nel delineare la disciplina, il Governo ha ritenuto di doverla caratterizzare in modo diverso da quella penale per quanto concerne le ipotesi di recesso attivo. L'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale prevede, in questo caso, una sensibile riduzione di pena, mentre il Governo è dell'avviso che debba essere esclusa la "punibilità" dell'ente. Questa scelta è intimamente collegata alla filosofia preventiva che percorre trasversalmente l'intero decreto legislativo.

Come si ricorderà, alle condotte riparatorie, che si atteggiano come "controvalore" rispetto all'offesa e che quindi si muovono in direzione della tutela del bene protetto, è stata riconosciuta un'efficacia attenuante rispetto al carico sanzionatorio pecuniario, mentre escludono l'applicazione delle sanzioni interdittive.

Nel tentativo, come è noto, il bene protetto viene posto in pericolo: di conseguenza, l'ente che volontariamente impedisce l'azione o la realizzazione dell'evento compie una inequivocabile scelta di campo in favore della legalità, disinnescando la fonte di rischio o comunque impedendo che la stessa sprigioni definitivamente i suoi effetti dannosi.

Qui la contro-azione dell'ente è tempestiva e interna alla dinamica del fatto e ne scongiura la consumazione. Il bisogno di pena che, nel caso delle condotte riparatorie successive al reato risulta attenuato, nel caso del recesso attivo viene completamente meno.

La scelta di non far rispondere l'ente costituisce quindi, la conferma di un sistema di responsabilità estremamente dosato, che esclude o gradua la risposta sanzionatoria in funzione dell'intensità e della tempestività con le quali si assicura la salvaguardia del bene protetto. Se la responsabilità è attenuata in presenza di un post-fatto che reintegra per quanto possibile l'offesa, a maggior ragione deve essere esclusa quando ricorre un'azione che impedisce lo stesso accadimento dell'illecito.

Non è stata dettata alcuna disposizione con riguardo alla "desistenza volontaria", sul presupposto, ormai unanimemente condiviso, della sostanziale superfluità di cui è intrisa la norma dell'articolo 56, secondo capoverso, del codice penale: che l'ente quindi, nel caso in questione, non debba rispondere, se non limitatamente agli atti compiuti a condizione che costituiscano un reato per il quale sia prevista la sua responsabilità, è agevolmente ricavabile sul piano dell'interpretazione e dei principi.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 67 di 89

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO (ART. 12, L. N. 9/2013) [COSTITUISCONO PRESUPPOSTO PER GLI ENTI CHE OPERANO NELL' AMBITO DELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA]

- *Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);*
- *Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);*
- *Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);*
- *Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);*
- *Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).*

**LEGGE N. 146, 16 MARZO 2006
REATI TRANSNAZIONALI**

- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)*
- *Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)*
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-quater - DPR 43/73)*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 - DPR 309/90)*
- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3,3bis, 3ter e 5 - D.Lgs.286/1998 "Traffico di migranti")*
- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)*
- *Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. L. 16-3-2006 n. 146 - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2006, n. 85, S.O.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 68 di 89

2. Il Modello di organizzazione gestione e controllo

2.1.ADOZIONE DEL MODELLO

Spazio Aperto Servizi "Società cooperativa Sociale a R.L." (di seguito anche la "Società") ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo che risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal Decreto.

Il modello si ispira alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001" emanate dal Consiglio di Presidenza di Confcooperative il 7 Aprile 2004 e aggiornate nel novembre 2011, nonché alle Linee Guida in merito aggiornate da Confindustria al marzo 2014.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, Spazio Aperto Servizi "Società cooperativa Sociale a R.L." ritiene che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell'esimente previsto dal D. Lgs. 231/2001, ma migliorino la propria Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati all'interno della società medesima.

In aggiunta a tale considerazione Spazio Aperto Servizi ha proceduto all'adozione del Modello anche in considerazione dell'introduzione di tale requisito tra quelli previsti per l'accreditamento delle unità di offerta socio-sanitarie da parte di Regione Lombardia (DGR 2569/14 che integra e conferma quanto già inserito in DGR 3540/2012 e DGR 1185/2013).

Tale iniziativa è stata assunta, tra l'altro, nella convinzione che l'adozione del Modello rappresenta e rappresenterà un valido strumento di sensibilizzazione per tutti i dipendenti della Società e tutti gli altri soggetti, a diverso titolo con la stessa cointeressati/coINVOLTI (ad esempio clienti, soci, amministratori, fornitori, partners e collaboratori) affinché seguano nell'espletamento delle proprie attività in e/o con Spazio Aperto Servizi, comportamenti ispirati alla trasparenza, correttezza gestionale, fiducia e cooperazione.

Il Consiglio di Amministrazione di Spazio Aperto Servizi ha deliberato di dotarsi di un Modello di gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 e ne ha successivamente approvato i contenuti. Per attuare ciò in precedenza era stato costituito un team di lavoro 231 con il compito di redigere il Modello e verificare l'efficacia dei contenuti.

Nella seduta di approvazione del Modello il C.d.A. ha deliberato la nomina di un Organismo di Vigilanza in conformità alle previsioni del D.Lgs 231/2001.

2.2.FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI DEL MODELLO

Il Modello è stato predisposto con lo scopo di sistematizzare in modo organico e strutturato, ed implementare, per quanto occorra, le procedure di controllo interno delle varie attività di Spazio Aperto Servizi "Società cooperativa Sociale a R.L.", al fine di dotare l'Ente di adeguati presidi per la prevenzione dei reati di cui al Decreto.

L'Ente con l'introduzione del Modello 231/01 di gestione, organizzazione e controllo conforme al Decreto 231/01/2001 intende perseguire gli obiettivi che attengono alle seguenti sfere:

- liceità, intesa nei termini della garanzia dell'esercizio delle attività proprie dell'Ente nel rispetto di Norme, Leggi e Regolamenti;
- etica, quale elemento cardine di buon governo e di corretto assolvimento degli obiettivi degli Enti, anche in relazione al proprio ruolo sociale;
- trasparenza, relativa alla piena e corretta circolazione delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo degli Enti, sia fra questi ultimi e gli interlocutori esterni;
- efficacia dell'azione, tanto più garantita se norme, regolamenti e leggi vengono seguiti e rispettati nell'interesse delle policy regionali.

L'adozione del presente Modello unitamente al codice etico adottato contestualmente al presente Modello dalla cooperativa si propone, in aggiunta al beneficio della esenzione della responsabilità amministrativa ex D.lgs 231 del 2001, di raggiungere i seguenti obiettivi:

- prevenire comportamenti non etici nelle attività e nella gestione della cooperativa tali da compromettere il fondamentale rapporto di fiducia esistente tra la cooperativa stesso e i suoi stakeholder (intendendosi per stakeholder i soci, gli utenti, la comunità territoriale dove opera);
- mantenere inalterata la reputazione e l'immagine della cooperativa così come si è consolidata nell'ambito territoriale.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 69 di 89

Il Modello è stato redatto in conformità ai requisiti richiesti dall'art. 6, c.2 e c.3, del D.Lgs 231/2001; in particolare, si sono:

- individuate ed isolate le attività all'interno delle quali possono essere commessi i reati-presupposto rilevati ai fini del D.Lgs 231/2001;
- previste specifiche procedure finalizzate alla gestione della formazione del personale e finalizzate a dare attuazione alle decisioni dell'ente al fine di prevenire i reati-presupposto;
- introdotti specifici protocolli per la gestione delle diverse attività aziendali al fine di limitare la possibilità di commettere specifici reati;
- previsti obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- individuati gli interventi idonei a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si rinvia, a tale proposito alla Parte Speciale del Modello al fine di esaminare in modo puntuale le aree analizzate, il livello di rischio riscontrato e le azioni intraprese.

L'analisi dei rischi è stata svolta attraverso un'accurata analisi delle aree organizzative e gestionali più esposte, all'interno delle quali, potrebbero essere commessi reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa. Contestualmente è stata eseguita una "mappatura" delle aree aziendali in cui potrebbero essere concretamente commesse le condotte vietate nelle diverse aree e competenze esaminate.

Alla luce delle risultanze emerse dall'analisi dei rischi, ed a seguito dell'approvazione del presente Modello, la Società potrà monitorare nel tempo le c.d. aree a rischio, e limitare o contenere le relative criticità attraverso l'applicazione, anche in via preventiva, di protocolli, procedure e regolamenti.

Inoltre, mediante tale sistema di procedure e regolamenti interni, anche richiamati dal modello e dal Codice Etico, la Società potrà sensibilizzare e diffondere, a tutti i livelli aziendali, le regole comportamentali e le procedure istituite per il loro esatto e regolare adempimento, determinando, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree a rischio", la consapevolezza che, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, si commette un illecito passibile di sanzioni.

2.3.STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente Modello è costituito da una Parte generale e da una Parte speciale.

La prima parte di carattere generale (di seguito la "Parte Generale") riporta i profili normativi del Decreto, il modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Ente, le componenti essenziali del Modello, tra cui l'Organismo di Vigilanza, e le verifiche periodiche sullo stesso.

La seconda parte speciale, partendo dall'analisi dei rischi ai sensi del D.Lgs 231/2001, delle aree/processi/attività, considerando le direzioni/funzioni aziendali, descrive i protocolli di contenimento/eliminazione dei rischi individuati.

Sono parte integrante del modello i seguenti documenti:

- Codice Etico;
- Regolamento dell'O.d.V.;
- Procedure attuative aziendali e le Job description che saranno verificate e validate dall'Organismo di Vigilanza al fine dell'implementazione del Modello.

L'inserimento di parti più operative nella forma di allegati al Modello è stata compiuta per agevolare la diffusione e la loro eventuale revisione nel tempo. Essendo gli allegati documenti operativi e soggetti a revisione costante un loro aggiornamento non richiede la revisione dell'intero modello ed una formale approvazione del C.d.A. ma una delibera dell'O.d.V., previa approvazione dei contenuti del management e della Direzione Aziendale.

2.4.MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il presente Modello un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto nel paragrafo precedente, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, su indicazione scritta da parte dell'O.d.V.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 70 di 89

3. Il modello di organizzazione, gestione, controllo di Spazio Aperto Servizi Società Cooperative Sociale a R.L.

3.1. DESCRIZIONE ENTE

Dati anagrafici e forma giuridica

SPAZIO APERTO SERVIZI Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata ONLUS

Sede legale: Via Gorky, 5 - 20146 Milano

Tel. ^P02 425527 - ^S02 4232477 Registro Imprese Milano 10860990158 REA CCIAA MI 1414063

Albo Regionale Coop. Sociali Regione Lombardia n. 17 del 08/11/1993

Albo Nazionale delle Cooperative n. A132669

Spazio Aperto Servizi è socia del Consorzio Provinciale Sistema Imprese Sociali (SIS), a sua volta socio del Consorzio Nazionale Gino Mattarelli (CGM).

La cooperativa aderisce a Confcooperative alla sezione specifica delle Cooperative Sociali Federsolidarietà.

Oggetto sociale (come previsto dallo Statuto, art. 4)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- gestione di centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, quali comunità alloggio e strutture di prima accoglienza per persone in stato di bisogno così come indicate nel precedente articolo;
- gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo - culturale finalizzate al miglioramento della qualità della vita, quali ad esempio centri estivi e oratori estivi;
- gestione di servizi terapeutico - riabilitativi;
- gestione di strutture alberghiere, case vacanza, volte a favorire la gestione del tempo libero e delle vacanze di persone in stato di bisogno;
- gestione di servizi domiciliari di tipo assistenziale, animativo, educativo, di sostegno, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza sia pubbliche che private;
- gestione e organizzazione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di consulenza;
- sensibilizzazione e animazione della comunità sociale per aumentare la disponibilità e la consapevolezza in favore delle persone in stato di bisogno;
- organizzazione di attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazioni dei loro diritti.

La Cooperativa può gestire tutti i servizi sopra esposti in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi; in particolare, quale attività strumentale e non prevalente, la cooperativa potrà vendere e commercializzare i prodotti che vengono realizzati in proprio con scopo ergoterapeutico e riabilitativo all'interno dei vari centri quali: mobili e soprammobili, piccoli oggetti, giochi, passatempi, articoli da regalo, accessori per la casa e per l'ufficio e prodotti affini.

La Cooperativa potrà altresì assumere, sempre in via strumentale e non prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società o enti nei limiti di legge, esclusa ogni attività di successivo collocamento.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci e da effettuarsi nei limiti e con le modalità determinate dalle disposizioni di legge vigenti, esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società potrà costituire, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59, fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai quali destinare i conferimenti dei soci sovventori, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale da finanziare anche a mezzo di emissione di azioni di partecipazione cooperativa.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 71 di 89

La Cooperativa potrà altresì emettere altri strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi secondo le modalità da prevedersi nelle relative delibere di emissione purchè nei limiti dettati dalla vigente normativa. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'articolo 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

Storia della cooperativa

Spazio Aperto Servizi, società cooperativa sociale ONLUS viene costituita da un gruppo di educatori, genitori di ragazzi disabili, simpatizzanti, il 20 gennaio del 1993 in ottemperanza di quanto disposto dalla legge 381/91 che disciplina le cooperative sociali. La nuova impresa nasce come cooperativa di tipo A dalla cooperativa Spazio Aperto Servizi che a sua volta può sempre più specializzarsi come cooperativa di tipo B e cioè come cooperativa di inserimento lavorativo.

Spazio Aperto Servizi ispirandosi ai principi della solidarietà sociale, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi.

La Cooperativa Sociale Spazio Aperto Servizi si presenta con un sistema di servizi essenzialmente rivolto a soddisfare i bisogni relazionali delle persone seguite e si impegna a offrire una risposta adeguata ai bisogni presenti sul territorio in cui opera, adottando interventi volti a stimolare la persona stessa, cercando di favorire il raggiungimento di una certa autonomia e laddove possibile, l'inserimento/integrazione nel contesto sociale. Sin dalla sua nascita, la cooperativa, si è specializzata nell'area della disabilità (servizio di integrazione scolastica, assistenza domiciliare e gestione di centri diurni per persone disabili) per poi sviluppare una maggiore e diversificata capacità di risposta a bisogni emergenti del territorio milanese. Dalla sollecitazione della comunità locale e dal confronto con le istituzioni pubbliche prendono corpo servizi nell'area del disagio minorile, con particolare attenzione al tema del trauma e dell'abuso minorile e degli interventi educativi in favore di minori e famiglie problematiche. Nascono così la Comunità educativa Arianna, il CTIF Centro clinico per la cura del trauma nell'infanzia e nella famiglia, si consolida il rapporto di collaborazione con il Comune di Milano nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare (rivolto anche a minori e famiglie in difficoltà) e nascono nuove progettazioni sperimentali nell'ambito dell'inclusione sociale (progetti per il sostegno alla genitorialità in carcere). Coesistente ai principi appena esposti emerge come caratteristica peculiare di Spazio Aperto Servizi la valorizzazione del socio lavoratore non solo attraverso il costante investimento rivolto alle opportunità di partecipazione, di formazione, di co-gestione, ma anche tramite una particolare attenzione al benessere di ciascuno all'interno dell'organizzazione, curando gli aspetti relazionali e privilegiando la costituzione di un clima di lavoro improntato alla condivisione. La dimensione produttiva sociale viene perseguita anche attraverso un impegno imprenditoriale, rivolto alla massimizzazione dell'utilità sociale, reinvestendo così tutti gli eventuali utili di gestione in nuove attività produttive. Oggi la Cooperativa è un'impresa sociale, con una base sociale di più di trecento soci, di cui l'ampia maggioranza soci-lavoratori, che continua a vivere improntata sulla continuità dei valori e dei principi di solidarietà e di mutualità che ne hanno ispirato la costituzione.

La fusione tra Spazio Aperto Servizi e Aurora2000

Nel corso del 2015 nasce la volontà di avviare un progetto di fusione tra Spazio Aperto Servizi e la cooperativa Aurora2000, che è andato a compimento a fine 2016 con avvio delle attività della newco nel gennaio 2017.

Il progetto di aggregazione tra le due organizzazioni nasce con l'obiettivo principale di ottenere benefici in termini di sinergie operative ed economie di scala: più precisamente, la fusione è volta sia all'acquisizione di una maggiore forza nei rapporti con i soggetti esterni, in termini di efficacia contrattuale, sia all'acquisizione di competenze e progettualità nell'ambito dei servizi di assistenza sociale educativa e sanitaria, domiciliare, territoriale e residenziale. Le due cooperative vantano origini comuni, una congruità nell'operare su aree territoriali, le appartenenze a reti di impresa e aree di intervento integrate su tipologie di utenza differenziata. La fusione consentirà di conseguire, tramite una più razionale organizzazione delle risorse, l'ottenimento di benefici in termini di azioni imprenditoriali innovative ed incisive.

Breve storia della coop. Aurora 2000

La Cooperativa Sociale AURORA 2000 nasce nel 1998 grazie al contributo di un gruppo di genitori di ragazzi portatori di handicap e di volontari, che decidono di unirsi e di dare vita ad una cooperativa sociale

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 72 di 89

nella quale le persone svantaggiate abbiano la possibilità di lavorare per aumentare le loro capacità e crescere attraverso esperienze condivise.

Si è così giunti alla creazione di un Servizio SFA, convenzionato con i Comuni di Milano e Cormano, che ha costituito il nucleo di progettazione e sviluppo iniziale della Cooperativa stessa.

Nell'anno 1999 AURORA 2000, diviene socia del Consorzio Provinciale Sistema Imprese Sociali (S.I.S.).

Fino all'anno 2002, con la Presidenza di Pierino Perticaroli, genitore di un ragazzo frequentate il Centro Diurno SFA, la Cooperativa prosegue radicandosi territorialmente nel quartiere milanese di Bovina-Dergano. Nell'anno 2003 la Cooperativa incontra alcune difficoltà economico-gestionali, rivolgendosi al consorzio SIS per essere sostenuta. Il Consorzio individua in Spazio Aperto Servizi la Cooperativa in grado di sostenere AURORA 2000.

Nell'ottobre 2003 il CDA di Spazio Aperto Servizi individua al suo interno due consiglieri che entrano nel CDA di AURORA 2000, per risolvere le difficoltà economico-gestionali e proporre un'azione di rilancio della Cooperativa. Mauro Gigli diventa Presidente della Cooperativa.

Negli anni 2004-2005 la Cooperativa si riassetta, realizzando attività di formazione e un servizio di assistenza rivolto a privati.

Nell'anno 2006, con il coordinamento del consorzio SIS, AURORA 2000 acquisisce un ramo d'azienda della Cooperativa Spazio Aperto Servizi (servizi presso il Comune di San Giuliano M.se) e i servizi posti in liquidazione dalla Cooperativa L'Albero Blu (nell'area della Provincia Sud-Milanese). Da tali azioni nasce la "nuova" AURORA 2000, che si connota per il fondamentale contributo che arriva da ciascuna delle Cooperative protagoniste in tale "operazione".

La Cooperativa intraprende quindi una nuova sfida, frutto dello sviluppo di progettualità sviluppate nel territorio della Provincia del Sud-Milano (distretti Sociali 2, 6 e 7 e la limitrofa fascia dei Comuni della Provincia Pavese). Lo scopo primario di questa nuova realtà sociale consiste nel contribuire a realizzare, nel territorio in cui abita e opera, una effettiva integrazione sociale e ad avviare un concreto processo di cambiamento verso "il benessere complessivo della Comunità". Questo avviene connotando ogni azione con la capacità di leggere i bisogni territoriali e proporre risposte efficaci e di qualità, concordandole e collaborando sinergicamente con gli attori sociali presenti sul territorio stesso.

Nell'anno 2007 la Cooperativa ha implementato i servizi storici (integrazione scolastica per alunni disabili e Centro Estivi) gestiti ed ha intrapreso una serie di azioni/relazioni che hanno portato alla gestione di ulteriori servizi (Centro di aggregazione giovanile, ADM, SAD, laboratori scolastici).

Al termine dell'anno 2007 la cooperativa ha compiuto la trasformazione nella forma giuridica di SPA (passaggio obbligato, considerato i "numeri" della Cooperativa). Contestualmente la sede della Cooperativa è stata trasferita a San Giuliano M.se, in via Papa Giovanni XXIII. Nel corso dell'anno 2008 sono inoltre stati progettati e realizzati progetti di carattere innovativo (Centro Diurno Spazio Autismo, Progetto sperimentale sull'Alzheimer, Servizio consulenziale "Benessere Genitori") sempre nell'area della Provincia sud-milanese. Nell'anno 2009 la cooperativa ha conosciuto un ulteriore significativo progresso sia in termini di sviluppo dei servizi e di nuove progettualità, in termini economici che di ampliamento della base sociale avviando, fra l'altro, il processo di acquisizione di ramo d'azienda della Cooperativa Solidarietà e Progresso, che si è concretizzato nel mese di aprile 2010. Nel mese di maggio dell'anno 2010, la sede legale è stata spostata in via Labriola 32 a San Giuliano M.se, acquistando gli spazi di Viale della Libertà 70 a San Donato M.se, per porvi la Sede Amministrativa della Cooperativa. Dal mese di ottobre 2010 è stato inaugurato il Centro Diurno Sperimentale per persone Disabili a Buccinasco. Nel corso dell'anno 2011 AURORA 2000 ha aderito – insieme al consorzio SIS e a 6 Cooperative ad esso aderenti - al progetto SOLARI6, con l'acquisto del Centro Medico Solari. Rilevanti per l'anno 2011 risultano poi i finanziamenti ottenuti per i progetti GRANDANGOLO (Lg.R. 23/99), TRAIT D'UNION (progetto di welfare aziendale), e CIVICO10 (Fondazione Cariplo) oltre a quello ottenuto HEALTH & FAMILY TICKET (progetto di welfare aziendale all'interno di SOLARI6). Nel 2012, oltre alla prosecuzione dei progetti finanziati nel 2011, l'azione più significativa è l'avvio del percorso di fusione con la Coop La Chioccia, che dovrebbe concludersi nel mese di luglio 2013. Nel 2013 si è concluso positivamente il percorso di fusione con la Cooperativa la Chioccia che ha condotto, nel mese di febbraio 2014, al rinnovo del CDA (per 4/7 dei suoi componenti) della Cooperativa. Nel 2014 AURORA 2000 ha consolidato il suo impegno nella gestione di progetti di abitare sociale, Casa dell'Accoglienza e Casa Chiaravalle. Ha inoltre consolidato e lo sviluppo del Progetto Prometeo – Consulenza Psicologica, Pedagogica e Riabilitazione - attraverso l'individuazione e la locazione di una sede deputata. Nel 2015/2016, oltre a dare seguito alle progettualità e ai servizi attivati negli anni precedenti, AURORA 2000 ha portato avanti scelte e strategie significative, come l'individuazione della figura del Direttore e la separazione in organigramma di ruoli e funzioni di Direttore e Presidente, l'avvio delle attività del Referente Comunicazione, l'ampliamento della certificazione della Qualità al Servizio di Assistenza

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 73 di 89

Educativa Scolastica e ricertificazione e l'acquisizione di una nuova sede per trasferire la sede amministrativa.

Missione e Visione

La Mission fondamentale di Spazio Aperto Servizi è la seguente:

- siamo un'impresa sociale storicamente radicata nel territorio milanese;
- cooperiamo per realizzare il bene comune, promuovendo servizi innovativi, affidabili, orientati all'inclusione e alla coesione sociale;
- lavoriamo con passione e professionalità, mettendo al centro del nostro agire la persona in una logica di accoglienza e solidarietà;
- ci poniamo come soggetto attivo nello sviluppo di reti locali e nazionali.

La Vision si articola nei seguenti punti:

- vogliamo essere un'impresa di comunità solidale e aperta al cambiamento.
- contribuiamo con esperienza e responsabilità a promuovere cittadinanza attiva.
- con gli altri attori della rete sociale, lavoriamo con dinamismo e innovatività affinché Milano diventi la città di tutti, luogo di fermento sociale, economico e culturale.
- cogliamo le positività ed infondiamo ottimismo tra i soci come approccio al lavoro.

Politiche di impresa sociale

Per Spazio Aperto Servizi essere Cooperativa oggi significa mantenere fede al mandato sociale di impresa di comunità, per continuare a rispondere ai nuovi bisogni delle persone disabili, dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie seguite, ma anche per saper leggere e far fronte ai bisogni emergenti del nuovo contesto cittadino, connotato da fattori di criticità, quali:

- La scarsità di risorse economiche da parte delle istituzioni pubbliche per rispondere ai bisogni delle fasce più deboli.
- Il contesto milanese critico con aumento delle situazioni di disagio socio-culturale e familiare, le difficoltà di integrazione della popolazione straniera, la scarsità di risorse abitative accessibili per le fasce più deboli, il riassetto organizzativo dei servizi comunali;
- La difficoltà economica della cooperazione sociale: la scarsa capitalizzazione e patrimonializzazione per poter consentire la sostenibilità economica delle imprese sociali con difficoltà nell'accesso al credito e ridotta capacità di investimento; scarsità di competenze dirigenziali e di capacità di governare i cambiamenti.

Alla luce di questo contesto la Cooperativa agisce per ricalibrare nel tempo il proprio posizionamento, per essere:

- organizzazione che mira a promuovere la coesione sociale, in grado di riprogettare i propri servizi e anche di leggere i bisogni della comunità attivando progettualità e risposte innovative;
- cooperativa capace di attirare sempre più risorse private (e ridurre la "dipendenza" dalle risorse pubbliche) e definire partnership con il mondo profit, anche all'interno di coproiezioni con la rete cooperativa;
- interlocutore accreditato del Comune di Milano e soggetto riconosciuto dalla cittadinanza.
- realtà con una dirigenza solida e preparata in grado di gestire la complessità dell'impresa sociale e di attivare e gestire progetti di rete;
- organizzazione con risorse umane sempre più competenti nelle aree di specializzazione.
- impresa solida (aumento della capitalizzazione, della patrimonializzazione e del "prestito soci") in grado di sostenere nuovi investimenti;
- realtà attiva e propositiva all'interno della rete cooperativa di riferimento di Milano (consorzio territoriale di appartenenza), rete nazionale CGM/Welfare Italia, Confcooperative/Federsolidarietà;
- promotore e soggetto attivo nello sviluppo e nel sostegno imprenditoriale di realtà cooperative
- soggetto forte di una base sociale compatta, più consapevole e partecipativa nei processi decisionali e promotrice della propria mission.

L'organizzazione deve avere la capacità di essere dinamica e efficiente, per un continuo adattamento funzionale al consolidamento e allo sviluppo della cooperativa, nonché promuovere il coinvolgimento dei soci alla vita della cooperativa e alla condivisione della mission, attraverso una partecipazione sempre più attiva e allargata ai processi decisionali, presupposto per una gestione democratica e partecipata.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 74 di 89

3.2.IL SISTEMA DI GOVERNANCE

Il sistema di governance è strutturato in modo tale da permettere all'Ente l'attuazione delle strategie e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, garantendo la massima efficienza ed efficacia operativa.

Il sistema di governance di Spazio Aperto Servizi è affidato a:

Assemblea dei soci: (suddivisa tra ordinaria e straordinaria) ha le seguenti funzioni:

- approva il bilancio e la documentazione ex art. 27 del presente statuto, che devono essere messe a disposizione di ciascun socio almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea;
- approva il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- procede alla nomina e revoca degli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e del soggetto deputato al controllo contabile;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci, se nominati
- delibera sull'eventuale emanazione dei regolamenti interni e sugli oggetti attinenti alla gestione della società, nei limiti della competenza ad essa riservata;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un piano di crisi aziendale qualora ne ravvisi la necessità;
- può impartire direttive di gestione agli amministratori per l'esercizio sociale nel quale è mancata l'approvazione del programma annuale di cui al punto 2 del presente articolo;
- delibera sull'eventuale erogazione dei ristorni ex art. 28 del presente statuto;
- delibera sull'eventuale richiesta di ammissione del socio ex art. 6 del presente statuto;
- delibera sulla emissione delle azioni di sovvenzione, delle azioni di partecipazione cooperativa e sulla emissione degli altri strumenti finanziari;
- approva, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti interni.

Consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Uno o più amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale, in base ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

Al Consiglio di amministrazione spettano le seguenti funzioni di controllo e governance dell'impresa:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
- redigere i bilanci
- compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale
- conferire procure nei limiti previsti dalla legge o dal presente statuto
- assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni
- dare l'adesione della società ad organismi associativi e consortili
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 75 di 89

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure a un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Con periodicità definita nello statuto (art.37) gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

3.3. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

La cooperativa Spazio Aperto Servizi è impegnata ad assumere, mantenere e comunicare un sistema organizzativo che definisca in modo formalizzato e chiaro l'attribuzione delle responsabilità di gestione, coordinamento e controllo interne, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle mansioni dei dipendenti.

Il Sistema delle deleghe e dei poteri ha lo scopo di garantire che:

- siano formalizzate le attribuzioni dei poteri decisionali e la loro portata economica;
- l'esercizio del potere sia svolto nell'ambito di posizioni di responsabilità congruenti con l'importanza e/o la criticità dell'operazione economica da compiere;
- al processo decisionale prendano parte i soggetti che svolgono le attività oggetto dell'esercizio dei poteri;
- la cooperativa Spazio Aperto Servizi sia validamente impegnata verso l'esterno da un numero determinato e limitato di soggetti, muniti di deleghe o procure formalizzate e opportunamente comunicate (ove siano anche indicati i relativi poteri e i limiti agli stessi).

Tra i principi ispiratori dunque vi sono una chiara e organica attribuzione dei compiti, onde evitare sovrapposizioni o vuoti di potere, nonché la segregazione delle responsabilità e la contrapposizione degli interessi, per impedire concentrazioni di poteri, in ottemperanza ai requisiti del Modello previsti dal D. Lgs. 231/2001.

L'organizzazione aziendale, i ruoli, le responsabilità e i doveri di ciascun organismo e carica societaria sono definiti e previsti. Il Sistema delle deleghe e dei poteri deve essere coerente con le politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi maggiormente significativi.

I poteri delle alte cariche della cooperativa sono descritti nello Statuto della Società, entro cui sono descritti compiti e facoltà del Consiglio di Amministrazione; sono inoltre presenti nei verbali degli incontri del Consiglio di Amministrazione, che riportano le deliberazioni relative ai poteri conferiti alle persone fisiche che ricoprono determinati ruoli e responsabilità.

La riflessione interna derivante dall'adeguamento del Modello organizzativo al dettato del Decreto 231, è considerata utile occasione per identificare i poteri e le responsabilità in maniera chiara e per conferire le deleghe/procure a coloro che operano in nome e per conto della Società, individuando contemporaneamente i limiti di importo connessi per l'espletamento delle attività, che devono essere fissati avendo cura di evitare l'eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto. Le deleghe e le procure conferite ai sensi del Codice Civile devono essere depositate per l'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle imprese.

Inoltre i documenti sopra citati devono essere depositati presso la sede della Cooperativa e devono essere aggiornati in conseguenza a modifiche, inserimenti, cancellazioni ed integrazioni.

L'adeguatezza nel tempo del sistema delle deleghe e dei poteri deve essere infatti periodicamente sottoposta a verifiche, dei cui esiti deve essere data tempestiva informativa al Consiglio di Amministrazione.

Infine l'Organismo di Vigilanza deve essere portato a conoscenza delle deleghe e delle procure e può verificare la coerenza delle stesse con la struttura organizzativa della cooperativa Spazio Aperto Servizi e con i comportamenti posti in essere, nell'esercizio dell'attività dell'impresa.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo preposto all'allocazione delle risorse umane, finanziarie ed immobiliari. Ne sono membri gli amministratori eletti dall'Assemblea dei Soci. Egli, tra i suoi compiti, ha:

- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing, presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 76 di 89

garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere, vendere e acquistare e concedere in garanzia ad Istituti di crediti titoli azionari e obbligazionari;

- conferire procure, per singoli atti o categorie di atti formalizzando le deleghe e i poteri di spesa in coerenza con le responsabilità organizzative, gestionali e il sistema organizzativo.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.


Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali (le deleghe sono formalizzate nei verbali del Consiglio di amministrazione).

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

3.4.L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

La struttura organizzativa della società è orientata a garantire la separazione dei compiti e responsabilità tra le funzioni operative e di controllo da un lato e la massima efficienza ed efficacia possibile dall'altro. A seguito si riporta l'organigramma dell'Ente:



06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 78 di 89

L'organigramma di tipo gerarchico-funzionale, pone in evidenza le figure apicali, cioè le risorse umane che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa.

La struttura organizzativa risulta articolata nelle seguenti funzioni descritte di seguito:

- Organi con funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'Ente: Assemblea dei soci, Consiglio di Amministrazione, Presidente del consiglio di amministrazione e Vicepresidente con funzioni stabilite dai documenti statutari e da eventuali atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione della cooperativa;
- per i restanti Responsabili di funzione si rimanda al Mansionario allegato e al Sistema di Deleghe.

Le procedure dell'Ente, che regolamentano lo svolgimento delle attività aziendali, sono formalizzate e periodicamente soggette a verifica e aggiornamento.

Le procedure sono volte a:

- favorire il coinvolgimento di più soggetti, laddove possibile, e addivenire ad un'adeguata separazione dei compiti;
- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente, congrua;
- prescrivere l'adozione di misure volte a documentare e tracciare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni adottate.

Per ciò che attiene alla gestione delle risorse e dei flussi finanziari nonché nei rapporti con gli Istituti di Credito, l'Ente prevede che:

- tutte le operazioni connesse alla gestione finanziaria e quindi incassi, pagamenti, etc., devono essere eseguite mediante l'utilizzo dei conti correnti bancari dell'Ente ed eseguiti/autorizzati dal Presidente con validazione da parte del Presidente o del Consiglio di Amministrazione, salvo importi di modica quantità;
- periodicamente devono essere eseguite operazioni di verifica dei saldi e delle operazioni di cassa;
- tutte le fatture ricevute devono avere allegato ordine di acquisto o documento giustificativo (ordine autorizzato e controfirmato da soggetto con adeguati poteri);
- controllo delle fatture (corrispondenza, fiscalità);
- non si dà luogo al pagamento delle fatture senza la specifica autorizzare della funzione competente.

Le procedure amministrative sono supportate da apposito applicativo informatico.

In tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, l'Ente si è dotato di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa vigente in ottica di eliminare, ridurre o gestire i rischi lavorativi dei lavoratori dell'Ente.

Nello specifico l'Ente:

- ha elaborato e aggiornato periodicamente il documento di valutazione dei rischi (DVR) e ha individuato le misure di prevenzione e protezione in relazione ai fattori di rischio rilevati;
- ha nominato il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, che ha la funzione di supervisione del funzionamento dell'intero SGSL e svolge i compiti attribuiti dal TU sulla sicurezza del lavoro;
- ha designato gli addetti al servizio di prevenzione e protezione e provveduto a formarli sulle misure antinfortunistiche, di prevenzione incendi, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione delle emergenze monitorando periodicamente l'attività da questi svolta;
- ha nominato il medico competente per attuare il programma di sorveglianza sanitaria e periodicamente effettuare visite mediche ed esami necessari per l'idoneità dei lavoratori a svolgere le mansioni specifiche;
- si è occupata della formazione e dell'aggiornamento del personale.

Il complesso delle attività poste in essere conforme e aderente alla normativa TU sicurezza sul lavoro, risulta idoneo a mitigare il rischio potenzialmente alto di incorrere in uno dei reati previsti dal D.lgs 231/01. Tuttavia occorre introdurre un efficace sistema di raccordo con l'OdV incaricato del controllo di secondo livello sulla efficienza ed efficacia delle procedure e dei presidi adottati.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 79 di 89

4. Organismo di vigilanza (O.d.V.) e suo regolamento (vedi Allegato)

Per lo svolgimento della propria attività, l'O.d.V. si è dotato di un apposito regolamento.

4.1.COSTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Spazio Aperto Servizi ha costituito l'Organismo di Vigilanza e controllo (di seguito OdV), organo con struttura che può risultare monocratica o in alternativa collegiale a seconda delle scelte operate in ambito di CdA, incaricato di vigilare sulla corretta ed efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello") adottato dalla Società ai sensi e per gli effetti del medesimo D.Lgs. n. 231/2001.

L'OdV è costituito da più membri scelti tra professionisti dotati di specifiche e comprovate professionalità, competenze ed esperienze.

Il Consiglio di Amministrazione nomina i membri dell'OdV, assegna all'Organismo un *budget* di spesa annua, che potrà essere utilizzato dall'OdV, a propria discrezione, nell'esecuzione dei compiti ad esso affidati.

Il Consiglio di Amministrazione riconosce altresì a ciascun componente dell'OdV un compenso annuo nonché copertura assicurativa per responsabilità civile, sia per danni verso la Società e terzi, sia per spese legali anche di difesa, con gli stessi massimali di quelli previsti per gli amministratori della Società e con esclusione del diritto di rivalsa, a cura e spese della Società stessa.

Secondo le prescrizioni del Decreto Legislativo 231/2001, le caratteristiche e i requisiti dell'Organismo di Vigilanza (OdV), oltre alla professionalità, sono: (i) autonomia; (ii) indipendenza; (iii) onorabilità e (iv) continuità d'azione.

A favore dell'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate all'OdV, nel Modello di Organizzazione la Società ha previsto che:

- le attività dell'OdV non devono essere preventivamente autorizzate da alcun organo della Società;
- l'OdV ha accesso a tutte le informazioni, ai documenti della Società, compresi quelli disponibili su supporto informatico, ritenuti rilevanti per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo stesso, previa comunicazione al Presidente o alla funzione delegata (ad esempio Direzione se presente nella struttura organizzativa);
- la mancata collaborazione, dolosa e reiterata, con l'OdV, tale da esporre la Società a rischi rilevanti costituisce illecito disciplinare;
- le attività svolte dall'OdV in ordine all'adeguatezza del Modello non sono soggette alla valutazione degli organi della Società, ciò nonostante, rimane in capo al Consiglio di Amministrazione la responsabilità in merito all'adeguatezza e all'efficacia del Modello;
- l'OdV ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse finanziarie stanziata dal Consiglio di Amministrazione al fine di svolgere l'attività assegnata, con l'obbligo di procedere ad una tempestiva comunicazione e a successiva regolare rendicontazione delle spese sostenute;
- i membri che ne fanno parte non devono essere direttamente coinvolti nelle attività gestionali della stessa che saranno poi oggetto di controllo da parte dell'OdV. A tale proposito, al fine di garantire la massima indipendenza, Spazio Aperto Servizi ha optato per un OdV a composizione monocratica, che vede in carica un professionista indipendente esterno che si appoggia a referenti interni per la programmazione e l'attuazione della propria attività di vigilanza.

L'OdV deve essere composto da professionisti in possesso di specifiche competenze tecnico professionali adeguate alle funzioni che tale organo è chiamato a svolgere. In particolare, i componenti esterni saranno professionisti esperti individuati nell'ambito delle seguenti discipline: organizzazione aziendale, indagine ed ispezione, gestione e valutazione dei rischi, finanza, revisione e gestione contabile, e nell'ambito legale. In

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 80 di 89

ogni caso sarà garantita una composizione dell'OdV tale da coprire per competenze ed esperienze tutti i predetti settori professionali.

Con riferimento, infine, alla continuità d'azione, l'OdV deve lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello, con necessari poteri di indagine e curare l'attuazione del Modello, assicurandone l'opportuno aggiornamento.

I membri dell'OdV rimangono in carica tre anni; l'incarico può essere rinnovato dal Consiglio di Amministrazione della Società. Alla scadenza del mandato, l'OdV resta in carica fino al formale rinnovo da parte del Consiglio di Amministrazione. La cessazione o la rinuncia dell'incarico di uno o più membri dell'OdV non comporterà la decadenza dell'intero OdV, ma il Consiglio di Amministrazione provvederà con tempestività alla nomina dei nuovi componenti; i nuovi nominati rimarranno in carica sino alla scadenza prevista per gli altri membri dell'OdV. Nel caso di OdV monocratico il Consiglio di Amministrazione provvederà con tempestività alla nomina del nuovo OdV.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei contenuti professionali, lo stesso potrà avvalersi nell'ambito delle disponibilità previste ed approvate dal *budget*, della collaborazione di altre funzioni di direzione della Società che di volta in volta si rendessero necessarie, nonché di professionisti esterni.

L'OdV potrà avvalersi dell'ausilio di uno o più segretari selezionati fra il personale interno o fra professionisti esterni alla Società preferibilmente senza aggravio di costi per la società o comunque sempre nell'ambito delle disponibilità previste ed approvate dal *budget*, con il compito di: convocare l'OdV a richiesta dei soggetti indicati nel presente Regolamento, redigere bozze dei verbali da sottoporre all'approvazione dell'OdV, accogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, affiancare l'OdV in tutte le attività necessarie al miglior espletamento delle sue funzioni.

L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà formalmente comunicato ai livelli aziendali interessati, anche mediante la illustrazione dei poteri, compiti, dell'Organismo di Vigilanza, in conformità ai processi di comunicazione dell'organizzazione e a quanto previsto dal Modello stesso.

4.2.INELEGGIBILITÀ, DECADENZA, RINUNCIA, REVOCA

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dei membri dell'Organismo di Vigilanza:

- la presenza di una delle circostanze di cui all'articolo 2382 del codice civile in relazione al singolo componente dell'OdV;
- la presenza di situazioni che hanno determinato la perdita dei requisiti di autonomia e indipendenza del singolo componente dell'OdV;
- l'avvio di indagini nei confronti del singolo componente dell'OdV per reati sanzionati dal D. Lgs. 231/2001;
- la sentenza di condanna, anche non definitiva, per aver commesso uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001, del singolo componente dell'OdV.

Al verificarsi di una di tali ipotesi, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà disporre in via cautelativa –sentito il parere del Collegio Sindacale– la sospensione dei poteri del membro OdV o la sua sostituzione con la nomina di un componente nuovo.

In caso di rinuncia, morte, sopravvenuta incapacità di un componente dell'Organismo di Vigilanza, gli altri componenti ne daranno tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione che provvederà senza indugio alla sostituzione.

Al verificarsi di una delle ipotesi sopra descritte a carico di uno dei componenti dell'OdV, in attesa della sostituzione da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo continuerà ad operare con i restanti due componenti..

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza sulla base di esperienza di attuazione del Modello, l'eventuale revoca degli specifici poteri propri dell'OdV potrà avvenire solo per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione della Società sentito il parere del Collegio Sindacale.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 81 di 89

4.3.FUNZIONI E POTERI DELL'ODV

L'OdV opera in completa autonomia ed indipendenza, su specifico mandato del Consiglio di Amministrazione e riferendo esclusivamente ad esso in ordine al proprio operato.

All'OdV è affidato, sul piano generale, il compito di:

- vigilare sulla corretta attuazione del Modello di Organizzazione e Controllo redatto dalla Società ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 da parte dei destinatari;
- verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello, con particolare attenzione all'identificazione delle aree "a rischio" reato, e alla idoneità delle procedure adottate alla prevenzione dei reati rilevanti per il D. Lgs. 231/2001;
- promuovere ed assicurare un'adeguata diffusione e conoscenza del Modello nei confronti dei destinatari dello stesso;
- verificare lo stato di aggiornamento del Modello, segnalando con tempestività al Consiglio di Amministrazione la necessità di procedere alle integrazioni e agli aggiornamenti da eseguire a seguito della modificazione della normativa di riferimento e/o della struttura aziendale.

A tal fine l'OdV ha, tra l'altro, il compito di:

- condurre ricognizioni delle attività aziendali ai fini della "mappatura" aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- promuovere adeguate iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti relativi al Modello stesso;
- instaurare e mantenere canali di comunicazione costanti con le diverse figure apicali delle aree a rischio, ed in particolare con il datore di lavoro ex art. TU 81/08 per problematiche inerenti la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per migliorare il monitoraggio delle attività nelle aree di rischio nonché per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, etc.);
- controllare l'effettività, la presenza, la regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto dalle procedure operative che entrano a far parte del Modello o che siano da esso richiamate. In particolare all'OdV devono essere messi a disposizione tutti i dati possibili al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello e del Codice Etico;
- verificare che gli elementi previsti dal Modello (adozione clausole standard, espletamento di procedure, etc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo in caso contrario, a fornire indicazioni di indirizzo per un corretto aggiornamento degli elementi stessi;

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 82 di 89

- in presenza di violazioni del Modello, o mancato adeguamento, da parte dei destinatari o dei responsabili delle funzioni aziendali competenti, alle prescrizioni indicate dall'OdV, procedere alla segnalazione al Consiglio di Amministrazione per l'adozione degli opportuni provvedimenti. Per problematiche inerenti la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro verrà informato anche il datore di lavoro ex art. TU 81/08.

Le suddette funzioni possono essere svolte anche da singoli componenti dell'OdV, con il dovere di riferire per iscritto sul proprio operato all'Organismo stesso.

In relazione a quanto sopra, sono assegnate all'OdV due linee di reporting: la prima su base continuativa, direttamente con il Presidente del CdA; la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nell'ambito della quale predispone un rapporto sull'attività svolta (i controlli e le verifiche specifiche effettuate e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei processi sensibili, etc.), nonché segnala eventuali innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi e dalle rispettive Presidenze, o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Ogni anno, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione un report scritto sull'attuazione del Modello presso la Società.

4.4. CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO

I verbali delle riunioni dell'OdV, le informazioni, le notizie e la documentazione raccolta nell'esercizio delle attività di verifica, sono conservati in uno specifico archivio, il cui accesso è consentito ai membri dell'OdV e ad eventuali soggetti interessati, previa autorizzazione dell'OdV stesso.

Lo stesso trattamento di riservatezza si applica ai dati dell'OdV presenti su supporto informatico.

L'accesso a tale documentazione verrà comunque garantito su specifica richiesta delle Autorità Giudiziarie.

4.5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV

Oltre alle segnalazioni di presunte violazioni del Modello 231 e del Codice Etico indicate nel paragrafo 6, all'OdV devono essere trasmesse le seguenti informazioni:

- ✦ conclusioni delle verifiche ispettive depositate da funzioni di controllo interno o da commissioni interne in conformità a procedura di comunicazione da cui risultano eventuali responsabilità per reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- ✦ presenza di anomalie o elementi sospetti riscontrati dalle funzioni ispettive;
- ✦ comunicazione di procedimenti disciplinari iniziati (o archiviati) e dei provvedimenti disciplinari adottati per fatti che potrebbero essere stati commessi in violazione delle prescrizioni contenute nel Modello;
- ✦ provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- ✦ richiesta di assistenza legale proposte dai soci, amministratori, dirigenti o dipendenti a seguito di procedimenti aperti per la commissione di reati rilevanti ex D. Lgs. 231/2001;
- ✦ comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, alla variazione delle deleghe e dei poteri;
- ✦ variazioni delle aree a rischio, realizzazione di operazioni a rischio o comunque idonee ad alterare il rischio predeterminato nel Modello di Organizzazione;
- ✦ contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione ed erogazioni di fondi e contributi pubblici ricevuti dalla Società;

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 83 di 89

- ⤴ informazioni relative ai clienti e ai fornitori della Società indagati per reati sanzionati dal D. Lgs. 231/2001;
- ⤴ copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Un elenco indicativo delle informative da far pervenire all'OdV e dei canali utilizzabili viene descritto in modo puntuale in apposita procedura di comunicazione che l'Organismo stesso provvede ad adottare nella prima seduta di insediamento.

4.6.SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO DI VIOLAZIONI DEL MODELLO

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Spazio Aperto Servizi ai sensi del Decreto 231.

Il modello prevede la presenza di:

- uno o più canali di comunicazione che consentano a tutti i soggetti (quelli indicati nell'art.5 del decreto), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

Altresì il modello prevede:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- la presenza nel sistema disciplinare adottato di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. 2-ter;
- il divieto di adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni che nel caso si verifichi può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo;
- il principio che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante sia nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Valgono a riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società devono essere inviate all'OdV;
- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando l'Organismo di Vigilanza o il proprio diretto superiore gerarchico, il quale a sua volta sarà tenuto ad informare l'OdV sempre e comunque in forma scritta (con disposizione dell'Organismo di Vigilanza sono istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso di segnalazioni ufficiose e di informazioni);
- le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV, come previsto dal modello, agirà in modo da garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 84 di 89

- l'OdV valuta le segnalazioni a propria discrezione, chiedendo eventuali informazioni e notizie al soggetto che ha operato la segnalazione, ai responsabili delle funzioni aziendali competenti, e procedendo alle indagini del caso.
- Alla notizia di violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa il Collegio Sindacale e tutti gli altri amministratori. Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni; ove la violazione del Modello venisse commessa da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, l'OdV ne informa tutti i sindaci ed il Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni.
- Spazio Aperto Servizi assicura e garantisce che i membri dell'OdV non potranno essere soggetti a ritorsioni in conseguenza dei compiti assegnati; la medesima protezione viene assegnata ai dipendenti e funzionari della Società che collaborano con l'OdV.

4.7.GESTIONE

Il Regolamento è adottato dall'OdV nella sua prima riunione quale primario strumento operativo; tale Regolamento potrà essere modificato previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV per svolgere al meglio i propri compiti dovrà convocarsi periodicamente ed in modo continuativo. In particolare l'OdV si riunirà con cadenza almeno trimestrale, salvo diverse esigenze.

L'OdV potrà convocarsi in forma straordinaria anche su richiesta specifica del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, su richiesta di un suo membro a seguito di particolari urgenze, o su richiesta del Presidente.

Le convocazioni devono avvenire in forma scritta e contenere l'ordine del giorno della riunione stilato in maniera concordata tra i membri dell'OdV o proposto dalla Presidenza dell'OdV stesso.

Le convocazioni devono essere inviate via posta elettronica o fax almeno tre giorni prima ai membri dell'OdV, e per conoscenza sono inviate anche alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione e alla Presidenza del Collegio Sindacale.

Le riunioni dell'OdV in caso di organismo plurisoggettivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Ciascun componente ha diritto ad un voto. L'OdV delibera a maggioranza.

L'attività svolta durante le riunioni dell'OdV viene registrata e formalizzata tramite verbali approvati entro la successiva riunione.

Tutti i verbali approvati sono conservati presso la sede aziendale unitamente a tutta la documentazione necessaria a dare evidenza oggettiva dell'attività dell'OdV.

L'OdV deve relazionare periodicamente al Consiglio d'Amministrazione e al Collegio Sindacale sulla propria attività. Tali relazioni dovranno avere una frequenza almeno semestrale. In particolare, l'OdV predisporrà una prima relazione al Collegio Sindacale e al CdA all'incirca intorno al mese di aprile, dopo un apposito incontro con l'organo incaricato della revisione legale, e comunque prima della redazione del bilancio da parte del CdA; una seconda relazione andrà presentata intorno al mese di ottobre a CdA e Collegio Sindacale per relazionare sull'andamento generale del Modello.

Le relazioni saranno redatte dalla Presidenza dell'OdV ed approvate dall'OdV in forma collegiale.

Altri report sull'attività dell'OdV potranno essere redatti su specifica richiesta del CdA, del Collegio Sindacale, delle rispettive Presidenze.

A sua volta l'OdV in caso ne ravvisi la necessità o l'urgenza potrà richiedere di relazionare al Consiglio d'Amministrazione, al Collegio Sindacale, alle rispettive Presidenze

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 85 di 89

5. Piano di informazione e formazione

Per garantire l'efficacia del Modello, la cooperativa Spazio Aperto Servizi Servizi si impegna ad assicurarne la corretta conoscenza da parte dei destinatari, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili.

La cooperativa - anche su input dell'OdV - provvede a predisporre e realizzare un piano di informazione e formazione diretto ai diversi destinatari e interlocutori della cooperativa, nelle misure e nei modi ritenuti utili per garantire la conoscenza del Modello e - successivamente - del Codice etico.

In special modo il piano di informazione e formazione è diretto a produrre la comprensione di:

- precetti, reati e sanzioni previsti dal Decreto;
- principi di comportamento contenuti nel Codice etico, una volta elaborato dalla cooperativa;
- sistema disciplinare;
- principi di controllo utilizzati nella predisposizione/adequamento delle procedure operative interne;
- poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- sistema di reporting nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Si riportano di seguito le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione e formazione sul Modello, distinte tra dipendenti e collaboratori di Spazio Aperto Servizi Servizi. Infine, si descrivono le attività informative da parte della cooperativa verso i soci e la generalità degli interlocutori esterni.

5.1.PIANO DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Le principali azioni previste sono:

1. comunicazione a tutti i dipendenti in organico per informare circa l'avvenuta adozione del Modello da parte della cooperativa, tramite lettera informativa a firma del CdA, nella persona del Presidente, sui contenuti del Decreto e del Modello, e la procedura per rivolgere segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.
2. consegna anche ai dipendenti di nuova assunzione dell'informativa sul Modello adottato;
3. formazione diretta agli apicali e ai responsabili operativi di Spazio Aperto Servizi Servizi per:
 - informare e sensibilizzare sulle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e sulla riforma della governance entro cui Spazio Aperto Servizi Servizi colloca l'adequamento al dettato della norma del proprio Modello organizzativo;
 - descrivere la struttura e i contenuti principali del Modello adottato, nonché l'approccio metodologico seguito per la sua realizzazione e il suo aggiornamento;
 - descrivere i comportamenti da tenere in materia di comunicazione e formazione dei propri dipendenti gerarchici, in particolare per le aree ritenute sensibili;
 - illustrare i comportamenti da tenere nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in materia di comunicazioni, segnalazioni e collaborazione alle attività di vigilanza e controllo.

5.2.PIANO DI INFORMAZIONE DEI COLLABORATORI

1. Adeguata informazione circa l'adozione del Modello 231 sul sito di Spazio Aperto Servizi Servizi, sul Bilancio Sociale o in altri documenti ritenuti utili e appropriati, al fine di diffondere tra il pubblico la conoscenza circa l'adozione del Modello da parte della cooperativa Spazio Aperto Servizi.
2. Inserimento in qualunque contratto di fornitura, servizio e consulenza (nel corpo del testo o in allegato) di una dichiarazione di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello di Spazio Aperto Servizi e di impegno al rispetto dello stesso e del dettato del Codice etico della cooperativa.
3. Informativa circa la possibilità di segnalazione all'Organismo di Vigilanza per eventuali comportamenti ritenuti potenzialmente in contrasto con i contenuti del Modello.

5.3.PIANO DI INFORMAZIONE DEI SOCI E DEGLI INTERLOCUTORI ESTERNI ALLA COOPERATIVA

1. Diffusione del Modello e del Codice Etico adottato dalla cooperativa attraverso la pubblicazione sul sito di Spazio Aperto Servizi (si veda il punto 1 del paragrafo precedente).
2. Invio/consegna a tutti i soci - una volta redatto - del testo del Codice etico della cooperativa e della procedura di segnalazione all'Organismo di Vigilanza di eventuali comportamenti ritenuti potenzialmente in

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 86 di 89

contrasto con i contenuti del Modello.

5.4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE

Alla luce del disposto degli articoli 6, comma 2, lettera e) e 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Cooperativa in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare, e verranno disposte dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza. L'esercizio del potere disciplinare e l'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudicano eventuali conseguenze (anche di altra natura, ad es. penale, amministrativa e tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto.

Tutti i destinatari del Modello si astengono dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato prevista dal D.Lgs. 231/2001 e, nello svolgimento delle proprie attività lavorative, rispettano le disposizioni del Modello, in particolare le presenti disposizioni generali, le procedure e i protocolli adottati.

I soggetti in posizione apicale e quanti ricoprono posizioni di responsabilità adempiono alle rispettive funzioni nel rispetto delle deleghe e dei poteri conferiti e si attengono altresì alle previsioni statutarie e alle delibere del Consiglio di Amministrazione. Devono altresì ottemperare agli obblighi di direzione e vigilanza loro spettanti in ragione della posizione ricoperta.

I soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza eseguono le direttive e le disposizioni operative della cooperativa, purché conformi alle leggi vigenti e non in contrasto con i contenuti del Modello.

5.5. SANZIONI DISCIPLINARI

La cooperativa Spazio Aperto Servizi prevede una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati. Si è pertanto creato un sistema che sanziona tutte le infrazioni al Modello, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di gradualità e, secondariamente, secondo il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

La commissione o il concorso nella commissione dei reati previsti dal Decreto dunque è sanzionata dal Codice Penale, mentre, sul piano del rapporto di lavoro, le conseguenze non possono che essere quelle previste dagli artt. 2118 e 2119 c.c. Il presente Modello dunque è parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei Destinatari, siano essi vincolati da rapporto di lavoro subordinato (dipendenti) o da altro rapporto contrattuale (contratto di collaborazioni, ecc.). Comportamenti contrari al Modello possono pertanto costituire causa di risoluzione del rapporto contrattuale, ove si configuri un inadempimento nell'esecuzione del contratto.

Le regole che seguono integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari. Esse dunque fanno diretto riferimento alla Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e al CCNL delle Cooperative sociali 26/05/2004 come rinnovato con accordo di modifica del 16/12/2011 (con scadenza prevista per il 31/12/2012).

Ogni violazione del Modello e delle procedure stabilite in attuazione dello stesso da chiunque commesse devono essere immediatamente comunicate all'Organismo di Vigilanza.

5.6. SANZIONI APPLICABILI AI LAVORATORI E ALLE LAVORATRICI

I comportamenti tenuti da impiegati e quadri in violazione delle singole regole previste dal presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni irrogabili verso i lavoratori dipendenti, esse, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), rientrano tra quelle previste dal CCNL delle Cooperative Sociali (in particolare, nei limiti previsti e previo espletamento della procedure indicate dall'art. 42 CCNL per i lavoratori delle cooperative sociali "Provvedimenti disciplinari").

Ai soci lavoratori ed ai dipendenti, in caso di mancato rispetto delle norme sopracitate e delle prescrizioni indicate nel Modello, e in proporzione alla gravità delle infrazioni verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

a) richiamo verbale,

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 87 di 89

- b) richiamo scritto,
- c) multa non superiore a quattro ore di retribuzione,
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a quattro giorni,
- e) licenziamento.

Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari secondo quanto indicato dal CCNL.

a) Rimprovero verbale.

Nel caso di infrazioni di lieve entità alla lavoratrice e al lavoratore potrà essere applicato il richiamo verbale.

b) Rimprovero scritto.

E' un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Dopo 3 rimproveri scritti non caduti in prescrizione, la lavoratrice e il lavoratore se ulteriormente recidiva/o, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a 1 giorno.

c) Multa.

Vi si incorre per:

- inosservanza dell'orario di lavoro;
- assenza non giustificata non superiore a 1 giorno; per tale caso la multa sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate;
- inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'azienda, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento;
- irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno;
- mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo.

L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPS. Eccezione fatta per il punto 5. La recidiva per 2 volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a un massimo di 4 giorni.

d) Sospensione.

Vi si incorre per:

- inosservanza ripetuta per oltre 3 volte dell'orario di lavoro;
- assenza arbitraria di durata superiore a 1 giorno e non superiore a 3;
- inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
- presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;
- abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto dal punto 3) del provvedimento di licenziamento;
- insubordinazione verso i superiori;
- irregolarità volontaria nelle formalità per il controllo delle presenze quando non costituisca recidiva;
- assunzione di un contegno scorretto e offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, i colleghi, atti o molestie anche di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona;
- rifiuti ad eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite.

La recidiva in provvedimento di sospensione non prescritti può fare incorrere la lavoratrice e il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo (licenziamento).

e) Licenziamento.

Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro:

- assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi;
- assenze ingiustificate, ripetute 3 volte in 1 anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie;
- abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implicino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;
- inosservanza delle norme mediche per malattia;
- grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;
- danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidata;

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 88 di 89

- litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;
- furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti;
- esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;
- contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione;
- azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa;
- gravi comportamenti lesivi della dignità della persona.

Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto.

L'elencazione di cui alle lett. a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.

Con riferimento specifico a violazioni di quanto previsto nel Modello Organizzativo 231;

il lavoratore incorre nel RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO qualora vi sia:

- inosservanza lieve di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ecc.) o adottati nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- tolleranza od omessa segnalazione da parte dei preposti di lievi irregolarità commesse da altri lavoratori.

Il lavoratore incorre nel provvedimento della MULTA NON SUPERIORE A QUATTRO ORE DI RETRIBUZIONE per:

- mancanze punibili con il rimprovero ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (ad esempio, inosservanza lieve ma reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità non gravi commesse dai lavoratori.

Il lavoratore incorre nella SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE ECONOMICA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 4 GIORNI per:

- inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri lavoratori, che siano tali da esporre la Cooperativa ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi.

Il lavoratore incorre nel LICENZIAMENTO per:

- violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare in modo univoco il compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001;
- comportamento in palese violazione delle prescrizioni del Modello e tale da comportare la concreta applicazione a carico della Cooperativa delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001,
- riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione delle seguenti circostanze:

- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze dell'infrazione per la Cooperativa e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della stessa;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- il comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riferimento all'esistenza di precedenti disciplinari della medesima natura;
- i tempi ed i modi dell'infrazione;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01	Rev.06
	PARTE GENERALE	31/03/2020
		Pagina 89 di 89

5.7.SANZIONI APPLICABILI AI DIRIGENTI

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei dirigenti, esse rientrano tra quelle previste dal CCNL Dirigenti Imprese Cooperative qualora applicato.

Le infrazioni commesse dal personale inquadrato nella categoria dirigenti verranno gestite dal Consiglio di Amministrazione e potranno essere sanzionate con le misure ritenute più idonee, incluso il licenziamento, in conformità a quanto previsto dal CCNL, su segnalazione e previa valutazione dell'Organismo di Vigilanza.

5.8.DISCIPLINA NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E/O DIRIGENTI NON DIPENDENTI

In caso di violazioni del Modello da parte degli amministratori e di eventuali dirigenti non dipendenti, l'Organismo di Vigilanza informa dell'accaduto il Consiglio di Amministrazione di Spazio Aperto Servizi, i quali adottano gli opportuni provvedimenti nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Costituisce violazione del Modello anche il mancato esercizio dei doveri di direzione e vigilanza in capo ai soggetti in posizione apicale, siano essi amministratori o dirigenti.

A seconda della gravità dell'infrazione, l'Assemblea dei soci convocata a seconda dei casi dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente, applicherà le misure di tutela, che riterrà più opportune nel rispetto della vigente normativa, inclusa, nei casi più gravi, la revoca della carica e/o dell'incarico attribuiti al soggetto.

A prescindere dall'applicazione della sanzione è fatta, comunque, salva la possibilità della cooperativa di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

5.9.DISCIPLINA NEI RAPPORTI CON COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

Ai fini di una piena e perfetta efficacia preventiva del Modello, rispetto ai reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, sono istituite previsioni che valgono anche nei rapporti con i collaboratori esterni e i partner commerciali.

Segnatamente, nei contratti stipulati tra Spazio Aperto Servizi e siffatti soggetti devono essere inserite specifiche clausole che evidenzino l'adozione del Modello organizzativo e di regole comportamentali coerenti al Decreto 231 da parte di Spazio Aperto Servizi, e richiedano comportamenti congruenti nelle relazioni da parte delle controparti.

A tali fini, dovrà essere consegnata alle controparti contrattuali informativa sui contenuti del Modello nonché il Codice etico della cooperativa.

6. Verifiche periodiche

Il presente Modello è soggetto alle seguenti verifiche periodiche:

- verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari del Modello ed il Modello stesso: tale verifica si svolge attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del Modello con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello ed in particolare che sono state rispettate le indicazioni e i contenuti del presente Modello e che sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma;
- verifica delle procedure esistenti: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'O.d.V. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'O.d.V. e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

A seguito delle verifiche summenzionate, viene stipulato un report da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Società (contestualmente al rapporto annuale predisposto dall'O.d.V.) che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le eventuali azioni da intraprendere.

06	31/03/20	Introduzione nuovi reati	L. Ghisletti (referente 231)	M. Campese PRE
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica e Approvazione